



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

**BOLLETTINO UFFICIALE**

n° 274

16 Dicembre 2019

*Pubblicazione a diffusione esclusiva nell'ambito dell'Università*

**SOMMARIO**

**ATTI NORMATIVI**

DECRETO RETTORALE REP: N. 2239/2019 DEL 25/11/2019 PROT. N. 295525 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI FISICA E ASTRONOMIA - DIFA.....P2

DECRETO RETTORALE N. 2240/2019 DEL 25/11/2019 PROT. N. 295595 -MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE "GIOVANNI MARIA BERTIN".....P.42

DECRETO RETTORALE N. 2241/2019 DEL 25/11/2019 PROT. N. 295600 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI INFORMATICA - SCIENZA E INGEGNERIA .....P.82

**DECRETI E DELIBERAZIONI**

➤ **Reclutamento Ricercatori a tempo determinato e Collaboratori ed esperti linguistici**

- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 8725 PROT. 283353 DEL 13/11/19 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 6032 DEL 25/07/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 03/A1 - CHIMICA ANALITICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE CHIM/12 - CHIMICA DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI.....P.124

- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 8926 PROT. 290346 DEL 19/11/2019 -APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4924 DEL 17/06/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/A4 - SCIENZE DEL LIBRO E DEL DOCUMENTO E SCIENZE STORICO RELIGIOSE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-STO/08 - ARCHIVISTICA, BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA.....P.125

- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 8935 PROT. 291041 DEL 20/11/19 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4771 DEL 11/06/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A

TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/E1 PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-PSI/03 PSICOMETRIA.....P.126

- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 9034 PROT. 293194 DEL 21/11/2019 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 5429 DEL 04/06/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/A4 - ANATOMIA PATOLOGICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/08 - ANATOMIA PATOLOGICA.....P.127

- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 9138 PROT. 296680 DEL 26/11/2019 -APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 6030 DEL 25/07/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 3 POSTI DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/H1 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-INF/05 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI.....P.128

- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 9377 PROT. 306662 DEL 03/12/2019- APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 6554 DEL 30/08/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 2 POSTI DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/H1 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI.....P.129

➤ **Reclutamento Personale Tecnico amministrativo**

- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP 8936 PROT 291084 DEL 20.11.2019 - APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 20 POSTI DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA 1, AREA AMMINISTRATIVA GESTIONALE – CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO DELLA DURATA DI 36 MESI, PER LE ESIGENZE NELL'AMBITO DELLA TERZA MISSIONE E DEL SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RICERCA DI QUESTO ATENEO, INDETTO CON D.D. N. 5410 DEL 4.07.2019 E PUBBLICATO SUL PORTALE DI ATENEO IN DATA 10.07.2019, COSI' COME MODIFICATO DALLA D.D.6360 DEL 5.08.2019.....P.130

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 9016 PROT. 292899 DEL 21.11.2019 - APPROVAZIONE ATTI DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 9 POSTI DI CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA 1, AREA AMMINISTRATIVA, RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AI SOGGETTI DISABILI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 68/99, ISCRITTI NEGLI APPOSITI ELENCHI DI CUI ALL'ART. 8 DELLA MEDESIMA LEGGE IN POSSESSO DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE, PER LE ESIGENZE DI QUESTO ATENEO, INDETTO CON D.D. N. 2761/85167 DEL 15.04.2019 E PUBBLICATO SULLA GU N. 30 DEL 16.04.2019 .....P.132

**ATTI NORMATIVI**

**DECRETO RETTORALE N. 2239/2019 DEL 25/11/2019 PROT. N. 295525  
MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI FISICA E  
ASTRONOMIA - DIFA**

IL RETTORE

---

---

**VISTI**

- lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e s.m.i.;
- il Regolamento tipo di funzionamento dei Dipartimenti emanato con Decreto Rettorale n. 371/2012 del 5 aprile 2012 e s.m.i.;
- il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Fisica e Astronomia - DIFA emanato con Decreto Rettorale n. 851/2012 del 5 luglio 2012;
- la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica e Astronomia - DIFA del 23 settembre 2019, con la quale sono state proposte le modifiche del regolamento di funzionamento del Dipartimento, in adeguamento al Regolamento tipo di funzionamento dei dipartimenti;
- le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, rispettivamente del 29 ottobre 2019 e del 19 novembre 2019, con le quali sono state approvate le modifiche al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Fisica e Astronomia - DIFA;

**DECRETA****Articolo 1****(Modifiche del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Fisica e Astronomia – DIFA)**

1. Sono apportate, come approvate dagli Organi citati in premessa, le modificazioni al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Fisica e Astronomia - DIFA, emanato con Decreto Rettorale n. 851/2012 del 5 luglio 2012, così come riportate nell'Allegato A) al presente Decreto Rettorale, che ne costituisce parte integrante.

**Articolo 2****(Testo Coordinato)**

1. Per una migliore lettura delle modifiche intervenute al Regolamento, si riporta in Allegato B) il testo coordinato a mero titolo informativo, privo di valore normativo.

**Articolo 3****(Vigore)**

1. Le modificazioni di cui all'art. 1 del Presente Decreto Rettorale, inviato per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo, produrranno effetto il giorno successivo alla pubblicazione.

Bologna, 25 novembre 2019

IL RETTORE  
(Prof. Francesco Ubertini)

**ALLEGATO A al D.R. n. 2239/2019 del 25/11/2019 prot. n. 295525****Modifiche al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Fisica e Astronomia – DIFA****PARTE GENERALE**

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)

Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)

Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)

Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)

**PARTE I – ORGANI E COMPETENZE**

Articolo 5 (Organi del Dipartimento)

Articolo 6 (Il Direttore **di Dipartimento**)

Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)

Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)

Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)

Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)

Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)

Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)

Articolo 13 (La Giunta **di Dipartimento**)**PARTE II– ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE**

Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)

Articolo 15 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)

Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)

Art.16 bis (Rapporti con i Corsi di Studio)

**PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA**

Articolo 17 (Fondi e gestione)

**PARTE IV - NORME FINALI**

Articolo 18 (Validità delle sedute)

Articolo 19 (Rappresentanza nel Consiglio delle **eventuali** Scuole di riferimento)**PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017****Articolo 20 (Disposizioni transitorie e finali)**

<u>Regolamento DIFA VIGENTE</u>	<u>Regolamento TIPO con modifiche approvate dal senato Accademico del 16/10/2018 (parere favorevole Consiglio di Amministrazione del 30/10/2018)</u>	<u>Regolamento DIFA PROPOSTA DI MODIFICA</u>
<b>PARTE GENERALE</b>	<b>PARTE GENERALE</b>	
Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)	Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)	

1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di Fisica e Astronomia.	1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di..... ..	
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, Department of Physics and Astronomy, e l'acronimo, DIFA, congiuntamente o disgiuntamente.	2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, ..... e l'acronimo .....congiuntamente o disgiuntamente.	
3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa presso la sede di Bologna.	<b>3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa a .....e si articola in Unità Organizzative nelle sedi di ..... e di .....</b>	3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa <del>presso la sede di</del> a Bologna.
<b>Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)</b>	<b>Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)</b>	
1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca nei Settori Scientifico-Disciplinari e nei Settori Concorsuali di riferimento (richiamati in allegato 1), approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi.	1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca scientifica e <b>didattica</b> nei Settori Scientifico-Disciplinari e <b>nelle classi di laurea di riferimento (richiamati in allegato) di cui all'elenco previsto ai sensi dell'art. 16, comma 3, dello Statuto di Ateneo</b> , approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi. <b>Il Dipartimento partecipa alle attività di terza missione in attuazione degli indirizzi adottati dagli Organi Accademici.</b>	1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca scientifica e <b>didattica</b> nei Settori Scientifico-Disciplinari e <b>nelle classi di laurea di riferimento (richiamati in allegato) di cui all'elenco previsto ai sensi dell'art. 16, comma 3, dello Statuto di Ateneo</b> , approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi. <b>Il Dipartimento partecipa alle attività di terza missione in attuazione degli indirizzi adottati dagli Organi Accademici.</b>
	<b>1bis. L'elenco dei Settori Scientifico Disciplinari del Dipartimento è determinato con riferimento ai settori scientifico disciplinari di appartenenza dei Professori e Ricercatori in esso inquadrati. Le delibere degli Organi Accademici, su proposta motivata del Dipartimento, che autorizzano gli ingressi, le uscite e i cambiamenti dei Settori Scientifico disciplinari del Personale Docente e Ricercatore, e gli atti relativi alle cessazioni di tale personale producono ex se l'effetto integrativo/modificativo di tale elenco.</b>	<b>1bis. L'elenco dei Settori Scientifico Disciplinari del Dipartimento è determinato con riferimento ai settori scientifico disciplinari di appartenenza dei Professori e Ricercatori in esso inquadrati. Le delibere degli Organi Accademici, su proposta motivata del Dipartimento, che autorizzano gli ingressi, le uscite e i cambiamenti dei Settori Scientifico disciplinari del Personale Docente e Ricercatore, e gli atti relativi alle cessazioni di tale personale producono ex se l'effetto integrativo/modificativo di tale elenco.</b>

	<b>Iter. L'elenco delle classi di laurea di riferimento tiene conto dei Corsi di Studio riferiti al Dipartimento.</b>	<b>Iter. L'elenco delle classi di laurea di riferimento tiene conto dei Corsi di Studio riferiti al Dipartimento.</b>
2. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate.	2. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate.	
3. Il Dipartimento coordina le attività di didattica nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento (richiamati in allegato 1) e approva, per le parti di propria competenza, il piano triennale della didattica, lo trasmette alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica delle Scuole a cui afferisce.	3. Il Dipartimento approva, <del>per le parti di propria competenza, il</del> <b>un piano triennale della didattica ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto, lo trasmette alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica delle Scuole a cui afferisce. in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola è concordata con la Scuola medesima. Qualora il Dipartimento sia di riferimento per corsi di studio non riferiti ad alcuna scuola e con solo riferimento alla didattica fornita o ricevuta da altri dipartimenti, concorda con questi ultimi la parte di piano triennale comune nella convenzione didattica di cui all'art. 19 bis dello Statuto.</b>	3. <del>Il Dipartimento coordina le attività di didattica nei Settori Scientifico Disciplinari di riferimento (richiamati in allegato 1) e approva, per le parti di propria competenza, il piano triennale della didattica, lo trasmette alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica delle Scuole a cui afferisce.</del> <b>Il Dipartimento approva un piano triennale della didattica ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto. In coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola è concordata con la Scuola medesima. Qualora il Dipartimento sia di riferimento per corsi di studio non riferiti ad alcuna scuola e con solo riferimento alla didattica fornita o ricevuta da altri dipartimenti, concorda con questi ultimi la parte di piano triennale comune nella convenzione didattica di cui all'art. 19 bis dello Statuto.</b>

<p>4. Il Dipartimento propone o concorre a proporre, con altri Dipartimenti, alle Scuole di riferimento l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e delle attività di formazione professionalizzante, secondo modalità definite nel Regolamento delle Scuole di riferimento.</p>	<p>4. Il Dipartimento, <b>di concerto con gli altri Dipartimenti interessati</b>, propone <b>alla eventuale Scuola competente affinché esprima il parere di cui all'art. 18, comma 5, lett. a) dello Statuto di Ateneo</b> e concorre a proporre, con altri Dipartimenti, alle Scuole di riferimento, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e delle attività di formazione professionalizzante, secondo modalità definite nel Regolamento delle Scuole di riferimento. <b>Laddove il Dipartimento ritenga di discostarsi dal parere della eventuale Scuola ne fornisce ampia e idonea motivazione supportata da ogni elemento utile.</b></p>	<p><del>4. Il Dipartimento propone o concorre a proporre, con altri Dipartimenti, alle Scuole di riferimento l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e delle attività di formazione professionalizzante, secondo modalità definite nel Regolamento delle Scuole di riferimento.</del>  <b>Il Dipartimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, propone alla eventuale Scuola competente affinché esprima il parere di cui all'art. 18, comma 5, lett. a) dello Statuto di Ateneo, istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo. Laddove il Dipartimento ritenga di discostarsi dal parere della eventuale Scuola ne fornisce ampia e idonea motivazione supportata da ogni elemento utile.</b></p>
	<p><b>4bis. Il Dipartimento provvede direttamente alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.</b></p>	<p><b>4bis. Il Dipartimento provvede direttamente alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.</b></p>
	<p><b>4 ter. Il Dipartimento richiede parere al Consiglio di Campus interessato sulle proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus.</b></p>	<p><b>4 ter. Il Dipartimento richiede parere al Consiglio di Campus interessato sulle proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus.</b></p>

<p>5. Il Dipartimento delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, anche a seguito di richieste di riesame da parte delle Scuole di riferimento, ai sensi all'Articolo 18, comma 5, lettera c. dello Statuto d'Ateneo, seguendo le procedure previste dal piano didattico triennale delle Scuole di riferimento.</p>	<p>5. Il Dipartimento delibera, <b>in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica</b>, i compiti didattici, <b>anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori.</b> <del>dei propri professori e ricercatori, anche a seguito di richieste di riesame da parte delle Scuole di riferimento, ai sensi all'Articolo 18, comma 5, lettera c. dello Statuto d'Ateneo, seguendo le procedure previste dal piano didattico triennale delle Scuole di riferimento.</del></p>	<p>5. Il Dipartimento delibera, <b>in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica</b>, i compiti didattici, <b>anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori.</b> <del>dei propri professori e ricercatori, anche a seguito di richieste di riesame da parte delle Scuole di riferimento, ai sensi all'Articolo 18, comma 5, lettera c. dello Statuto d'Ateneo, seguendo le procedure previste dal piano didattico triennale delle Scuole di riferimento.</del></p>
<p>6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle Scuole di riferimento.</p>	<p>6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle eventuali Scuole di riferimento. <b>Il Dipartimento assicura l'impegno e la partecipazione necessarie al fine di favorire l'effettivo espletamento delle funzioni delle Scuole cui eventualmente partecipa.</b></p>	<p>6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle eventuali Scuole di riferimento. <b>Il Dipartimento assicura l'impegno e la partecipazione necessarie al fine di favorire l'effettivo espletamento delle funzioni delle Scuole cui eventualmente partecipa.</b></p>
<p>7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento.</p>	<p>7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento <b>se delegate.</b></p>	<p>7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento <b>se delegate.</b></p>
<p>8. Il Dipartimento predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati.</p>	<p>8. Il Dipartimento predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati.</p>	
	<p><b>8 bis. Il Dipartimento formula richieste di posti di professore e ricercatore al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle disponibilità previste dalla programmazione triennale del personale di Ateneo, operando secondo criteri di qualità e di equo sviluppo scientifico e didattico di tutte le sedi. Tali richieste devono inoltre essere avanzate in coerenza con i piani della ricerca e della didattica e con la pianificazione strategica di Ateneo. Formulano altresì le proposte di chiamata di professori e ricercatori;</b></p>	<p><b>8 bis. Il Dipartimento formula richieste di posti di professore e ricercatore al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle disponibilità previste dalla programmazione triennale del personale di Ateneo, operando secondo criteri di qualità e di equo sviluppo scientifico e didattico di tutte le sedi. Tali richieste devono inoltre essere avanzate in coerenza con i piani della ricerca e della didattica e con la pianificazione strategica di Ateneo. Formula altresì le proposte di chiamata di professori e ricercatori;</b></p>

	8 ter. Il Dipartimento formula al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico amministrativo, spazi, strutture e risorse finanziarie, in coerenza con la programmazione e la pianificazione strategica di Ateneo, i piani triennali della ricerca e della didattica del Dipartimento di cui all'art. 2, commi 1 e 3, del presente Regolamento e delle responsabilità in materia di sicurezza;	8 ter. Il Dipartimento formula al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico amministrativo, spazi, strutture e risorse finanziarie, in coerenza con la programmazione e la pianificazione strategica di Ateneo, i piani triennali della ricerca e della didattica del Dipartimento di cui all'art. 2, commi 1 e 3, del presente Regolamento e delle responsabilità in materia di sicurezza;
	8 quater. Il Dipartimento promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica;	8 quater. Il Dipartimento promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica;
	8 quinquies. Il Dipartimento propone l'istituzione delle strutture di cui all'art. 25 comma 1 dello Statuto di Ateneo.	8 quinquies. Il Dipartimento propone l'istituzione delle strutture di cui all'art. 25 comma 1 dello Statuto di Ateneo.
9. Il Dipartimento formula richieste di professore e ricercatore al Consiglio di Amministrazione operando secondo criteri di qualità e di equo sviluppo scientifico e didattico di tutte le sedi. Il Dipartimento formula altresì le proposte di chiamata di professori e ricercatori.		9. Il Dipartimento formula richieste di professore e ricercatore al Consiglio di Amministrazione operando secondo criteri di qualità e di equo sviluppo scientifico e didattico di tutte le sedi. Il Dipartimento formula altresì le proposte di chiamata di professori e ricercatori.
10. Il Dipartimento formula al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico amministrativo, di spazi, strutture e risorse finanziarie.		10. Il Dipartimento formula al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico amministrativo, di spazi, strutture e risorse finanziarie.
11. Il Dipartimento propone l'istituzione delle strutture di cui all'Articolo 25, comma 1, dello Statuto di Ateneo.		11. Il Dipartimento propone l'istituzione delle strutture di cui all'Articolo 25, comma 1, dello Statuto di Ateneo.
12. Il Dipartimento promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.		12. Il Dipartimento promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.
<b>Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)</b>	<b>Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)</b>	
Il Dipartimento di Fisica e Astronomia svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative nell'ambito della Fisica e dell'Astrofisica.	Il Dipartimento di.....svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative nell'ambito.....(indicare sinteticamente in modo descrittivo gli ambiti scientifici)	
<b>Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)</b>	<b>Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)</b>	

I Dipartimenti hanno autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo.	I Dipartimenti hanno autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo.	
<b>PARTE I – ORGANI E COMPETENZE</b>	<b>PARTE I – ORGANI E COMPETENZE</b>	
<b>Articolo 5 (Organi del Dipartimento)</b>	<b>Articolo 5 (Organi del Dipartimento)</b>	
Sono Organi del Dipartimento:	Sono Organi del Dipartimento:	
a. Il Direttore;	a. Il Direttore;	
b. Il Consiglio;	b. Il Consiglio;	
c. La Giunta.	c. La Giunta.	
<b>Articolo 6 (Il Direttore)</b>	<b>Articolo 6 (Il Direttore di Dipartimento)</b>	<b>Articolo 6 (Il Direttore di Dipartimento)</b>
1. Il Direttore è un professore del Dipartimento eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento e:	1. Il Direttore <b>è un professore, di norma un professore ordinario</b> , del Dipartimento, eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento. <del>e-</del> <b>Il Direttore:</b>	1. Il Direttore <b>è un professore, di norma un professore ordinario</b> , del Dipartimento, eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento. <del>e-</del> <b>Il Direttore:</b>
a. ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;	a. ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;	
b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali il Dipartimento è afferente;	b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali eventualmente il Dipartimento <del>è afferente</del> <b>partecipa;</b>	b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali eventualmente il Dipartimento <b>partecipa;</b>
c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;	c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore <del>per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;</del>	c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore <del>per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;</del>
d. individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse;	d. individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse;	
e. propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;	e. propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;	
f. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;	f. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;	

g. è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;	g. è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;	
h. formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico- amministrativo, spazi, strutture;	h. formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico- amministrativo, spazi, strutture;	
i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo sulla base delle disposizioni del regolamento di organizzazione ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;	i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo <b>assegnato al Dipartimento, tenendo conto dell'art. 10, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e</b> sulla base delle disposizioni del regolamento di organizzazione <b>e delle delibere di attuazione degli Organi Accademici</b> ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;	i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo <b>assegnato al Dipartimento, tenendo conto dell'art. 10, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e</b> sulla base delle disposizioni del regolamento di organizzazione <b>e delle delibere di attuazione degli Organi Accademici</b> ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;
j. nei rapporti contrattuali esprime la volontà a contrarre con o senza autorizzazione del Consiglio di Dipartimento nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di spese in economia e di contabilità.	j. nei rapporti contrattuali esprime la volontà a contrarre con o senza autorizzazione del Consiglio di Dipartimento nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di spese in economia e di contabilità. <b>Esercita l'autonomia negoziale nei termini previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di organizzazione e di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo.</b>	j. nei rapporti contrattuali esprime la volontà a contrarre con o senza autorizzazione del Consiglio di Dipartimento nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di spese in economia e di contabilità. <b>Esercita l'autonomia negoziale nei termini previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di organizzazione e di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo.</b>
k. trasmette al Consiglio di Amministrazione richieste di fabbisogno di personale docente e ricercatore, nonché le proposte di copertura di posti di professore e ricercatore;		k. <del>trasmette al Consiglio di Amministrazione richieste di fabbisogno di personale docente e ricercatore, nonché le proposte di copertura di posti di professore e ricercatore;</del>
l. nomina i membri della Giunta di cui all'Articolo 13, comma 2, lettera h., del presente Regolamento;		l. nomina i membri della Giunta di cui all'Articolo 13, comma 2, lettera h., del presente Regolamento;
	<b>1bis. La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Direttore di Dipartimento.</b>	<b>1bis. La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Direttore di Dipartimento.</b>
2. Il Direttore, inoltre:	2. Il Direttore, inoltre:	
a. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;	a. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;	
b. sovrintende all'attività di ricerca curandone la valutazione;	b. sovrintende all'attività di ricerca curandone la valutazione;	
c. sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti;	c. sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti;	

d. mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche;	d. mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche;	
e. vista i rendiconti finanziari predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;	e. <del>vista i rendiconti finanziari</del> <b>le proposte di budget, i documenti contabili d'esercizio e le relazioni di accompagnamento</b> predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;	e. <del>vista i rendiconti finanziari</del> <b>le proposte di budget, i documenti contabili d'esercizio e le relazioni di accompagnamento</b> predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
f. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.	f. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.	
3. Il Direttore può delegare le funzioni indicate nel comma 2.	3. Il Direttore può delegare le funzioni indicate nel comma 2.	
4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.	4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.	
<b>Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)</b>	<b>Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)</b>	
1. Ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.	1. Ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.	
2. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.	2. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.	
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.	3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.	
4. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.	4. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.	
5. Le candidature a Direttore di Dipartimento sono obbligatorie, da presentarsi in forma pubblica al Decano, entro termini temporali congrui rispetto alla data delle elezioni.	<b>5. L'elezione del Direttore è indetta dal decano del Consiglio di Dipartimento.</b>	<del>5. Le candidature a Direttore di Dipartimento sono obbligatorie, da presentarsi in forma pubblica al Decano, entro termini temporali congrui rispetto alla data delle elezioni.</del> <b>L'elezione del Direttore è indetta dal decano del Consiglio di Dipartimento.</b>

	6. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ai fini della validità dell'elezione è necessaria la presentazione di una formale candidatura nei termini indicati nel bando di indizione dell'elezione.	6. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ai fini della validità dell'elezione è necessaria la presentazione di una formale candidatura nei termini indicati nel bando di indizione dell'elezione.
	<b>OPPURE (IL REGOLAMENTO DEL SINGOLO DIPARTIMENTO RIPORTA UNA DELLE DUE FORMULAZIONI DEL COMMA 6)</b>	
	6. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ai fini della validità dell'elezione non è necessaria la presentazione di una formale candidatura.	
<b>Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)</b>	<b>Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)</b>	
1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:	1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:	
a. il Direttore che lo presiede;	a. il Direttore che lo presiede;	
b. i professori e ricercatori in esso inquadrati;	b. i professori e ricercatori in esso inquadrati;	
c. il Responsabile amministrativo – gestionale, che assume le funzioni di segretario;	c. il Responsabile amministrativo – gestionale, che assume le funzioni di segretario;	
d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari ad almeno il 10% (arrotondato per eccesso) dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento;	d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari ad almeno il 10% dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento;	
e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche, ai fini dell'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;	e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, <b>di cui .... del terzo ciclo (METTERE NUMERO , almeno 1)</b> , secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche., <del>ai fini dell'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;</del>	e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, <b>di cui 3 del terzo ciclo</b> , secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche., <del>ai fini dell'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;</del>
f. 3 rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca.	f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in un numero compreso da 1 a 3 (METTERE NUMERO) <b>secondo le modalità previste nell'art.11 del presente regolamento.</b>	f. <b>3 i</b> rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca <b>in un numero pari a 3 secondo le modalità previste nell'art.11 del presente regolamento.</b>

2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e/o didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento, con particolare riguardo agli Enti di Ricerca pubblici vigilati dal MIUR.	2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento.	
<b>Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)</b>	<b>Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)</b>	
1. Il Consiglio di Dipartimento:	1. Il Consiglio di Dipartimento:	
a. approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;	a. approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;	
b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale di Ateneo, indicando le attività di preminente interesse e la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;	b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale - <b>Piano Strategico</b> di Ateneo, <b>e le aree di attività</b> <del>indicando le attività</del> di preminente interesse, <b>nonché indica</b> la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;	b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale - <b>Piano Strategico</b> di Ateneo, <b>e le aree di attività</b> <del>indicando le attività</del> di preminente interesse, <b>nonché indica</b> la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;
c. approva, per le parti di propria competenza, e trasmette alle Scuole a cui afferisce, un piano triennale della didattica, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale d'Ateneo;	c. Il Dipartimento approva <b>ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto</b> , <del>per le parti di propria competenza, il un</del> piano triennale della didattica, <del>lo trasmette alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica delle Scuole a cui afferisce.</del> <b>in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola deve essere concordata con la medesima.</b>	c. Il Dipartimento approva <b>ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto</b> , <del>per le parti di propria competenza, il un</del> piano triennale della didattica, <del>lo trasmette alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica delle Scuole a cui afferisce.</del> <b>in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola deve essere concordata con la medesima.</b>
d. propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti;	d. propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti;	
e. programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;	e. programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;	
f. individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico-amministrativo;	f. individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico-amministrativo;	
g. formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori;	g. formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori;	

<p>h. propone alle Scuole di riferimento la regolamentazione dei Corsi di Studio, per quanto di propria competenza e secondo quanto previsto dai Regolamenti d'Ateneo pertinenti;</p>	<p><del>h. interagisce con le Scuole di</del> <del>afferenza per la regolamentazione dei</del> <del>Corsi di Studio, secondo quanto</del> <del>previsto dai Regolamenti d'Ateneo</del> <del>pertinenti;</del> <b>Di concerto con gli altri</b> <b>Dipartimenti interessati propone</b> <b>l'attivazione, disattivazione,</b> <b>modifica e regolamentazione dei</b> <b>Corsi di Studio di primo, secondo e</b> <b>terzo ciclo, previo parere della</b> <b>eventuale Scuola competente di cui</b> <b>all'art.18 comma 5, lettera a) dello</b> <b>Statuto di Ateneo.</b> <b>Provvede direttamente, previo</b> <b>parere della commissione paritetica</b> <b>di riferimento, alla proposta di</b> <b>istituzione, attivazione, modifica e</b> <b>disattivazione dei Corsi di Studio di</b> <b>primo, secondo e terzo ciclo non</b> <b>referiti a una eventuale Scuola e di</b> <b>cui sia il Dipartimento di</b> <b>riferimento, tenendo conto di</b> <b>quanto previsto dalla Convenzione</b> <b>ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo,</b> <b>qualora sottoscritta.</b> <b>In ogni caso, per le proposte di</b> <b>nuova attivazione o soppressione di</b> <b>corsi di studio di primo, secondo e</b> <b>terzo livello aventi sede nel Campus</b> <b>richiede il parere al Consiglio di</b> <b>Campus interessato.</b></p>	<p>h. propone alle Scuole di riferimento la regolamentazione dei Corsi di Studio, per quanto di propria competenza e secondo quanto previsto dai Regolamenti d'Ateneo pertinenti; <b>di concerto con gli altri Dipartimenti</b> <b>interessati propone l'attivazione,</b> <b>disattivazione, modifica e</b> <b>regolamentazione dei Corsi di</b> <b>Studio di primo, secondo e terzo</b> <b>ciclo, previo parere della eventuale</b> <b>Scuola competente di cui all'art.18</b> <b>comma 5, lettera a) dello Statuto di</b> <b>Ateneo.</b> <b>Provvede direttamente, previo</b> <b>parere della commissione paritetica</b> <b>di riferimento, alla proposta di</b> <b>istituzione, attivazione, modifica e</b> <b>disattivazione dei Corsi di Studio di</b> <b>primo, secondo e terzo ciclo non</b> <b>referiti a una eventuale Scuola e di</b> <b>cui sia il Dipartimento di</b> <b>riferimento, tenendo conto di</b> <b>quanto previsto dalla Convenzione</b> <b>ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo,</b> <b>qualora sottoscritta.</b> <b>In ogni caso, per le proposte di</b> <b>nuova attivazione o soppressione di</b> <b>corsi di studio di primo, secondo e</b> <b>terzo livello aventi sede nel Campus</b> <b>richiede il parere al Consiglio di</b> <b>Campus interessato.</b></p>
	<p><b>h bis) delibera, in conformità con il</b> <b>piano didattico triennale e con le</b> <b>linee guida di Ateneo sulla</b> <b>programmazione didattica, i</b> <b>compiti didattici, anche non</b> <b>obbligatorî, dei propri docenti e</b> <b>ricercatori;</b></p>	<p><b>h bis) delibera, in conformità con il</b> <b>piano didattico triennale e con le</b> <b>linee guida di Ateneo sulla</b> <b>programmazione didattica, i</b> <b>compiti didattici, anche non</b> <b>obbligatorî, dei propri docenti e</b> <b>ricercatori;</b></p>
<p>i. approva l'eventuale affidamento del coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca di propria competenza alle Scuole di afferenza;</p>	<p><del>i. approva l'affidamento del</del> <del>coordinamento dei corsi di dottorato di</del> <del>ricerca di propria competenza alle</del> <del>Scuole di afferenza</del> <b>può delegare il</b> <b>coordinamento delle attività relative</b> <b>al terzo ciclo alla eventuale Scuola</b> <b>competente.</b></p>	<p><del>i. approva l'affidamento del</del> <del>coordinamento dei corsi di dottorato di</del> <del>ricerca di propria competenza alle</del> <del>Scuole di afferenza</del> <b>può delegare il</b> <b>coordinamento delle attività relative</b> <b>al terzo ciclo alla eventuale Scuola</b> <b>competente.</b></p>
	<p><b>i bis. approva la partecipazione a</b> <b>Scuole e la sottoscrizione di</b> <b>convenzioni ex art. 19 bis dello</b> <b>Statuto di Ateneo;</b></p>	<p><b>i bis. approva la partecipazione a</b> <b>Scuole e la sottoscrizione di</b> <b>convenzioni ex art. 19 bis dello</b> <b>Statuto di Ateneo;</b></p>
<p>j. predisporre un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati;</p>	<p>j. predisporre un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati;</p>	
<p>k. propone l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede;</p>	<p>k. propone l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede;</p>	

l. propone l'istituzione delle strutture di cui all'Articolo 25, comma 1 dello Statuto d'Ateneo;	l. propone l'istituzione delle strutture di cui all'Articolo 25, comma 1 dello Statuto d'Ateneo;	
m. approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse;	m. approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse;	
	<b>m bis) delibera il piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;</b>	<b>m bis) delibera il piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;</b>
n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;	n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica e <b>tenendo conto delle attività di terza missione</b> , nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse, <b>nella delibera di programmazione degli acquisti di beni e servizi</b> e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;	n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica e <b>tenendo conto delle attività di terza missione</b> , nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse, <b>nella delibera di programmazione degli acquisti di beni e servizi</b> e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;
o. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi;	o. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi;	
p. designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole a cui afferisce, tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, e secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo;	p. designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole a cui afferisce, tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, e secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo;	
q. in seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento delle esigenze e specificità culturali, propone al Consiglio d'Amministrazione l'articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative di cui all'Articolo 16;	q. in seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento delle esigenze e specificità culturali, propone al Consiglio d'Amministrazione l'articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative di cui all'Articolo 16;	
r. assegna il budget di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio d'Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento;	r. assegna il budget di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio d'Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento;	
	s. se necessario assegna il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all'Articolo 16 e designa se necessario il responsabile di cui all'Articolo 16, comma 3;	<b>r bis. se necessario assegna il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all'Articolo 16 e designa se necessario il responsabile di cui all'Articolo 16, comma 3;</b>

s. approva il rendiconto finanziario secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;	t. approva <del>il rendiconto finanziario i</del> <b>documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del bilancio unico di Ateneo d'esercizio, inclusa la relazione illustrativa della gestione,</b> secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;	s. approva <del>il</del> <b>rendiconto finanziario i documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del bilancio unico di Ateneo d'esercizio, inclusa la relazione illustrativa della gestione,</b> secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;
t. valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;	u. valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;	
u. detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo;	v. detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo.	
v. può proporre, con maggioranza di due terzi degli aventi diritto, la disattivazione del Dipartimento.		<del>v. può proporre, con maggioranza di due terzi degli aventi diritto, la disattivazione del Dipartimento.</del>
	<b>z. designa i componenti di cui all'art. 16 bis, comma 2, lett. b) della Commissione paritetica di Dipartimento, qualora presente.</b>	<b>z. designa i componenti di cui all'art. 16 bis, comma 2, lett. b) della Commissione paritetica di Dipartimento, qualora presente.</b>
2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:	2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:	
a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera u., comma 1.	a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera u., comma 1.	
b. propone alle Scuole di afferenza, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo, nonché delle attività di formazione professionalizzante;	<del>b. propone alle Scuole di afferenza, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo, nonché delle attività di formazione professionalizzante;</del>	<del>b. propone alle Scuole di afferenza, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo, nonché delle attività di formazione professionalizzante;</del>
c. delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, in conformità con il piano triennale della didattica e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, fatte salve le esigenze di coordinamento con le Scuole di riferimento che confermano l'attribuzione di tali compiti;	<del>e. delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, in conformità con il piano triennale della didattica e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, fatte salve le esigenze di coordinamento con le Scuole di riferimento che confermano l'attribuzione di tali compiti;</del>	<del>e. delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, in conformità con il piano triennale della didattica e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, fatte salve le esigenze di coordinamento con le Scuole di riferimento che confermano l'attribuzione di tali compiti;</del>
d. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;	d. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;	
e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo i regolamenti vigenti;	e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo <b>le norme e i regolamenti di Ateneo vigenti;</b>	e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo <b>le norme e i regolamenti di Ateneo vigenti;</b>

f. esprime i pareri di cui all'Articolo 18, comma 4 dello Statuto d'Ateneo, relativi ai piani triennali delle Scuole.	<del>f. esprime i pareri di cui all'Articolo 18, comma 4 dello Statuto d'Ateneo, relativi ai piani triennali delle Scuole.</del>	f. esprime i pareri di cui all'Articolo 18, comma 4 dello Statuto d'Ateneo, relativi ai piani triennali delle Scuole.
g. esprime parere sulla congruità scientifica delle richieste di inquadramento al Dipartimento presentate da docenti e ricercatori.		<del>g. esprime parere sulla congruità scientifica delle richieste di inquadramento al Dipartimento presentate da docenti e ricercatori.</del>
3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.	3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.	
4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2, con l'esclusione del punto alla lettera c., e con l'esclusione del punto alla lettera b., fatta eccezione per le proposte di modifica dei corsi di studio di primo, di secondo e di terzo ciclo.	4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2.	<del>4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2. con l'esclusione del punto alla lettera c., e con l'esclusione del punto alla lettera b., fatta eccezione per le proposte di modifica dei corsi di studio di primo, di secondo e di terzo ciclo.</del>
5. Il Consiglio di Dipartimento è convocato, di norma con sette giorni di preavviso, ogni qual volta se ne presenti la necessità o quando almeno un terzo degli aventi diritto ne faccia motivata richiesta.		<del>5. Il Consiglio di Dipartimento è convocato, di norma con sette giorni di preavviso, ogni qual volta se ne presenti la necessità o quando almeno un terzo degli aventi diritto ne faccia motivata richiesta.</del>
	5. Il Consiglio di Dipartimento può delegare gli atti sull'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a) <b>del presente articolo</b> ad un suo componente, responsabile, ai sensi dell'art. 16 15, <del>comma 3</del> o dell'art. 15 <del>comma 3</del> <b>16 comma 3 del presente regolamento</b> , delle risorse finalizzate e assegnate all'Unità Organizzativa di Sede o alle articolazioni dipartimentali, la cui gestione amministrativa e contabile sia stata affidata all'Amministrazione di Campus.	<b>5 bis.</b> Il Consiglio di Dipartimento può delegare gli atti sull'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a) <b>del presente articolo</b> ad un suo componente, responsabile, ai sensi dell'art. 16 15, <del>comma 3</del> o dell'art. 15 <del>comma 3</del> <b>16 comma 3 del presente regolamento</b> , delle risorse finalizzate e assegnate all'Unità Organizzativa di Sede o alle articolazioni dipartimentali, la cui gestione amministrativa e contabile sia stata affidata all'Amministrazione di Campus.
<b>Articolo 10 (Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)</b>	<b>Articolo 10 (Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)</b>	
1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.	1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.	
2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento.	2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento. <b>Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.</b>	2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento. <b>Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.</b>

3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.	3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.	
4. Le rappresentanze durano in carica un triennio. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti.	4. Le rappresentanze durano in carica un triennio <b>dalla proclamazione degli eletti</b> . In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti. <b>Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si può procedere con elezioni suppletive.</b>	4. Le rappresentanze durano in carica un triennio <b>dalla proclamazione degli eletti</b> . In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti. <b>Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si può procedere con elezioni suppletive.</b>
5. Ha diritto all'elettorato passivo il personale tecnico amministrativo che ha manifestato formalmente la propria disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento entro termini temporali congrui rispetto alla data delle elezioni. Chi ha manifestato tale disponibilità non può far parte del seggio elettorale.	5. Ha diritto all'elettorato passivo il personale tecnico amministrativo che ha manifestato formalmente la propria disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento. Chi ha manifestato tale disponibilità non può far parte del seggio elettorale. <b>Ha diritto all'elettorato attivo e passivo il personale tecnico amministrativo del Dipartimento. La candidatura è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito nel bando di indizione. Il personale tecnico amministrativo che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale.</b>	5. Ha diritto all'elettorato passivo il personale tecnico amministrativo che ha manifestato formalmente la propria disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento. Chi ha manifestato tale disponibilità non può far parte del seggio elettorale. <b>Ha diritto all'elettorato attivo e passivo il personale tecnico amministrativo del Dipartimento. La candidatura è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito nel bando di indizione. Il personale tecnico amministrativo che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale.</b>
	6. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza.	6. Ciascun elettore può esprimere <b>uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza.</b>
	<del>Le disposizioni dell'articolo trovano applicazione per tutti i Dipartimenti, indipendentemente dalla articolazione del Regolamento di funzionamento del singolo Dipartimento.</del>	
<b>Articolo 11 (Elezioni dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)</b>	<b>Articolo 11 (Elezioni dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)</b>	
1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca si applicano le disposizioni precedenti relative al personale tecnico amministrativo nei limiti della compatibilità.	1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca, si applicano le seguenti disposizioni:	1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca, si applicano le <b>seguenti</b> disposizioni <del>precedenti relative al personale tecnico amministrativo nei limiti della compatibilità:</del>

	a) le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio <b>dalla proclamazione degli eletti</b> e si esercitano nei Consigli dei Dipartimenti in cui sono inquadrati i relativi tutor;	<b>a) le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio dalla proclamazione degli eletti e si esercitano nei Consigli dei Dipartimenti in cui sono inquadrati i relativi tutor;</b>
	b) ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno 6 mesi a decorrere dalla data dell'elezione;	<b>b) ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno 6 mesi a decorrere dalla data dell'elezione;</b>
	c) la candidatura dell'assegnista è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito dal Dipartimento. L'assegnista che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale;	<b>c) la candidatura dell'assegnista è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito dal Dipartimento. L'assegnista che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale;</b>
	d) ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza;	<b>d) ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza;</b>
	e) la votazione è valida se ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto;	<b>e) la votazione è valida se ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto;</b>
	f) sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti previsti dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento. <b>Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.</b>	<b>f) sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti previsti dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.</b>
	g) in caso di parità di voti è eletto l'assegnista il cui rapporto contrattuale, ivi inclusi i rinnovi contrattuali, garantisca una permanenza maggiore nella rappresentanza. In caso di ulteriore parità si individua il più giovane d'età. Da ultimo, in caso si rilevi ancora una situazione di parità, si procede con sorteggio;	<b>g) in caso di parità di voti è eletto l'assegnista il cui rapporto contrattuale, ivi inclusi i rinnovi contrattuali, garantisca una permanenza maggiore nella rappresentanza. In caso di ulteriore parità si individua il più giovane d'età. Da ultimo, in caso si rilevi ancora una situazione di parità, si procede con sorteggio;</b>
	h) in caso di cessazione/scadenza del contratto di assegno si procede all'integrazione della rappresentanza per il residuo del mandato, secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si procede con elezioni suppletive <del>indette da tenersi</del> trascorsi 45 giorni dalla cessazione/scadenza.	<b>h) in caso di cessazione/scadenza del contratto di assegno si procede all'integrazione della rappresentanza per il residuo del mandato, secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si procede con elezioni suppletive indette trascorsi 45 giorni dalla cessazione/scadenza.</b>

2. Le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio.		<del>2. Le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio.</del>
3. L'elettorato passivo coincide con quello attivo.		<del>3. L'elettorato passivo coincide con quello attivo.</del>
	<del>Le disposizioni dell'articolo trovano applicazione per tutti i Dipartimenti, indipendentemente dalla articolazione del Regolamento di funzionamento del singolo Dipartimento.</del>	
<b>Articolo 12 (Elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)</b>	<b>Articolo 12 (Elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)</b>	<b>Articolo 12 (Elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)</b>
Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo.	Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche. <del>per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo.</del>	Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche. <del>per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo.</del>
<b>Articolo 13 (La Giunta)</b>	<b>Articolo 13 (La Giunta di Dipartimento)</b>	<b>Articolo 13 (La Giunta di Dipartimento)</b>
1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento, su tutte le questioni e le materie che non siano di competenza esclusiva del Consiglio di Dipartimento (Articolo 9) e su quelle che non siano di competenza del Direttore (Articolo 6), nel rispetto della normativa d'Ateneo.	1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.	1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento. <del>su tutte le questioni e le materie che non siano di competenza esclusiva del Consiglio di Dipartimento (Articolo 9) e su quelle che non siano di competenza del Direttore (Articolo 6), nel rispetto della normativa d'Ateneo.</del>
2. La Giunta è composta da:	2. La Giunta è composta da:	
a. il Direttore, che la presiede;	a. il Direttore, che la presiede;	
b. il Vicedirettore;	b. il Vicedirettore;	
c. i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede (se presenti);	c. i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede (se presenti);	
d. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario;	d. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario;	
e. 9 professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce	e. da 3 a 9 (METTERE NUMERO) professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce in modo che siano rappresentati anche professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio;	e. 9 professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce <b>in modo che siano rappresentati anche professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio;</b>
f. 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;	f. da 1 a 2 (METTERE NUMERO) rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;	
g. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;	g. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;	

h. 3 professori e ricercatori designati dal Direttore che svolgeranno il ruolo di coordinatori negli ambiti della Ricerca, Didattica, Logistica-spazi-servizi.	h. fino a un massimo di 3 professori e ricercatori (METTERE NUMERO) designati secondo le seguenti modalità..... ..... .....	h. 3 professori e ricercatori designati dal Direttore <del>che svolgeranno il ruolo di coordinatori negli ambiti della Ricerca, Didattica, Logistica spazi-servizi.</del> <b>tra i Coordinatori delle Commissioni Consultive;</b>
	<b>i. 1 rappresentante, con diritto di voto, degli assegnisti di ricerca in Consiglio di Dipartimento (FACOLTATIVO).</b>	<b>i. 1 rappresentante, con diritto di voto, degli assegnisti di ricerca in Consiglio di Dipartimento</b>
3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g., avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.	3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g., <b>i</b> , avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti (SE INSERITA LETTERA I).	3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g., <b>i</b> , avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.
4. Il mandato della Giunta è triennale e coincide con quello del Direttore.	4. Il mandato della Giunta è triennale. <b>Per la componente di cui alle precedenti lettere e.,h., il mandato coincide con quello del Direttore. Per la componente di cui alle lettere f, g, i (se inserita lettera i) il mandato è legato alla durata della rappresentanza in Consiglio di Dipartimento.</b>	4. Il mandato della Giunta è triennale. <b>Per la componente di cui alle precedenti lettere e.,h., il mandato coincide con quello del Direttore. Per la componente di cui alle lettere f, g, i (se inserita lettera i) il mandato è legato alla durata della rappresentanza in Consiglio di Dipartimento.</b>
5. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.	5. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.	
6. Le candidature a membro di Giunta sono obbligatorie e devono essere presentate entro termini temporali congrui rispetto alla data delle elezioni.		6. Le candidature a membro di Giunta sono <b>individuali</b> e obbligatorie e devono essere presentate entro termini temporali congrui rispetto alla data delle elezioni.
<b>PARTE II- ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE</b>	<b>PARTE II- ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE</b>	<b>PARTE II- ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE</b>
	<u>I Dipartimenti che hanno più sedi con i requisiti previsti dallo Statuto d'Ateneo devono inserire le norme sulle Unità Organizzative di Sede</u>	
<b>Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)</b>	<b>Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)</b>	<b>Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)</b>
1. Il Dipartimento di Fisica e Astronomia, al fine di coordinare le attività svolte sulle diverse sedi, può organizzare al suo interno Unità Organizzative di Sede.	1. Il Dipartimento di ....., al fine di coordinare le attività svolte sulle diverse sedi, organizza al suo interno una Unità Organizzativa di Sede a ....., una a ....., una a .....	
Fanno parte delle Unità Organizzative di Sede i professori e ricercatori che in essa assolvono i propri obblighi di servizio derivanti anche dal precedente incardinamento per sede di servizio nelle Facoltà.	Fanno parte delle Unità Organizzative di Sede i professori e ricercatori che in essa <b>e hanno la propria sede di servizio. assolvono i propri obblighi di servizio derivanti anche dal precedente incardinamento per sede di servizio nelle Facoltà.</b>	Fanno parte delle Unità Organizzative di Sede i professori e ricercatori che in essa <b>e hanno la propria sede di servizio. assolvono i propri obblighi di servizio derivanti anche dal precedente incardinamento per sede di servizio nelle Facoltà.</b>
2. L'Unità Organizzativa di Sede	2. L'Unità Organizzativa di Sede	

a. riceve e gestisce le risorse (budget) per il funzionamento assegnate dal Consiglio di Dipartimento;	a. riceve e gestisce le risorse (budget) per il funzionamento assegnate dal Consiglio di Dipartimento;	
b. esercita l'autonomia gestionale, rispettando l'unitarietà degli indirizzi scientifici e didattici del Dipartimento, senza organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento.	b. esercita l'autonomia gestionale, rispettando l'unitarietà degli indirizzi scientifici e didattici del Dipartimento, senza organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento.	
3. Nei casi in cui non esistano i requisiti statutari che di norma permettono a un Dipartimento di istituire una Unità Organizzativa di Sede, i professori e i ricercatori inquadrati nel Dipartimento che assolvono ai propri obblighi didattici in sedi diverse da quella della sede amministrativa del proprio Dipartimento per qualsiasi esigenza gestionale, di norma, fanno riferimento a tale sede amministrativa.	3. Nei casi in cui non esistano i requisiti statutari che di norma permettono a un Dipartimento di istituire una Unità Organizzativa di Sede, i professori e i ricercatori inquadrati nel Dipartimento che assolvono ai propri obblighi didattici in sedi diverse da quella della sede amministrativa del proprio Dipartimento per qualsiasi esigenza gestionale, di norma, fanno riferimento a tale sede amministrativa.	
<b>Articolo 15 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)</b>	<b>Articolo 15 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)</b>	
1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori che hanno sede di servizio nella sede, di norma congiuntamente al Direttore e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta.	<b>1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori che fanno parte di tale unità, di norma congiuntamente al Direttore, e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta.</b>  <b>OVVERO (SCEGLIERE una delle OPZIONI)</b>  <b>1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dai componenti del Consiglio di Dipartimento che fanno parte dell'Unità stessa, di norma congiuntamente al Direttore e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta</b>	1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori che <del>hanno sede di servizio nella sede</del> <b>fanno parte di tale unità</b> , di norma congiuntamente al Direttore, e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta.
In prima applicazione di questo Regolamento, il mandato del Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede, scade nello stesso tempo del mandato del Direttore.	In prima applicazione di questo Regolamento, il mandato del Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede, scade nello stesso tempo del mandato del Direttore.	
2. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede	2. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede	

a. in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di Dipartimento, coordina le attività didattiche e scientifiche svolte nella sede, adottando le opportune forme di consultazione dei membri della medesima Unità Organizzativa di Sede e in coerenza con gli indirizzi del Direttore definisce i livelli dei servizi;	a. in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di Dipartimento, coordina le attività didattiche e scientifiche svolte nella sede, adottando le opportune forme di consultazione dei membri della medesima Unità Organizzativa di Sede e in coerenza con gli indirizzi del Direttore definisce i livelli dei servizi;	
b. partecipa al Consiglio di Campus in qualità di componente di diritto;	b. partecipa al Consiglio di Campus in qualità di componente di diritto;	
c. partecipa alle attività della Giunta del Dipartimento in qualità di componente di diritto;	c. partecipa alle attività della Giunta del Dipartimento in qualità di componente di diritto;	
d. ha compiti istruttori sulle risorse esterne all'Ateneo e che possono essere destinate al funzionamento della sede;	d. ha compiti istruttori sulle risorse esterne all'Ateneo e che possono essere destinate al funzionamento della sede;	
e. sovrintende all'impiego delle risorse assegnate alla sede, supportato tecnicamente dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, afferente al Dipartimento, alla Scuola o al Campus, nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione d'Ateneo.	e. sovrintende all'impiego delle risorse assegnate alla sede, supportato tecnicamente dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, afferente al Dipartimento, <del>alla Scuola</del> o all' <b>Area di Campus</b> , nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione d'Ateneo.	e. sovrintende all'impiego delle risorse assegnate alla sede, supportato tecnicamente dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, afferente al Dipartimento, <del>alla Scuola</del> o all' <b>Area di Campus</b> , nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione d'Ateneo.
3. Tutte le Unità Organizzative di Sede hanno un Responsabile. Il Direttore del Dipartimento può svolgere il ruolo del Responsabile di una delle Unità Organizzative di Sede.	3. Tutte le Unità Organizzative di Sede hanno un Responsabile. Il Direttore del Dipartimento può svolgere il ruolo del Responsabile di una delle Unità Organizzative di Sede (specificare tale possibilità nel Regolamento).	
<b>Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)</b>	<b>Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)</b>	
1. Il Dipartimento si può articolare in varie forme organizzative, sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento e con le attività di Ricerca e di Didattica.	1. Il Dipartimento si può articolare in varie forme organizzative, sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento.	

<p>2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera espressa a maggioranza assoluta.</p>	<p>2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera espressa.</p>	
<p>3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all'Articolo 15, comma 2, lettera e. Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all'assetto dipartimentale.</p>	<p>3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all'Articolo 15, comma 2, lettera e. Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all'assetto dipartimentale.</p>	
	<p><b>16 bis (Commissione paritetica - composizione)</b></p>	
	<p><b>1. Presso ogni Dipartimento che sia di riferimento per i corsi di studio non riferiti a una Scuola è istituita una Commissione Paritetica docenti-studenti che viene rinnovata ogni tre anni.</b></p>	
	<p><b>2. La Commissione Paritetica è costituita da un minimo di 6 e da un massimo di 20 componenti, pariteticamente divisi tra docenti e studenti. La Commissione è presieduta dal Direttore del Dipartimento, o da suo delegato, che propone al Consiglio di Dipartimento i membri della componente docente. La proposta della componente docente deve tenere conto di un'adeguata rappresentanza di ruolo e sede di servizio. La componente studentesca deve tener conto dei cicli di studio e sedi delle attività didattiche.</b></p>	

	<p><b>3. Gli studenti della Commissione Paritetica sono prioritariamente eletti tra i rappresentanti degli studenti nel consiglio di dipartimento e, in subordine, nei consigli di corsi di studio di riferimento del Dipartimento, individuati dagli stessi studenti componenti dei medesimi consigli, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all'art. 16, comma 7 dello Statuto di Ateneo. Ove necessario per la composizione paritetica della commissione, il Dipartimento può inoltre richiedere la disponibilità a far parte della commissione paritetica agli studenti non rappresentanti ma presenti nelle graduatorie elettorali e, in ultima istanza, agli studenti iscritti ai corsi di studio riferiti al Dipartimento.</b></p>	
	<p><b>16 ter (Commissione paritetica - funzioni)</b></p>	
	<p><b>1. La Commissione:</b></p>	
	<p><b>a. ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l'offerta formativa, la qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti;</b></p>	
	<p><b>b. formula pareri sull'istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta formativa;</b></p>	
	<p><b>c. può avanzare al consiglio del Dipartimento proposte sulle questioni pertinenti la didattica e sull'allocazione della dotazione finanziaria di cui all'art. 16 comma 11 dello statuto di Ateneo.</b></p>	
	<p><b>d. redige una relazione annuale sulle attività didattiche dei corsi di studio di cui il Dipartimento è di riferimento, tenuto conto del rapporto annuale di autovalutazione dei rispettivi dipartimenti di riferimento dei corsi di studio.</b></p>	
	<p><b>2. I pareri di cui al comma 1 del presente articolo si intendono acquisiti se non espressi entro (.....inserire i giorni) dalla trasmissione alla commissione del testo della proposta.</b></p>	

	<b>3. per la gestione dell'attività la commissione paritetica può avvalersi di sottocommissioni di sede di cui facciano parte componenti della commissione paritetica. Tutte le deliberazioni spettano comunque alla commissione paritetica plenaria.</b>	
	<b>Art.16 quater (Rapporti con i Corsi di Studio)</b>	<b>Art.16 bis (Rapporti con i Corsi di Studio)</b>
	<b>I consigli di corso di studio esprimono ai dipartimenti proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici e in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto. I Dipartimenti trasmettono alla Scuola gli elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.</b>	<b>I consigli di corso di studio esprimono ai dipartimenti proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici e in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto. I Dipartimenti trasmettono alla Scuola gli elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.</b>
<b>PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA</b>	
<b>Articolo 17 (Fondi e gestione)</b>	<b>Articolo 17 (Fondi e gestione)</b>	
1. Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità.	1. Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità.	
2. La gestione delle entrate e delle spese sono disciplinate dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, spese in economia e organizzazione dei servizi.	2. La gestione delle entrate e delle spese <del>sono disciplinate</del> è <b>disciplinata</b> dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, <del>spese in economia</del> <b>acquisti</b> e organizzazione dei servizi.	2. La gestione delle entrate e delle spese <del>sono disciplinate</del> è <b>disciplinata</b> dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, <del>spese in economia</del> <b>acquisti</b> e organizzazione dei servizi.
	<b>3. Le modalità di contribuzione dei Dipartimenti alle spese sostenute dalle eventuali Scuole per le attività di raccordo sono definite dal Consiglio di Amministrazione, tenendo in adeguato conto le esigenze delle sedi territoriali.</b>	<b>3. Le modalità di contribuzione dei Dipartimenti alle spese sostenute dalle eventuali Scuole per le attività di raccordo sono definite dal Consiglio di Amministrazione, tenendo in adeguato conto le esigenze delle sedi territoriali.</b>
<b>PARTE IV - NORME FINALI</b>	<b>PARTE IV - NORME FINALI</b>	
<b>Articolo 18 (Validità delle sedute)</b>	<b>Articolo 18 (Validità delle sedute)</b>	
1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.	1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.	
2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:	2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:	
a. forme di consultazione sincrone;	a. forme di consultazione sincrone;	
b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.	b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.	

	3. Sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente, o al ruolo equivalente le seguenti delibere:	<b>3. Sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente, o al ruolo equivalente le seguenti delibere:</b>
	- proposta di copertura ruoli di professori, limitatamente alla fase disciplinata dall'art. 2 comma 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con Decreto Rettorale n. 977 del 9 dicembre 2013;	<b>- proposta di copertura ruoli di professori, limitatamente alla fase disciplinata dall'art. 2 comma 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con Decreto Rettorale n. 977 del 9 dicembre 2013;</b>
	- proposta di chiamata di professori;	<b>- proposta di chiamata di professori;</b>
	- stato giuridico del personale docente, gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato e del rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato, delibere nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori.	<b>- stato giuridico del personale docente, gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato e del rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato, delibere nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori.</b>
	4. Sono assunte in composizione ristretta alle fasce dei professori le delibere che riguardano la proposta di chiamata dei ricercatori a tempo determinato.	<b>4. Sono assunte in composizione ristretta alle fasce dei professori le delibere che riguardano la proposta di chiamata dei ricercatori a tempo determinato.</b>
	<del>Le disposizioni dell'articolo trovano applicazione per tutti i Dipartimenti, indipendentemente dalla articolazione del Regolamento di funzionamento del singolo Dipartimento.</del>	
<b>Articolo 19 (Rappresentanza nel Consiglio delle Scuole di riferimento)</b>	<b>Articolo 19 (Rappresentanza nel Consiglio delle eventuali Scuole di riferimento)</b>	<b>Articolo 19 (Rappresentanza nel Consiglio delle eventuali Scuole di riferimento)</b>
Il consiglio di Dipartimento, nella composizione limitata ai professori e ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di organi della Scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole di riferimento, su proposta del Direttore. La proposta è formulata secondo i criteri di cui all'art. 7 del DR n. 743/2012.	Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai Professori e Ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di Organi della Scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti dei professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole <del>di riferimento</del> <b>cui eventualmente partecipano</b> , su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui <del>all'articolo 7 del D.R. n. 743/2012</del> <b>al vigente</b> Regolamento di funzionamento delle Scuole.	Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai Professori e Ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di Organi della Scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti dei professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole <b>cui eventualmente partecipano</b> , su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui <del>all'articolo 7 del D.R. n. 743/2012</del> <b>al vigente</b> Regolamento di funzionamento delle Scuole.

	Le disposizioni dell'articolo trovano applicazione per tutti i Dipartimenti, indipendentemente dalla articolazione del Regolamento di funzionamento del singolo Dipartimento e compatibilmente con le formulazioni in esso recepite, fatte salve le specifiche disposizioni previste nei Regolamenti di funzionamento dei Dipartimenti di area medica.	
	<b>PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017</b>	<b>PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017</b>
	<b>Articolo 20 (Disposizioni transitorie e finali)</b>	<b>Articolo 20 (Disposizioni transitorie e finali)</b>
	<b>1. Le modifiche al presente regolamento tipo vengono emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al DR n. 739 del 28 giugno 2017.</b>	<b>1. Le modifiche al presente regolamento tipo vengono emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al DR n. 739 del 28 giugno 2017.</b>
	<b>2. I Dipartimenti adeguano conseguentemente i propri regolamenti.</b>	<b>2. Fatto salvo il periodo minimo previsto dallo Statuto, la eventuale partecipazione del Dipartimento ad una Scuola prosegue ininterrottamente. Nel caso in cui tale partecipazione venga successivamente meno, su iniziativa del Dipartimento e previa delibera degli Organi Accademici, il nuovo assetto si realizza decorso un intero anno accademico dalla delibera medesima.</b>
	<b>3. Fatto salvo il periodo minimo previsto dallo Statuto, la eventuale partecipazione del Dipartimento ad una Scuola prosegue ininterrottamente. Nel caso in cui tale partecipazione venga successivamente meno, su iniziativa del Dipartimento e previa delibera degli Organi Accademici, il nuovo assetto si realizza decorso un intero anno accademico dalla delibera medesima.</b>	<b>3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento l'eventuale commissione paritetica costituita ed operante nelle more dell'adeguamento del presente regolamento al regolamento tipo, viene integrata, ove necessario, secondo le disposizioni di cui al presente regolamento.</b>
	<b>4. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 2 del presente articolo, si applica il presente Regolamento tipo nonché il regolamento del singolo Dipartimento in quanto con esso compatibile.</b>	

	<p><b>5. Dall'entrata in vigore delle modifiche al presente regolamento emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al DR n. 739 del 28 giugno 2017, è costituita, ove necessaria, una commissione paritetica di dipartimento composta da minimo 3 docenti, in cui sia compreso il Direttore di Dipartimento o un suo delegato e minimo 3 studenti, tutti individuati secondo le modalità previste all'art. 16 bis del presente regolamento. Tale commissione opera nelle more dell'adeguamento di cui al comma 2 del presente articolo e viene integrata secondo quanto previsto nei regolamenti dei singoli dipartimenti.</b></p>	
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

**ALLEGATO B al D.R. n. 2239/2019 del 25/11/2019 prot. n. 295525**

**Testo Coordinato del**

**Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Fisica e Astronomia**

(emanato con D.R. n. 851/31278 del 05/07/2012, modificato con D.R. n. 1387/51438 del 09/11/2012, D.R. n. 1660/114325 del 21/12/2015 e D.R. n. 2239/2019 del 25/11/2019)

**PARTE GENERALE**

**Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)**

1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di Fisica e Astronomia.
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, Department of Physics and Astronomy, e l'acronimo, DIFA, congiuntamente o disgiuntamente.
3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa a Bologna.

**Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)**

1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca scientifica e didattica nei Settori Scientifico-Disciplinari e nelle classi di laurea di riferimento di cui all'elenco previsto ai sensi dell'art. 16, comma 3, dello Statuto di Ateneo, approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi. Il Dipartimento partecipa alle attività di terza missione in attuazione degli indirizzi adottati dagli Organi Accademici.

- 
- 
- 1.bis L'elenco dei Settori Scientifico Disciplinari del Dipartimento è determinato con riferimento ai settori scientifico disciplinari di appartenenza dei Professori e Ricercatori in esso inquadrati. Le delibere degli Organi Accademici, su proposta motivata del Dipartimento, che autorizzano gli ingressi, le uscite e i cambiamenti dei Settori Scientifico disciplinari del Personale Docente e Ricercatore, e gli atti relativi alle cessazioni di tale personale producono ex se l'effetto integrativo/modificativo di tale elenco.
- 1ter. L'elenco delle classi di laurea di riferimento tiene conto dei Corsi di Studio riferiti al Dipartimento.
2. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate.
3. Il Dipartimento approva un piano triennale della didattica ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto. In coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola è concordata con la Scuola medesima. Qualora il Dipartimento sia di riferimento per corsi di studio non riferiti ad alcuna scuola e con solo riferimento alla didattica fornita o ricevuta da altri dipartimenti, concorda con questi ultimi la parte di piano triennale comune nella convenzione didattica di cui all'art. 19 bis dello Statuto.
4. Il Dipartimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, propone alla eventuale Scuola competente affinché esprima il parere di cui all'art. 18, comma 5, lett. a) dello Statuto di Ateneo, istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo. Laddove il Dipartimento ritenga di discostarsi dal parere della eventuale Scuola ne fornisce ampia e idonea motivazione supportata da ogni elemento utile.
- 4.bis Il Dipartimento provvede direttamente alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.
- 4.ter Il Dipartimento richiede parere al Consiglio di Campus interessato sulle proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus.
5. Il Dipartimento delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori.
6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle eventuali Scuole di riferimento. Il Dipartimento assicura l'impegno e la partecipazione necessarie al fine di favorire l'effettivo espletamento delle funzioni delle Scuole cui eventualmente partecipa.
7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento se delegate.

---

8. Il Dipartimento predispose un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati.

8.bis Il Dipartimento formula richieste di posti di professore e ricercatore al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle disponibilità previste dalla programmazione triennale del personale di Ateneo, operando secondo criteri di qualità e di equo sviluppo scientifico e didattico di tutte le sedi. Tali richieste devono inoltre essere avanzate in coerenza con i piani della ricerca e della didattica e con la pianificazione strategica di Ateneo. Formula altresì le proposte di chiamata di professori e ricercatori.

8.ter Il Dipartimento formula al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico amministrativo, spazi, strutture e risorse finanziarie, in coerenza con la programmazione e la pianificazione strategica di Ateneo, i piani triennali della ricerca e della didattica del Dipartimento di cui all'art. 2, commi 1 e 3, del presente Regolamento e delle responsabilità in materia di sicurezza;

8.quater Il Dipartimento promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.

8 quinquies Il Dipartimento propone l'istituzione delle strutture di cui all'art. 25 comma 1 dello Statuto di Ateneo.

9. *abrogato*

10. *abrogato*

11. *abrogato*

12. *abrogato*

### **Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)**

Il Dipartimento di Fisica e Astronomia svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative nell'ambito della Fisica e dell'Astrofisica.

### **Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)**

Il Dipartimento ha autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo.

## **PARTE I – ORGANI E COMPETENZE**

### **Articolo 5 (Organi del Dipartimento)**

Sono Organi del Dipartimento:

- a. Il Direttore;
- b. Il Consiglio;
- c. La Giunta.

### **Articolo 6 (Il Direttore di Dipartimento)**

---

1. Il Direttore è un professore, di norma ordinario, del Dipartimento, eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento.

Il Direttore:

- a) ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;
- b) presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali eventualmente il Dipartimento partecipa;
- c) indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore;
- d) individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse;
- e) propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
- f) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
- g) è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;
- h) formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico- amministrativo, spazi, strutture;
- i) indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, tenendo conto dell'art. 10, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e delle disposizioni del regolamento di organizzazione e delle delibere di attuazione degli Organi Accademici ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;
- j) Esercita l'autonomia negoziale nei termini previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di organizzazione e di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo.

k) *abrogata*

l) *abrogata*

1.bis La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Direttore di Dipartimento.

2. Il Direttore, inoltre:

- a. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;
- b. sovrintende all'attività di ricerca curandone la valutazione;
- c. sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti;

- 
- 
- d. mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche;
  - e. vista le proposte di budget, i documenti contabili d'esercizio e le relazioni di accompagnamento predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
  - f. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.
3. Il Direttore può delegare le funzioni indicate nel comma 2.
  4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

#### **Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)**

1. Ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
2. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
4. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.
5. L'elezione del Direttore è indetta dal decano del Consiglio di Dipartimento.
6. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ai fini della validità dell'elezione è necessaria la presentazione di una formale candidatura nei termini indicati nel bando di indizione dell'elezione.

#### **Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)**

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
  - a. il Direttore che lo presiede;
  - b. i professori e ricercatori in esso inquadrati;
  - c. il Responsabile amministrativo – gestionale, che assume le funzioni di segretario;
  - d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari al 10% (arrotondato per eccesso) dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento;
  - e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, di cui 3 del terzo ciclo, secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche.
  - f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in un numero pari a 3 secondo le modalità previste nell'art.11 del presente regolamento.
2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e/o didattiche nel Dipartimento o che siano

---

---

interessati alle attività del Dipartimento, con particolare riguardo agli Enti di Ricerca pubblici vigilati dal MIUR.

#### **Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)**

1. Il Consiglio di Dipartimento:

- a. approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;
- b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo, e le aree di attività di preminente interesse, nonché indica la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;
- c. Il Dipartimento approva ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto, un piano triennale della didattica in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola deve essere concordata con la medesima.
- d. propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti;
- e. programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;
- f. individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico- amministrativo;
- g. formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori;
- h. di concerto con gli altri Dipartimenti interessati propone l'attivazione, disattivazione, modifica e regolamentazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, previo parere della eventuale Scuola competente di cui all'art.18 comma 5, lettera a) dello Statuto di Ateneo.

Provvede direttamente, previo parere della commissione paritetica di riferimento, alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una eventuale Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.

In ogni caso, per le proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus richiede il parere al Consiglio di Campus interessato.

- h.bis* delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori;
- i. può delegare il coordinamento delle attività relative al terzo ciclo alla eventuale Scuola competente;
  - i.bis* approva la partecipazione a Scuole e la sottoscrizione di convenzioni ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo;
  - j. predispose un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati;
  - k. propone l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede;
  - l. propone l'istituzione delle strutture di cui all'Articolo 25, comma 1 dello Statuto d'Ateneo;
  - m. approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse;

- 
- 
- m.*bis* delibera il piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
  - n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica e tenendo conto delle attività di terza missione, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse, nella delibera di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;
  - o. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi;
  - p. designa, una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole a cui afferisce, tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, e secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo;
  - q. in seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento delle esigenze e specificità culturali, propone al Consiglio d'Amministrazione l'articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative di cui all'Articolo 16;
  - r. assegna il budget di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio d'Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento;
  - r.*bis* se necessario assegna il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all'Articolo 16 e designa se necessario il responsabile di cui all'Articolo 16, comma 3;
  - s. approva i documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del bilancio unico di Ateneo d'esercizio, inclusa la relazione illustrativa della gestione, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;
  - t. valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;
  - u. detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo;
  - v. *abrogata*
  - z. designa i componenti di cui all'art. 16 bis, comma 2, lett. b) della Commissione paritetica di Dipartimento, qualora presente.

2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:

- a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera u., comma 1.
- b. *abrogata*
- c. *abrogata*
- d. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;

- 
- 
- e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo le norme e i regolamenti di Ateneo vigenti;
  - f. *abrogata*
  - g. *abrogata*

3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.

4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2.

5. *abrogato*

5 bis Il Consiglio di Dipartimento può delegare gli atti sull'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a) **del presente articolo** ad un suo componente, responsabile, ai sensi dell'art. 15 o dell'art. 16 comma 3 del presente regolamento, delle risorse finalizzate e assegnate all'Unità Organizzativa di Sede o alle articolazioni dipartimentali, la cui gestione amministrativa e contabile sia stata affidata all'Amministrazione di Campus.

#### **Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)**

1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.
2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.
3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.
4. Le rappresentanze durano in carica un triennio dalla proclamazione degli eletti. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si può procedere con elezioni suppletive.
5. Ha diritto all'elettorato passivo il personale tecnico amministrativo che ha manifestato formalmente la propria disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento. Chi ha manifestato tale disponibilità non può far parte del seggio elettorale. Ha diritto all'elettorato attivo e passivo il personale tecnico amministrativo del Dipartimento. La candidatura è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito nel bando di indizione. Il personale tecnico amministrativo che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale.
6. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza.

#### **Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)**

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca, si applicano le seguenti disposizioni:

- 
- 
- a. le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio dalla proclamazione degli eletti e si esercitano nei Consigli dei Dipartimenti in cui sono inquadrati i relativi tutor;
  - b. ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno 6 mesi a decorrere dalla data dell'elezione;
  - c. la candidatura dell'assegnista è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito dal Dipartimento. L'assegnista che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale;
  - d. ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza;
  - e. la votazione è valida se ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto;
  - f. sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti previsti dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.
  - g. in caso di parità di voti è eletto l'assegnista il cui rapporto contrattuale, ivi inclusi i rinnovi contrattuali, garantisca una permanenza maggiore nella rappresentanza. In caso di ulteriore parità si individua il più giovane d'età. Da ultimo, in caso si rilevi ancora una situazione di parità, si procede con sorteggio;
  - h. in caso di cessazione/scadenza del contratto di assegno si procede all'integrazione della rappresentanza per il residuo del mandato, secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si procede con elezioni suppletive indette trascorsi 45 giorni dalla cessazione/scadenza.

## 2. *abrogato*

### **Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)**

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche.

### **Articolo 13 (La Giunta di Dipartimento)**

1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.
2. La Giunta è composta da:
  - a. il Direttore, che la presiede;
  - b. il Vicedirettore;
  - c. i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede (se presenti);
  - d. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario;
  - e. 9 professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce in modo che siano rappresentati anche professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio;

- 
- 
- f. 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
  - g. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
  - h. 3 professori e ricercatori designati dal Direttore, tra i coordinatori delle commissioni consultive;
  - i. 1 rappresentante, con diritto di voto, degli assegnisti di ricerca in Consiglio di Dipartimento.
3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g., i, avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.
  4. Il mandato della Giunta è triennale. Per la componente di cui alle precedenti lettere e.,h., il mandato coincide con quello del Direttore. Per la componente di cui alle lettere f, g, i (se inserita lettera i) il mandato è legato alla durata della rappresentanza in Consiglio di Dipartimento.
  5. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.
  6. Le candidature a membro di Giunta sono individuali obbligatorie e devono essere presentate entro termini temporali congrui rispetto alla data delle elezioni.

## **PARTE II- ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE**

### **Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)**

1. Il Dipartimento di Fisica e Astronomia, al fine di coordinare le attività svolte sulle diverse sedi, può organizzare al suo interno Unità Organizzative di Sede.  
Fanno parte delle Unità Organizzative di Sede i professori e ricercatori che in esse hanno la propria sede di servizio.
2. L'Unità Organizzativa di Sede:
  - a. riceve e gestisce le risorse (budget) per il funzionamento assegnate dal Consiglio di Dipartimento;
  - b. esercita l'autonomia gestionale, rispettando l'unitarietà degli indirizzi scientifici e didattici del Dipartimento, senza organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento.
3. Nei casi in cui non esistano i requisiti statuari che di norma permettono a un Dipartimento di istituire una Unità Organizzativa di Sede, i professori e i ricercatori inquadrati nel Dipartimento che assolvono ai propri obblighi didattici in sedi diverse da quella della sede amministrativa del proprio Dipartimento per qualsiasi esigenza gestionale, di norma, fanno riferimento a tale sede amministrativa.

### **Articolo 15 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)**

1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori che fanno parte di tale unità, di norma congiuntamente al Direttore, e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta.  
In prima applicazione di questo Regolamento, il mandato del Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede, scade nello stesso tempo del mandato del Direttore.

- 
- 
2. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede:
    - a. in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di Dipartimento, coordina le attività didattiche e scientifiche svolte nella sede, adottando le opportune forme di consultazione dei membri della medesima Unità Organizzativa di Sede e in coerenza con gli indirizzi del Direttore definisce i livelli dei servizi;
    - b. partecipa al Consiglio di Campus in qualità di componente di diritto;
    - c. partecipa alle attività della Giunta del Dipartimento in qualità di componente di diritto;
    - d. ha compiti istruttori sulle risorse esterne all'Ateneo e che possono essere destinate al funzionamento della sede;
    - e. sovrintende all'impiego delle risorse assegnate alla sede, supportato tecnicamente dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, afferente al Dipartimento o all'Area di Campus, nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione d'Ateneo.
  3. Tutte le Unità Organizzative di Sede hanno un Responsabile. Il Direttore del Dipartimento può svolgere il ruolo del Responsabile di una delle Unità Organizzative di Sede.

#### **Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)**

1. Il Dipartimento si può articolare in varie forme organizzative, sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento e con le attività di Ricerca e di Didattica.
2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera espressa a maggioranza assoluta.
3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all'Articolo 15, comma 2, lettera e. Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all'assetto dipartimentale.

#### **Articolo 16 bis (Rapporti con i Corsi di Studio)**

I consigli di corso di studio esprimono ai dipartimenti proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici e in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto. I Dipartimenti trasmettono alla Scuola gli elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.

### **PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA**

---

---

**Articolo 17 (Fondi e gestione)**

1. Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità.
2. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, acquisti e organizzazione dei servizi.
3. Le modalità di contribuzione dei Dipartimenti alle spese sostenute dalle eventuali Scuole per le attività di raccordo sono definite dal Consiglio di Amministrazione, tenendo in adeguato conto le esigenze delle sedi territoriali.

**PARTE IV - NORME FINALI****Articolo 18 (Validità delle sedute)**

1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.
2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:
  - a. forme di consultazione sincrone;
  - b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.
3. Sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente, o al ruolo equivalente le seguenti delibere:
  - proposta di copertura ruoli di professori, limitatamente alla fase disciplinata dall'art. 2 comma 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con Decreto Rettorale n. 977 del 9 dicembre 2013;
  - proposta di chiamata di professori;
  - stato giuridico del personale docente, gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato e del rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato, delibere nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori.
4. Sono assunte in composizione ristretta alle fasce dei professori le delibere che riguardano la proposta di chiamata dei ricercatori a tempo determinato.

**Articolo 19 (Rappresentanze nei Consigli delle Scuole di riferimento)**

Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai Professori e Ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di Organi della Scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti dei professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole cui eventualmente partecipano, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui al vigente Regolamento di funzionamento delle Scuole.

---

---

**PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE  
REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI  
AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017**

**Articolo 20 (Disposizioni transitorie e finali)**

1. Le modifiche al presente regolamento tipo vengono emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al DR n. 739 del 28 giugno 2017.
2. Fatto salvo il periodo minimo previsto dallo Statuto, la eventuale partecipazione del Dipartimento ad una Scuola prosegue ininterrottamente.  
Nel caso in cui tale partecipazione venga successivamente meno, su iniziativa del Dipartimento e previa delibera degli Organi Accademici, il nuovo assetto si realizza decorso un intero anno accademico dalla delibera medesima.
3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento l'eventuale commissione paritetica costituita ed operante nelle more dell'adeguamento del presente regolamento al regolamento tipo, viene integrata, ove necessario, secondo le disposizioni di cui al presente regolamento.

---

**DECRETO RETTORALE N. 2240/2019 DEL 25/11/2019 PROT. N. 295595  
MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE  
DELL'EDUCAZIONE "GIOVANNI MARIA BERTIN"**

IL RETTORE

VISTI

- lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettoriale n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e s.m.i.;
- il Regolamento tipo di funzionamento dei Dipartimenti emanato con Decreto Rettoriale n. 371/2012 del 5 aprile 2012 e s.m.i.;
- il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin" emanato con Decreto Rettoriale n. 851/2012 del 5 luglio 2012;
- la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin" del 2 ottobre 2019, con la quale sono state proposte le modifiche del regolamento di funzionamento del Dipartimento, in adeguamento al Regolamento tipo di funzionamento dei dipartimenti;
- le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, rispettivamente del 29 ottobre 2019 e del 19 novembre 2019, con le quali sono state approvate le modifiche al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin" - EDU;

DECRETA

**Articolo 1**

**(Modifiche del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin" - EDU)**

1. Sono apportate, come approvate dagli Organi citati in premessa, le modificazioni al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin", emanato con Decreto Rettoriale n. 851/2012 del 5 luglio 2012, così come riportate nell'Allegato A) al presente Decreto Rettoriale, che ne costituisce parte integrante.

---

---

**Articolo 2**  
**(Testo Coordinato)**

1. Per una migliore lettura delle modifiche intervenute al Regolamento, si riporta in Allegato B) il testo coordinato a mero titolo informativo, privo di valore normativo.

**Articolo 3**  
**(Vigore)**

1. Le modificazioni di cui all'art. 1 del Presente Decreto Rettorale, inviato per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo, produrranno effetto il giorno successivo alla pubblicazione.

Bologna, 25 novembre 2019

IL RETTORE  
(Prof. Francesco Ubertini)

**ALLEGATO A al D.R. n. 2240/2019 del 25/11/2019 prot. n. 295595**

**Regolamento di Funzionamento del Dipartimento di Scienze dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin"**

PARTE GENERALE

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)

Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)

Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)

Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)

PARTE I – ORGANI E COMPETENZE

Articolo 5 (Organi del Dipartimento)

Articolo 6 (Il Direttore **di Dipartimento**)

Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)

Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)

Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)

Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)

Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)

Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)

Articolo 13 (La Giunta **di Dipartimento**)

PARTE II– ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE

Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)

Articolo 15 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)

Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)

**Articolo 16 bis (Commissione paritetica - composizione)**

**Articolo 16 ter (Commissione paritetica - funzioni)**

**Articolo 16 quater (Rapporti con i Corsi di Studio)**

PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 17 (Fondi e gestione)

## PARTE IV - NORME FINALI

Articolo 18 (Validità delle sedute)

Articolo 19 (Rappresentanza nel Consiglio delle **eventuali** Scuole di riferimento)

## PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEIO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017

Articolo 20 (Disposizioni transitorie e finali)

<b>Regolamento del Dipartimento EDU vigente</b>	<b>Regolamento tipo dei dipartimenti</b>	<b>Proposta di modifica del regolamento del Dipartimento EDU</b>
	<b>PARTE GENERALE</b>	
	<b>Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)</b>	
1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di Scienze dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin".	1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di..... .....	
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, Department of Education Studies "Giovanni Maria Bertin", e l'acronimo, EDU, congiuntamente o disgiuntamente.	2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, ..... e l'acronimo ..... congiuntamente o disgiuntamente.	
3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa presso la sede di Bologna.	3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa a ..... e si articola in Unità Organizzative nelle sedi di ..... e di .....	3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa <del>presso la sede di</del> a Bologna.
<b>Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)</b>	<b>Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)</b>	

<p>1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento (richiamati in allegato), approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi.</p>	<p>1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca scientifica e didattica nei Settori Scientifico-Disciplinari e nelle classi di laurea di riferimento di cui all'elenco previsto ai sensi dell'art. 16, comma 3, dello Statuto di Ateneo, approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi. Il Dipartimento partecipa alle attività di terza missione in attuazione degli indirizzi adottati dagli Organi Accademici.</p> <p>1bis. L'elenco dei Settori Scientifico Disciplinari del Dipartimento è determinato con riferimento ai settori scientifico disciplinari di appartenenza dei Professori e Ricercatori in esso inquadrati. Le delibere degli Organi Accademici, su proposta motivata del Dipartimento, che autorizzano gli ingressi, le uscite e i cambiamenti dei Settori Scientifico disciplinari del Personale Docente e Ricercatore, e gli atti relativi alle cessazioni di tale personale producono ex se l'effetto integrativo/modificativo di tale elenco.</p> <p>1ter. L'elenco delle classi di laurea di riferimento tiene conto dei Corsi di Studio riferiti al Dipartimento.</p>	<p>1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca <b>scientifica e di didattica</b> nei Settori Scientifico-Disciplinari e <b>nelle classi di laurea di riferimento (richiamati in allegato), di cui all'elenco previsto ai sensi dell'art. 16, comma 3, dello Statuto di Ateneo</b>, approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi. <b>Il Dipartimento partecipa alle attività di terza missione in attuazione degli indirizzi adottati dagli Organi Accademici.</b></p> <p><b>1bis. L'elenco dei Settori Scientifico Disciplinari del Dipartimento è determinato con riferimento ai settori scientifico disciplinari di appartenenza dei Professori e Ricercatori in esso inquadrati. Le delibere degli Organi Accademici, su proposta motivata del Dipartimento, che autorizzano gli ingressi, le uscite e i cambiamenti dei Settori Scientifico disciplinari del Personale Docente e Ricercatore, e gli atti relativi alle cessazioni di tale personale producono ex se l'effetto integrativo/modificativo di tale elenco.</b></p> <p><b>1ter. L'elenco delle classi di laurea di riferimento tiene conto dei Corsi di Studio riferiti al Dipartimento.</b></p>
<p>2. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di</p>	<p>2. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate.</p>	

consulenza e di ricerca comunque finanziate.		
<p>3. Il Dipartimento approva, per le parti di propria competenza, il piano triennale della didattica, lo trasmette alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica delle Scuole a cui afferisce.</p>	<p>3. Il Dipartimento approva un piano triennale della didattica ai sensi dell'art. 16 comma 2 lettera b) dello Statuto, in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola è concordata con la Scuola medesima. Qualora il Dipartimento sia di riferimento per corsi di studio non riferiti ad alcuna scuola e con solo riferimento alla didattica fornita o ricevuta da altri dipartimenti, concorda con questi ultimi la parte di piano triennale comune nella convenzione didattica di cui all'art. 19 bis dello Statuto.</p>	<p><del>3. Il Dipartimento approva, per le parti di propria competenza, il piano triennale della didattica ai sensi dell'art. 16 comma 2 lettera b) dello Statuto, lo trasmette alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica delle Scuole a cui afferisce.</del> <b>in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola è concordata con la Scuola medesima. Qualora il Dipartimento sia di riferimento per corsi di studio non riferiti ad alcuna scuola e con solo riferimento alla didattica fornita o ricevuta da altri dipartimenti, concorda con questi ultimi la parte di piano triennale comune nella convenzione didattica di cui all'art. 19 bis dello Statuto.</b></p>
<p>4. Il Dipartimento propone o concorre a proporre, con altri Dipartimenti, alle Scuole di riferimento l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e delle attività di formazione professionalizzante, secondo modalità definite nel Regolamento delle Scuole di riferimento.</p>	<p>4. Il Dipartimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, propone alla eventuale Scuola competente affinché esprima il parere di cui all'art. 18, comma 5, lett. a) dello Statuto di Ateneo, istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo. Laddove il Dipartimento ritenga di discostarsi dal parere della eventuale Scuola ne fornisce ampia e idonea motivazione supportata da ogni elemento utile.</p>	<p><del>4. Il Dipartimento propone o concorre a proporre, con altri Dipartimenti, alle Scuole di riferimento l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e delle attività di formazione professionalizzante, secondo modalità definite nel Regolamento delle Scuole di riferimento.</del> <b>Il Dipartimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, propone alla eventuale Scuola competente affinché esprima il parere di cui all'art. 18, comma 5, lett. a) dello Statuto di Ateneo, istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo. Laddove il Dipartimento ritenga di discostarsi dal parere della eventuale Scuola ne fornisce ampia e idonea motivazione supportata da ogni elemento utile.</b></p>

	4bis. Il Dipartimento provvede direttamente alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.	<b>4bis. Il Dipartimento provvede direttamente alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.</b>
	4 ter. Il Dipartimento richiede parere al Consiglio di Campus interessato sulle proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus.	<b>4 ter. Il Dipartimento richiede parere al Consiglio di Campus interessato sulle proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus.</b>
5. Il Dipartimento delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, anche a seguito di richieste di riesame da parte delle Scuole di riferimento, ai sensi all'Articolo 18, comma 5, lettera c. dello Statuto d'Ateneo, seguendo le procedure previste dal piano didattico triennale delle Scuole di riferimento.	5. Il Dipartimento delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori.	<del>5. Il Dipartimento delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, anche a seguito di richieste di riesame da parte delle Scuole di riferimento, ai sensi all'Articolo 18, comma 5, lettera e. dello Statuto d'Ateneo, seguendo le procedure previste dal piano didattico triennale delle Scuole di riferimento.</del> <b>Il Dipartimento delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori.</b>
6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle Scuole di riferimento.	6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle eventuali Scuole di riferimento. Il Dipartimento assicura l'impegno e la partecipazione necessarie al fine di favorire l'effettivo espletamento delle funzioni delle Scuole cui eventualmente partecipa.	6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle <b>eventuali</b> Scuole di riferimento. <b>Il Dipartimento assicura l'impegno e la partecipazione necessarie al fine di favorire l'effettivo espletamento delle funzioni delle Scuole cui eventualmente partecipa.</b>
7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento.	7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento se delegate.	7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento <b>se delegate.</b>

8. Il Dipartimento predisporre un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo individuando procedure collegiali e scientificamente fondate, e ne rende pubblici i risultati.	8. Il Dipartimento predisporre un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati.	8. Il Dipartimento predisporre un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dall'Ateneo <del>individuando procedure collegiali e scientificamente fondate</del> , e ne rende pubblici i risultati.
	8 bis. Il Dipartimento formula richieste di posti di professore e ricercatore al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle disponibilità previste dalla programmazione triennale del personale di Ateneo, operando secondo criteri di qualità e di equo sviluppo scientifico e didattico di tutte le sedi. Tali richieste devono inoltre essere avanzate in coerenza con i piani della ricerca e della didattica e con la pianificazione strategica di Ateneo. Formulano altresì le proposte di chiamata di professori e ricercatori.	<b>8 bis. Il Dipartimento formula richieste di posti di professore e ricercatore al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle disponibilità previste dalla programmazione triennale del personale di Ateneo, operando secondo criteri di qualità e di equo sviluppo scientifico e didattico di tutte le sedi. Tali richieste devono inoltre essere avanzate in coerenza con i piani della ricerca e della didattica e con la pianificazione strategica di Ateneo. Formulano altresì le proposte di chiamata di professori e ricercatori.</b>
	8 ter. Il Dipartimento formula al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico amministrativo, spazi, strutture e risorse finanziarie, in coerenza con la programmazione e la pianificazione strategica di Ateneo, i piani triennali della ricerca e della didattica del Dipartimento di cui all'art. 2, commi 1 e 3, del presente Regolamento e delle responsabilità in materia di sicurezza.	<b>8 ter. Il Dipartimento formula al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico amministrativo, spazi, strutture e risorse finanziarie, in coerenza con la programmazione e la pianificazione strategica di Ateneo, i piani triennali della ricerca e della didattica del Dipartimento di cui all'art. 2, commi 1 e 3, del presente Regolamento e delle responsabilità in materia di sicurezza.</b>
	8 quater. Il Dipartimento promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.	<b>8 quater. Il Dipartimento promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.</b>
	8 quinquies. Il Dipartimento propone l'istituzione delle strutture di cui all'art. 25 comma 1 dello Statuto di Ateneo.	<b>8 quinquies. Il Dipartimento propone l'istituzione delle strutture di cui all'art. 25 comma 1 dello Statuto di Ateneo.</b>
<b>Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)</b>	<b>Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)</b>	
Il Dipartimento di Scienze dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin" svolge, attraverso approcci	Il Dipartimento di.....svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e	

disciplinari, le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative rivolte ai seguenti ambiti: 1. Processi educativi e formativi nell'ambito della scuola, della extrascuola e della formazione professionale; 2. Educazione permanente e formazione continua in direzione dello sviluppo individuale e sociale, con attenzione al tema delle differenze; 3. Contesti e servizi volti a promuovere il benessere individuale e sociale e a prevenire e contrastare situazioni di disagio.	alle attività formative nell'ambito.....( <u>indicare sinteticamente in modo descrittivo gli ambiti scientifici</u> )	
<b>Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)</b>	<b>Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)</b>	
I Dipartimenti hanno autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo.	I Dipartimenti hanno autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo.	
<b>PARTE I – ORGANI E COMPETENZE</b>	<b>PARTE I – ORGANI E COMPETENZE</b>	
<b>Articolo 5 (Organi del Dipartimento)</b>	<b>Articolo 5 (Organi del Dipartimento)</b>	
Sono Organi del Dipartimento:	Sono Organi del Dipartimento:	
a. Il Direttore;	a. Il Direttore;	
b. Il Consiglio;	b. Il Consiglio;	
c. La Giunta.	c. La Giunta.	
<b>Articolo 6 (Il Direttore)</b>	<b>Articolo 6 (Il Direttore di Dipartimento)</b>	<b>Articolo 6 (Il Direttore di Dipartimento)</b>
1. Il Direttore è un professore del Dipartimento eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento e:	1. Il Direttore è un professore, di norma ordinario, del Dipartimento, eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento. Il Direttore:	1. Il Direttore è un professore, <b>di norma ordinario</b> , del Dipartimento, eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento <b>e: Il Direttore:</b>
a. ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;	a. ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;	

b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali il Dipartimento è afferente;	b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali eventualmente il Dipartimento partecipa;	b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali <b>eventualmente</b> il Dipartimento è <b>affacente</b> partecipa;
c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;	c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore;	c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore; <del>per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;</del>
d. individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse;	d. individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse;	
e. propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;	e. propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;	
f. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;	f. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;	
g. è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;	g. è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;	
h. formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico- amministrativo, spazi, strutture;	h. formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico- amministrativo, spazi, strutture;	
i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo sulla base delle disposizioni del regolamento di organizzazione ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;	i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, tenendo conto dell'art. 10, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e delle disposizioni del regolamento di organizzazione e delle delibere di attuazione degli Organi Accademici ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;	i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo <b>assegnato al Dipartimento, tenendo conto dell'art. 10, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e sulla base delle disposizioni del regolamento di organizzazione e delle delibere di attuazione degli Organi Accademici</b> ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;
j. nei rapporti contrattuali esprime la volontà a contrarre con o senza	j. Esercita l' autonomia negoziale nei termini previsti dalla	<del>j. nei rapporti contrattuali esprime la volontà a contrarre con o senza</del>

autorizzazione del Consiglio di Dipartimento nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di spese in economia e di contabilità.	normativa vigente e dai regolamenti di organizzazione e di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo.	<del>autorizzazione del Consiglio di Dipartimento nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di spese in economia e di contabilità.</del> <b>j. Esercita l' autonomia negoziale nei termini previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di organizzazione e di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo.</b>
	1bis.La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Direttore di Dipartimento.	<b>1bis.La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Direttore di Dipartimento.</b>
2. Il Direttore, inoltre:	2. Il Direttore, inoltre:	
a. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;	a. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;	
b. sovrintende all'attività di ricerca curandone la valutazione;	b. sovrintende all'attività di ricerca curandone la valutazione;	
c. sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti;	c. sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti;	
d. mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche;	d. mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche;	
e. vista il rendiconto finanziario predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;	e. vista le proposte di budget, i documenti contabili d'esercizio e le relazioni di accompagnamento predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;	e. <del>vista il rendiconto finanziario</del> <b>le proposte di budget, i documenti contabili d'esercizio e le relazioni di accompagnamento</b> predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
f. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.	f. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.	
3. Il Direttore può delegare le funzioni indicate nel comma 2.	3. Il Direttore può delegare le funzioni indicate nel comma 2.	
4. Il Direttore, sentita la Giunta di Dipartimento, nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.	4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.	4. Il Direttore, <del>sentita la Giunta di Dipartimento,</del> nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

<b>Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)</b>	<b>Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)</b>	
1. Ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto	1. Ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.	
2. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.	2. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.	
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.	3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.	
4. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.	4. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.	
	5. L'elezione del Direttore è indetta dal decano del Consiglio di Dipartimento.	<b>5. L'elezione del Direttore è indetta dal decano del Consiglio di Dipartimento.</b>
	6. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ai fini della validità dell'elezione è necessaria la presentazione di una formale candidatura nei termini indicati nel bando di indizione dell'elezione.	<b>6. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ai fini della validità dell'elezione è necessaria la presentazione di una formale candidatura nei termini indicati nel bando di indizione dell'elezione.</b>
	<b>OPPURE (IL REGOLAMENTO DEL SINGOLO DIPARTIMENTO RIPORTA UNA DELLE DUE FORMULAZIONI DEL COMMA 6)</b>	
	6. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ai fini della validità dell'elezione non è necessaria la presentazione di una formale candidatura.	
<b>Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)</b>	<b>Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)</b>	
1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:	1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:	
a. il Direttore che lo presiede;	a. il Direttore che lo presiede;	
b. i professori e ricercatori in esso inquadrati;	b. i professori e ricercatori in esso inquadrati;	
c. il Responsabile amministrativo – gestionale, che assume le funzioni di segretario;	c. il Responsabile amministrativo – gestionale, che assume le funzioni di segretario;	

d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari ad almeno il 10% dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento;	d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari ad almeno il 10% dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento;	
e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, di cui 2 del terzo ciclo, secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche.	e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, di cui 2 del terzo ciclo, secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche.	
f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in un numero di 3.	f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in un numero compreso da 1 a 3 (METTERE NUMERO) secondo le modalità previste nell'art.11 del presente regolamento.	f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in un numero di <b>3 secondo le modalità previste dall'art.11 del presente regolamento.</b>
2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento.	2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento.	
<b>Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)</b>	<b>Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)</b>	
1. Il Consiglio di Dipartimento:	1. Il Consiglio di Dipartimento:	
a) approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;	a. approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;	
b) approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale di Ateneo, indicando le attività di preminente interesse e la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;	b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo, e le aree di attività di preminente interesse, nonché indica la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;	b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale - <b>Piano Strategico</b> di Ateneo, <del>indicando</del> e le aree di attività di preminente interesse, <b>nonché indica</b> la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;
c) approva, per le parti di propria competenza, e trasmette alle Scuole a cui afferisce, un piano triennale della didattica, in coerenza con il Documento di	c. Il Dipartimento approva ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto, un piano triennale della didattica, in coerenza con il documento di Programmazione	c. <b>Il Dipartimento approva ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto, per le parti di propria competenza, e trasmette alle Scuole a cui afferisce un piano triennale</b>

Programmazione triennale d'Ateneo;	triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola deve essere concordata con la medesima.	della didattica, in coerenza con il documento di Programmazione triennale - <b>Piano Strategico</b> di Ateneo. <b>La parte relativa all'eventuale Scuola deve essere concordata con la medesima.</b>
d) propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti;	d. propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti;	
e) programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;	e. programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;	
f) individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico-amministrativo;	f. individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico-amministrativo;	
g) formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori;	g. formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori;	
h) interagisce con le Scuole di afferenza per la regolamentazione dei Corsi di Studio, secondo quanto previsto dai Regolamenti d'Ateneo pertinenti;	h. Di concerto con gli altri Dipartimenti interessati propone l'attivazione, disattivazione, modifica e regolamentazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, previo parere della eventuale Scuola competente di cui all'art.18 comma 5, lettera a) dello Statuto di Ateneo. Provvede direttamente, previo parere della commissione paritetica di riferimento, alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una eventuale Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta. In ogni caso, per le proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus richiede il parere al Consiglio di Campus interessato.	<del>h.interagisce con le Scuole di afferenza per la regolamentazione dei Corsi di Studio, secondo quanto previsto dai Regolamenti d'Ateneo pertinenti</del> <b>h. Di concerto con gli altri Dipartimenti interessati propone l'attivazione, disattivazione, modifica e regolamentazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, previo parere della eventuale Scuola competente di cui all'art.18 comma 5, lettera a) dello Statuto di Ateneo. Provvede direttamente, previo parere della commissione paritetica di riferimento, alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una eventuale Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta. In ogni caso, per le proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo</b>

		e terzo livello aventi sede nel Campus richiede il parere al Consiglio di Campus interessato.
	h bis) delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori;	<b>h bis) delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori;</b>
i. approva l'affidamento del coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca di propria competenza alle Scuole di afferenza;	i. può delegare il coordinamento delle attività relative al terzo ciclo alla eventuale Scuola competente.	<del>i. approva l'eventuale affidamento del coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca di propria competenza alle Scuole di afferenza;</del> <b>i. può delegare il coordinamento delle attività relative al terzo ciclo alla eventuale Scuola competente.</b>
	i bis. approva la partecipazione a Scuole e la sottoscrizione di convenzioni ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo;	<b>i bis. approva la partecipazione a Scuole e la sottoscrizione di convenzioni ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo;</b>
j. predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati;	j. predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati;	
k. propone l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede;	k. propone l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede;	
l. propone l'istituzione delle strutture di cui all'Articolo 25, comma 1 dello Statuto d'Ateneo;	l. propone l'istituzione delle strutture di cui all'Articolo 25, comma 1 dello Statuto d'Ateneo;	
m. approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse	m. approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse;	
	m bis) delibera il piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;	<b>m bis) delibera il piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;</b>
n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse e nelle	n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica e tenendo conto delle attività di terza missione, nonché nella	<b>n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica e tenendo conto delle attività di terza missione, nonché nella</b>

proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;	pianificazione e attribuzione di risorse, nella delibera di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;	pianificazione e attribuzione di risorse, <b>nella delibera di programmazione degli acquisti di beni e servizi</b> e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;
o. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi	o. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi;	
p. designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole a cui afferisce, tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, e secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo;	p. designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole a cui afferisce, tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, e secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo;	
q. in seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento delle esigenze e specificità culturali, propone al Consiglio d'Amministrazione l'articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative di cui all'Articolo 16;	q. in seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento delle esigenze e specificità culturali, propone al Consiglio d'Amministrazione l'articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative di cui all'Articolo 16;	
r. assegna il budget di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio di Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento;	r. assegna il budget di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio d'Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento;	
s. se necessario assegna il budget di funzionamento delle articolazioni organizzative di cui all'Articolo 16 e designa se necessario il responsabile di cui all'Articolo 16, comma 3;	s. se necessario assegna il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all'Articolo 16 e designa se necessario il responsabile di cui all'Articolo 16, comma 3;	
t. approva il rendiconto finanziario secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;	t. approva i documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del bilancio unico di Ateneo d'esercizio, inclusa la relazione illustrativa della gestione, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;	t. approva <del>il rendiconto finanziario</del> <b>i documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del bilancio unico di Ateneo d'esercizio, inclusa la relazione illustrativa della gestione</b> , secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;

u. valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;	u. valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;	
v. detta i criteri generali per l'autorizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo.	v. detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo.	
	z. designa i componenti di cui all'art. 16 bis, comma 2, lett. b) della Commissione paritetica di Dipartimento, qualora presente.	<b>z. designa i componenti di cui all'art. 16 bis, comma 2, lett. b) della Commissione paritetica di Dipartimento, qualora presente.</b>
2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:	2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:	
a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera v., comma 1;	a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera v., comma 1.	
b. propone alle Scuole di afferenza, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo, nonché delle attività di formazione professionalizzante;	b. abrogata	<del>b. propone alle Scuole di afferenza, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo, nonché delle attività di formazione professionalizzante;</del>
c. delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, in conformità con il piano triennale della didattica e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, fatte salve le esigenze di coordinamento con le Scuole di riferimento che confermano l'attribuzione di tali compiti;	c. abrogata	<del>e. delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, in conformità con il piano triennale della didattica e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, fatte salve le esigenze di coordinamento con le Scuole di riferimento che confermano l'attribuzione di tali compiti;</del>
d. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;	d. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;	
e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo i regolamenti vigenti;	e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo le norme e i regolamenti di Ateneo vigenti;	e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo <b>le norme</b> i regolamenti <b>di Ateneo</b> vigenti;
f. esprime i pareri di cui all'Articolo 18, comma 4 dello	f. abrogata	<del>f. esprime i pareri di cui all'Articolo 18, comma 4 dello Statuto d'Ateneo;</del>

Statuto d'Ateneo, relativi ai piani triennali delle Scuole.		<del>relativi ai piani triennali delle Scuole.</del>
3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.	3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.	
4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2.	4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2.	
	5. Il Consiglio di Dipartimento può delegare gli atti sull'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo ad un suo componente, responsabile, ai sensi dell'art. 15 o dell'art. 16 comma 3 del presente regolamento, delle risorse finalizzate e assegnate all'Unità Organizzativa di Sede o alle articolazioni dipartimentali, la cui gestione amministrativa e contabile sia stata affidata all'Amministrazione di Campus.	<b>5. Il Consiglio di Dipartimento può delegare gli atti sull'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo ad un suo componente, responsabile, ai sensi dell'art. 15 o dell'art. 16 comma 3 del presente regolamento, delle risorse finalizzate e assegnate all'Unità Organizzativa di Sede o alle articolazioni dipartimentali, la cui gestione amministrativa e contabile sia stata affidata all'Amministrazione di Campus.</b>
<b>Articolo 10 (Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)</b>	<b>Articolo 10 (Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)</b>	
1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.	1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.	
2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento.	2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.	2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento. <b>Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.</b>
3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.	3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.	
4. Le rappresentanze durano in carica un triennio. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti.	4. Le rappresentanze durano in carica un triennio dalla proclamazione degli eletti. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria	4. Le rappresentanze durano in carica un triennio <b>dalla proclamazione degli eletti.</b> In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti. <b>Nel caso in cui non vi sia</b>

	utile, si può procedere con elezioni suppletive.	<b>una graduatoria utile, si può procedere con elezioni suppletive.</b>
	5. Ha diritto all'elettorato attivo e passivo il personale tecnico amministrativo del Dipartimento. La candidatura è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito nel bando di indizione. Il personale tecnico amministrativo che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale.	<b>5. Ha diritto all'elettorato attivo e passivo il personale tecnico amministrativo del Dipartimento. La candidatura è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito nel bando di indizione. Il personale tecnico amministrativo che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale.</b>
	6.Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza	<b>6.Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza</b>
<b>Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)</b>	<b>Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)</b>	
1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca si applicano le disposizioni precedenti relative al personale tecnico amministrativo nei limiti della compatibilità.	1.Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca, si applicano le seguenti disposizioni:	1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca si applicano le <b>seguenti</b> disposizioni: <del>precedenti relative al personale tecnico amministrativo nei limiti della compatibilità.</del>
	a)le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio dalla proclamazione degli eletti e si esercitano nei Consigli dei Dipartimenti in cui sono inquadrati i relativi tutor;	<b>a)le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio dalla proclamazione degli eletti e si esercitano nei Consigli dei Dipartimenti in cui sono inquadrati i relativi tutor;</b>
	b)ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno 6 mesi a decorrere dalla data dell'elezione;	<b>b)ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno 6 mesi a decorrere dalla data dell'elezione;</b>
	c)la candidatura dell'assegnista è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito dal Dipartimento. L'assegnista che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale;	<b>c)la candidatura dell'assegnista è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito dal Dipartimento. L'assegnista che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di</b>

		<b>Dipartimento non può far parte del seggio elettorale;</b>
	d)ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza;	<b>d)ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza;</b>
	e)la votazione è valida se ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto;	<b>e)la votazione è valida se ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto;</b>
	f) sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti previsti dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti;	<b>f) sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti previsti dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti;</b>
	g) in caso di parità di voti è eletto l'assegnista il cui rapporto contrattuale, ivi inclusi i rinnovi contrattuali, garantisca una permanenza maggiore nella rappresentanza. In caso di ulteriore parità si individua il più giovane d'età. Da ultimo, in caso si rilevi ancora una situazione di parità, si procede con sorteggio;	<b>g) in caso di parità di voti è eletto l'assegnista il cui rapporto contrattuale, ivi inclusi i rinnovi contrattuali, garantisca una permanenza maggiore nella rappresentanza. In caso di ulteriore parità si individua il più giovane d'età. Da ultimo, in caso si rilevi ancora una situazione di parità, si procede con sorteggio;</b>
	h) in caso di cessazione/scadenza del contratto di assegno si procede all'integrazione della rappresentanza per il residuo del mandato, secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si procede con elezioni suppletive indette trascorsi 45 giorni dalla cessazione/scadenza.	<b>h) in caso di cessazione/scadenza del contratto di assegno si procede all'integrazione della rappresentanza per il residuo del mandato, secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si procede con elezioni suppletive indette trascorsi 45 giorni dalla cessazione/scadenza.</b>
2. Le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio.		<del>2. Le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio.</del>
<b>Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)</b>	<b>Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)</b>	
Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi	Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da	Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi

regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo.	appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche.	regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo.
<b>Articolo 13 (La Giunta)</b>	<b>Articolo 13 (La Giunta di Dipartimento)</b>	<b>Articolo 13 (La Giunta di Dipartimento)</b>
1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento	1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.	
2. La Giunta è composta da:	2. La Giunta è composta da:	
a. il Direttore, che la presiede;	a. il Direttore, che la presiede;	
b. il Vicedirettore;	b. il Vicedirettore;	
c. i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede (se presenti);	c. i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede (se presenti);	
d. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario;	d. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario;	
e. 9 professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce in modo che siano rappresentati anche i professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio;	e. da 3 a 9 (METTERE NUMERO) professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce in modo che siano rappresentati anche professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio;	
f. 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;	f. da 1 a 2 (METTERE NUMERO) rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;	
g. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;	g. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;	
	h. fino a un massimo di 3 professori e ricercatori (METTERE NUMERO) designati secondo le seguenti modalità..... .....	
	i. 1 rappresentante, con diritto di voto, degli assegnisti di ricerca in Consiglio di Dipartimento (FACOLTATIVO).	
3.L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g., avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.	3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g., <b>i</b> , avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti (SE INSERITA LETTERA I).	

4. Il mandato della Giunta è triennale e coincide con quello del Direttore.	4. Il mandato della Giunta è triennale. Per la componente di cui alle precedenti lettere e.,h., il mandato coincide con quello del Direttore. Per la componente di cui alle lettere f, g, i (se inserita lettera i) il mandato è legato alla durata della rappresentanza in Consiglio di Dipartimento.	4. Il mandato della Giunta è triennale. <b>Per la componente di cui alle precedenti lettere e.,h., il mandato coincide con quello del Direttore. Per la componente di cui alle lettere f, g, il mandato è legato alla durata della rappresentanza in Consiglio di Dipartimento.</b>
5. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.	5. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.	
<b>PARTE II- ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE</b>	<b>PARTE II- ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE</b>	
<b>Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)</b>	<b>Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)</b>	
1. Il Dipartimento di Scienze dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin" non organizza al suo interno Unità Organizzativa di Sede. Qualora in futuro vengano attivate, faranno parte delle Unità Organizzative di sede i professori e i ricercatori che in essa assolvono i propri obblighi di servizio derivanti anche dal precedente incardinamento per sede di servizio nelle Facoltà.	1. Il Dipartimento di ....., al fine di coordinare le attività svolte sulle diverse sedi, organizza al suo interno una Unità Organizzativa di Sede a ....., una a ....., una a .....	
	Fanno parte delle Unità Organizzative di Sede i professori e ricercatori che in essa hanno la propria sede di servizio.	
2. Qualora venga attivata, l'Unità Organizzativa di Sede:	2. L'Unità Organizzativa di Sede	
a. riceve e gestisce le risorse (budget) per il funzionamento assegnate dal Consiglio di Dipartimento;	a. riceve e gestisce le risorse (budget) per il funzionamento assegnate dal Consiglio di Dipartimento;	
b. esercita l'autonomia gestionale, rispettando l'unitarietà degli indirizzi scientifici e didattici del Dipartimento, senza propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento.	b. esercita l'autonomia gestionale, rispettando l'unitarietà degli indirizzi scientifici e didattici del Dipartimento, senza organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento.	
3. Nei casi in cui non esistano i requisiti statuari che di norma permettono a un Dipartimento di istituire una unità Organizzativa di Sede, i professori e i ricercatori inquadrati nel Dipartimento che	3. Nei casi in cui non esistano i requisiti statuari che di norma permettono a un Dipartimento di istituire una Unità Organizzativa di Sede, i professori e i ricercatori inquadrati nel Dipartimento che	

assolvono ai propri obblighi didattici in sedi diverse da quella della sede amministrativa del proprio Dipartimento per qualsiasi esigenza gestionale, di norma, fanno riferimento a tale sede amministrativa.	assolvono ai propri obblighi didattici in sedi diverse da quella della sede amministrativa del proprio Dipartimento per qualsiasi esigenza gestionale, di norma, fanno riferimento a tale sede amministrativa.	
<b>Articolo 15 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)</b>	<b>Articolo 15 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)</b>	
1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede, qualora attivata, è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori che hanno sede di servizio nella sede, di norma congiuntamente al Direttore e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta.	<b>1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori che fanno parte di tale unità, di norma congiuntamente al Direttore, e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta.</b>  <b>OVVERO (SCEGLIERE una delle OPZIONI)</b>  <b>1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dai componenti del Consiglio di Dipartimento che fanno parte dell'Unità, fra i professori che fanno parte dell'Unità stessa, di norma congiuntamente al Direttore e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta</b>	<del>1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede, qualora attivata, è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori che hanno sede di servizio nella sede, di norma congiuntamente al Direttore e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta.</del> <b>Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dai componenti del Consiglio di Dipartimento che fanno parte dell'Unità, fra i professori che fanno parte dell'Unità stessa, di norma congiuntamente al Direttore e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta</b>
In applicazione di questo Regolamento, il mandato del Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede, scade nello stesso tempo del mandato del Direttore.	In prima applicazione di questo Regolamento, il mandato del Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede, scade nello stesso tempo del mandato del Direttore.	
2. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede:	2. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede	
a. in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di Dipartimento, coordina le attività didattiche e scientifiche svolte nella sede, adottando le opportune forme di consultazione dei membri della medesima Unità Organizzativa di Sede e in coerenza con gli indirizzi	a. in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di Dipartimento, coordina le attività didattiche e scientifiche svolte nella sede, adottando le opportune forme di consultazione dei membri della medesima Unità Organizzativa di Sede e in coerenza con gli indirizzi	

del Direttore definisce i livelli dei servizi;	del Direttore definisce i livelli dei servizi;	
b. partecipa al Consiglio di Campus in qualità di componente di diritto;	b. partecipa al Consiglio di Campus in qualità di componente di diritto;	
c. partecipa alle attività della Giunta del Dipartimento in qualità di componente di diritto;	c. partecipa alle attività della Giunta del Dipartimento in qualità di componente di diritto;	
d. ha compiti istruttori sulle risorse esterne all'Ateneo e che possono essere destinate al funzionamento della sede;	d. ha compiti istruttori sulle risorse esterne all'Ateneo e che possono essere destinate al funzionamento della sede;	
e. sovrintende all'impiego delle risorse assegnate alla sede, supportato tecnicamente dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, afferente al Dipartimento, alla Scuola o al Campus, nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione dell'Ateneo.	e. sovrintende all'impiego delle risorse assegnate alla sede, supportato tecnicamente dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, afferente al Dipartimento o all'Area di Campus, nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione d'Ateneo.	
3. Tutte le Unità Organizzative di Sede hanno un Responsabile. Il Direttore del Dipartimento può svolgere il ruolo del Responsabile di una delle Unità Organizzative di Sede.	3. Tutte le Unità Organizzative di Sede hanno un Responsabile. Il Direttore del Dipartimento può svolgere il ruolo del Responsabile di una delle Unità Organizzative di Sede (specificare tale possibilità nel Regolamento).	
<b>Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)</b>	<b>Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)</b>	
1. Il Dipartimento si può articolare in varie forme organizzative, sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento.	1. Il Dipartimento si può articolare in varie forme organizzative, sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento.	
2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della contabilità	2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della contabilità	

generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera espressa.	generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera espressa.	
3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all'Articolo 15, comma 2, lettera e. Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all'assetto dipartimentale.	3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all'Articolo 15, comma 2, lettera e. Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all'assetto dipartimentale.	
	<b>16 bis (Commissione paritetica - composizione) Parte da inserire solo se il dipartimento ha corsi di studio non riferiti a nessuna scuola</b>	<b>16 bis (Commissione paritetica - composizione)</b>
	1. Presso ogni Dipartimento che sia di riferimento per i corsi di studio non riferiti a una Scuola è istituita una Commissione Paritetica docenti-studenti che viene rinnovata ogni tre anni.	<b>1. Presso ogni Dipartimento che sia di riferimento per i corsi di studio non riferiti a una Scuola è istituita una Commissione Paritetica docenti-studenti che viene rinnovata ogni tre anni.</b>
	2. La Commissione Paritetica è costituita da un minimo di 6 e da un massimo di 20 componenti (INSERIRE IL NUMERO), pariteticamente divisi tra docenti e studenti. La Commissione è presieduta dal Direttore del Dipartimento, o da suo delegato, che propone al Consiglio di Dipartimento i membri della componente docente. La proposta della componente docente deve tenere conto di un'adeguata rappresentanza di ruolo e sede di servizio. La componente studentesca deve tener conto dei cicli di studio e sedi delle attività didattiche.	<b>2. La Commissione Paritetica è costituita da 10 componenti, pariteticamente divisi tra docenti e studenti. La Commissione è presieduta dal Direttore del Dipartimento, o da suo delegato, che propone al Consiglio di Dipartimento i membri della componente docente. La proposta della componente docente deve tenere conto di un'adeguata rappresentanza di ruolo e sede di servizio. La componente studentesca deve tener conto dei cicli di studio e sedi delle attività didattiche.</b>

	<p>3. Gli studenti della Commissione Paritetica sono prioritariamente eletti tra i rappresentanti degli studenti nel consiglio di dipartimento e, in subordine, nei consigli di corsi di studio di riferimento del Dipartimento, individuati dagli stessi studenti componenti dei medesimi consigli, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all'art. 16, comma 7 dello Statuto di Ateneo. Ove necessario per la composizione paritetica della commissione, il Dipartimento può inoltre richiedere la disponibilità a far parte della commissione paritetica agli studenti non rappresentanti ma presenti nelle graduatorie elettorali e, in ultima istanza, agli studenti iscritti ai corsi di studio riferiti al Dipartimento.</p>	<p><b>3. Gli studenti della Commissione Paritetica sono prioritariamente eletti tra i rappresentanti degli studenti nel consiglio di dipartimento e, in subordine, nei consigli di corsi di studio di riferimento del Dipartimento, individuati dagli stessi studenti componenti dei medesimi consigli, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all'art. 16, comma 7 dello Statuto di Ateneo. Ove necessario per la composizione paritetica della commissione, il Dipartimento può inoltre richiedere la disponibilità a far parte della commissione paritetica agli studenti non rappresentanti ma presenti nelle graduatorie elettorali e, in ultima istanza, agli studenti iscritti ai corsi di studio riferiti al Dipartimento.</b></p>
	<b>16 ter (Commissione paritetica - funzioni)</b>	<b>16 ter (Commissione paritetica - funzioni)</b>
	1. La Commissione:	<b>1. La Commissione:</b>
	a. ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l'offerta formativa, la qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti;	<b>a. ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l'offerta formativa, la qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti;</b>
	b. formula pareri sull'istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta formativa;	<b>b. formula pareri sull'istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta formativa;</b>
	c. può avanzare al consiglio del Dipartimento proposte sulle questioni pertinenti la didattica e sull'allocazione della dotazione finanziaria di cui all'art. 16 comma 11 dello statuto di Ateneo.	<b>c. può avanzare al consiglio del Dipartimento proposte sulle questioni pertinenti la didattica e sull'allocazione della dotazione finanziaria di cui all'art. 16 comma 11 dello statuto di Ateneo.</b>
	d. redige una relazione annuale sulle attività didattiche dei corsi di studio di cui il Dipartimento è di riferimento, tenuto conto del rapporto annuale di autovalutazione dei rispettivi dipartimenti di riferimento dei corsi di studio.	<b>d. redige una relazione annuale sulle attività didattiche dei corsi di studio di cui il Dipartimento è di riferimento, tenuto conto del rapporto annuale di autovalutazione dei rispettivi dipartimenti di riferimento dei corsi di studio.</b>
	2. I pareri di cui al comma 1 del presente articolo si intendono acquisiti se non espressi entro	<b>2. I pareri di cui al comma 1 del presente articolo si intendono acquisiti se non espressi entro 15</b>

	(.....inserire i giorni) dalla trasmissione alla commissione del testo della proposta.	<b>giorni dalla trasmissione alla commissione del testo della proposta.</b>
	3. per la gestione dell'attività la commissione paritetica può avvalersi di sottocommissioni di sede di cui facciano parte componenti della commissione paritetica. Tutte le deliberazioni spettano comunque alla commissione paritetica plenaria.	<b>3. per la gestione dell'attività la commissione paritetica può avvalersi di sottocommissioni di sede di cui facciano parte componenti della commissione paritetica. Tutte le deliberazioni spettano comunque alla commissione paritetica plenaria.</b>
	<b>Art.16 quater (Rapporti con i Corsi di Studio)</b>	<b>Art.16 quater (Rapporti con i Corsi di Studio)</b>
	I consigli di corso di studio esprimono ai dipartimenti proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici e in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto. I Dipartimenti trasmettono alla Scuola gli elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.	<b>I consigli di corso di studio esprimono ai dipartimenti proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici e in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto. I Dipartimenti trasmettono alla Scuola gli elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.</b>
<b>PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA</b>	
<b>Articolo 17 (Fondi e gestione)</b>	<b>Articolo 17 (Fondi e gestione)</b>	
1. Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità	1.Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità.	
2. La gestione delle entrate e delle spese sono disciplinate dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, spese in economia e organizzazione dei servizi.	2.La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, acquisti e organizzazione dei servizi.	
	3.Le modalità di contribuzione dei Dipartimenti alle spese sostenute dalle eventuali Scuole per le attività di raccordo sono definite dal Consiglio di Amministrazione, tenendo in adeguato conto le esigenze delle sedi territoriali.	<b>3.Le modalità di contribuzione dei Dipartimenti alle spese sostenute dalle eventuali Scuole per le attività di raccordo sono definite dal Consiglio di Amministrazione, tenendo in adeguato conto le esigenze delle sedi territoriali.</b>
<b>PARTE IV - NORME FINALI</b>	<b>PARTE IV - NORME FINALI</b>	
<b>Articolo 18 (Validità delle sedute)</b>	<b>Articolo 18 (Validità delle sedute)</b>	
1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.	1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.	

2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:	2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:	
a. forme di consultazione sincrone;	a. forme di consultazione sincrone;	
b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.	b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.	
	3. Sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente, o al ruolo equivalente le seguenti delibere:	<b>3. Sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente, o al ruolo equivalente le seguenti delibere:</b>
	- proposta di copertura ruoli di professori, limitatamente alla fase disciplinata dall'art. 2 comma 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con Decreto Rettorale n. 977 del 9 dicembre 2013;	<b>- proposta di copertura ruoli di professori, limitatamente alla fase disciplinata dall'art. 2 comma 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con Decreto Rettorale n. 977 del 9 dicembre 2013;</b>
	- proposta di chiamata di professori;	<b>- proposta di chiamata di professori;</b>
	- stato giuridico del personale docente, gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato e del rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato, delibere nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori.	<b>- stato giuridico del personale docente, gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato e del rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato, delibere nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori.</b>
	4. Sono assunte in composizione ristretta alle fasce dei professori le delibere che riguardano la proposta di chiamata dei ricercatori a tempo determinato.	<b>4. Sono assunte in composizione ristretta alle fasce dei professori le delibere che riguardano la proposta di chiamata dei ricercatori a tempo determinato.</b>
<b>Articolo 19 (Rappresentanze nei Consigli delle Scuole di riferimento)</b>	<b>Articolo 19 (Rappresentanza nel Consiglio delle eventuali Scuole di riferimento)</b>	
Il consiglio di dipartimento nella composizione limitata ai professori e ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di organi della scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti professori e ricercatori nei consigli delle scuole di riferimento, su proposta del	Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai Professori e Ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di Organi della Scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti dei professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole cui eventualmente	Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai Professori e Ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di Organi della Scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti dei professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole <b>cui eventualmente partecipano</b> , su proposta del

Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui all'art. 7 del DR n. 743/2012.	partecipano, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui al vigente Regolamento di funzionamento delle Scuole.	Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui <b>al vigente Regolamento di funzionamento delle Scuole</b> <del>all'art. 7 del DR n. 743/2012.</del>
	<b>PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEQUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017</b>	<b>PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEQUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017</b>
	<b>Articolo 20 (Disposizioni transitorie e finali)</b>	<b>Articolo 20 (Disposizioni transitorie e finali)</b>
	1. Le modifiche al presente regolamento vengono emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al DR n. 739 del 28 giugno 2017.	<b>1. Le modifiche al presente regolamento tipo vengono emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al DR n. 739 del 28 giugno 2017.</b>
	2. I Dipartimenti adeguano conseguentemente i propri regolamenti	<b>2. Fatto salvo il periodo minimo previsto dallo Statuto, la eventuale partecipazione del Dipartimento ad una Scuola prosegue ininterrottamente. Nel caso in cui tale partecipazione venga successivamente meno, su iniziativa del Dipartimento e previa delibera degli Organi Accademici, il nuovo assetto si realizza decorso un intero anno accademico dalla delibera medesima.</b>
	3. Fatto salvo il periodo minimo previsto dallo Statuto, la eventuale partecipazione del Dipartimento ad una Scuola prosegue ininterrottamente. Nel caso in cui tale partecipazione venga successivamente meno, su iniziativa del Dipartimento e previa delibera degli Organi Accademici, il nuovo assetto si realizza decorso un intero anno accademico dalla delibera medesima.	<b>3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento l'eventuale commissione paritetica costituita ed operante nelle more dell'adeguamento del presente regolamento al regolamento tipo, viene integrata, ove necessario, secondo le disposizioni di cui al presente regolamento.</b>

---

---

**ALLEGATO B AL D.R. N. 2240/2019 DEL 25/11/2019 PROT. N. 295595**  
**TESTO COORDINATO DEL**  
**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE**  
**DELL'EDUCAZIONE "GIOVANNI MARIA BERTIN"**

(emanato con D.R. n. 851/31278 del 05/07/2012, modificato con D.R. n. 1387/51438 del 09/11/2012 e D.R.  
n. 2240/295595 del 25/11/2019)

**PARTE GENERALE**

**Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)**

1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di Scienze dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin".
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, Department of Education Studies "Giovanni Maria Bertin", e l'acronimo, EDU, congiuntamente o disgiuntamente.
3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa a Bologna.

**Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)**

1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca scientifica e di didattica nei Settori Scientifico-Disciplinari e nelle classi di laurea di riferimento, di cui all'elenco previsto ai sensi dell'art. 16, comma 3, dello Statuto di Ateneo, approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi. Il Dipartimento partecipa alle attività di terza missione in attuazione degli indirizzi adottati dagli Organi Accademici.
- 1bis. L'elenco dei Settori Scientifico Disciplinari del Dipartimento è determinato con riferimento ai settori scientifico disciplinari di appartenenza dei Professori e Ricercatori in esso inquadrati. Le delibere degli Organi Accademici, su proposta motivata del Dipartimento, che autorizzano gli ingressi, le uscite e i cambiamenti dei Settori Scientifico disciplinari del Personale Docente e Ricercatore, e gli atti relativi alle cessazioni di tale personale producono ex se l'effetto integrativo/modificativo di tale elenco.
- 1ter. L'elenco delle classi di laurea di riferimento tiene conto dei Corsi di Studio riferiti al Dipartimento.
2. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate.
3. Il Dipartimento approva, il piano triennale della didattica ai sensi dell'art. 16 comma 2 lettera b) dello Statuto in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola è concordata con la Scuola medesima. Qualora il Dipartimento sia di riferimento per corsi di studio non riferiti ad alcuna scuola e con solo riferimento alla didattica fornita o ricevuta da altri dipartimenti, concorda con questi ultimi la parte di piano triennale comune nella convenzione didattica di cui all'art. 19 bis dello Statuto.

- 
4. Il Dipartimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, propone alla eventuale Scuola competente affinché esprima il parere di cui all'art. 18, comma 5, lett. a) dello Statuto di Ateneo, istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo. Laddove il Dipartimento ritenga di discostarsi dal parere della eventuale Scuola ne fornisce ampia e idonea motivazione supportata da ogni elemento utile.
  - 4bis. Il Dipartimento provvede direttamente alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.
  - 4 ter. Il Dipartimento richiede parere al Consiglio di Campus interessato sulle proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus.
  5. Il Dipartimento delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori.
  6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle eventuali Scuole di riferimento. Il Dipartimento assicura l'impegno e la partecipazione necessarie al fine di favorire l'effettivo espletamento delle funzioni delle Scuole cui eventualmente partecipa.
  7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento se delegate.
  8. Il Dipartimento predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati.
  - 8 bis. Il Dipartimento formula richieste di posti di professore e ricercatore al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle disponibilità previste dalla programmazione triennale del personale di Ateneo, operando secondo criteri di qualità e di equo sviluppo scientifico e didattico di tutte le sedi. Tali richieste devono inoltre essere avanzate in coerenza con i piani della ricerca e della didattica e con la pianificazione strategica di Ateneo. Formula altresì le proposte di chiamata di professori e ricercatori.
  - 8 ter. Il Dipartimento formula al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico amministrativo, spazi, strutture e risorse finanziarie, in coerenza con la programmazione e la pianificazione strategica di Ateneo, i piani triennali della ricerca e della didattica del Dipartimento di cui all'art. 2, commi 1 e 3, del presente Regolamento e delle responsabilità in materia di sicurezza.
  - 8 quater. Il Dipartimento promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.
  - 8 quinquies. Il Dipartimento propone l'istituzione delle strutture di cui all'art. 25 comma 1 dello Statuto di Ateneo.

---

---

**Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)**

Il Dipartimento di Scienze dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin" svolge, attraverso approcci disciplinari e interdisciplinari, le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative rivolte ai seguenti ambiti:

1. processi educativi e formativi nell'ambito della scuola, della extrascuola e della formazione professionale;
2. educazione permanente e formazione continua in direzione dello sviluppo individuale e sociale, con attenzione al tema delle differenze;
3. contesti e servizi volti a promuovere il benessere individuale e sociale e a prevenire e contrastare situazioni di disagio.

**Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)**

Il Dipartimento ha autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo.

**PARTE I – ORGANI E COMPETENZE****Articolo 5 (Organi del Dipartimento)**

Sono Organi del Dipartimento:

- a. Il Direttore;
- b. Il Consiglio;
- c. La Giunta.

**Articolo 6 (Il Direttore di Dipartimento)**

1. Il Direttore è un professore, di norma ordinario, del Dipartimento, eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento.

Il Direttore:

- a. ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;
- b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali eventualmente il Dipartimento partecipa;
- c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore;
- d. individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse;
- e. propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
- f. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;

- 
- 
- g. è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;
  - h. formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico-amministrativo, spazi, strutture;
  - i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, tenendo conto dell'art. 10, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e delle disposizioni del regolamento di organizzazione e delle delibere di attuazione degli Organi Accademici ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;
  - j. Esercita l'autonomia negoziale nei termini previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di organizzazione e di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo.
- 1bis. La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Direttore di Dipartimento.
2. Il Direttore, inoltre:
- a. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;
  - b. sovrintende all'attività di ricerca assicurando l'espletamento delle procedure relative alla valutazione;
  - c. sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti;
  - d. mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche;
  - e. vista le proposte di budget, i documenti contabili d'esercizio e le relazioni di accompagnamento predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
  - f. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.
3. Il Direttore può delegare le funzioni indicate nel comma 2.
4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

#### **Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)**

1. Ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
2. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
4. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.
5. L'elezione del Direttore è indetta dal decano del Consiglio di Dipartimento.
6. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ai fini della validità dell'elezione è necessaria la presentazione di una formale candidatura nei termini indicati nel bando di indizione dell'elezione.

---

---

**Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)**

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:

- a. il Direttore che lo presiede;
- b. i professori e ricercatori in esso inquadrati;
- c. il Responsabile amministrativo – gestionale, che assume le funzioni di segretario;
- d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari al 10% dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento;
- e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, di cui 2 del terzo ciclo secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche;
- f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in un numero di 3 secondo le modalità previste dall'art.11 del presente regolamento.

2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento.

**Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)**

1. Il Consiglio di Dipartimento:

- a. approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;
- b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo, le aree di attività di preminente interesse, nonché indica la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;
- c. Il Dipartimento approva ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto un piano triennale della didattica, in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola deve essere concordata con la medesima.
- d. propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti;
- e. programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;
- f. individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico- amministrativo;
- g. formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori;
- h. Di concerto con gli altri Dipartimenti interessati propone l'attivazione, disattivazione, modifica e regolamentazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, previo parere della eventuale Scuola competente di cui all'art.18 comma 5, lettera a) dello Statuto di Ateneo.

Provvede direttamente, previo parere della commissione paritetica di riferimento, alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una eventuale Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.

---

---

In ogni caso, per le proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus richiede il parere al Consiglio di Campus interessato.

- h. bis) delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori;
- i. può delegare il coordinamento delle attività relative al terzo ciclo alla eventuale Scuola competente.
- i bis. approva la partecipazione a Scuole e la sottoscrizione di convenzioni ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo;
- j. predispose un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati;
- k. propone l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede;
- l. propone l'istituzione delle strutture di cui all'Articolo 25, comma 1 dello Statuto d'Ateneo;
- m. approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse;
- m bis) delibera il piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
- n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica e tenendo conto delle attività di terza missione, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse, nella delibera di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;
- o. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi;
- p. designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole a cui afferisce, tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, e secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo;
- q. in seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento delle esigenze e specificità culturali, propone al Consiglio d'Amministrazione l'articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative di cui all'Articolo 16;
- r. assegna il budget di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio d'Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento;
- s. se necessario assegna il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all'Articolo 16 e designa se necessario il responsabile di cui all'Articolo 16, comma 3;
- t. approva i documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del bilancio unico di Ateneo d'esercizio, inclusa la relazione illustrativa della gestione, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;

- 
- 
- u. valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;
  - v. detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo;
  - z. designa i componenti di cui all'art. 16 bis, comma 2, lett. b) della Commissione paritetica di Dipartimento, qualora presente.
2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:
    - a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera v., comma 1;
    - b. *abrogata*;
    - c. *abrogata*;
    - d. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;
    - e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo le norme e i regolamenti vigenti;
    - f. *abrogata*;
  3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.
  4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2.
  5. Il Consiglio di Dipartimento può delegare gli atti sull'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo ad un suo componente, responsabile, ai sensi dell'art. 15 o dell'art. 16 comma 3 del presente regolamento, delle risorse finalizzate e assegnate all'Unità Organizzativa di Sede o alle articolazioni dipartimentali, la cui gestione amministrativa e contabile sia stata affidata all'Amministrazione di Campus.

**Articolo 10 (Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)**

1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.
2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.
3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.
4. Le rappresentanze durano in carica un triennio dalla proclamazione degli eletti. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si può procedere con elezioni suppletive.

- 
- 
5. Ha diritto all'elettorato attivo e passivo il personale tecnico amministrativo del Dipartimento. La candidatura è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito nel bando di indizione. Il personale tecnico amministrativo che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale.
  6. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza.

**Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)**

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca si applicano le seguenti disposizioni:
  - a) le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio dalla proclamazione degli eletti e si esercitano nei Consigli dei Dipartimenti in cui sono inquadrati i relativi tutor;
  - b) ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno 6 mesi a decorrere dalla data dell'elezione;
  - c) la candidatura dell'assegnista è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito dal Dipartimento. L'assegnista che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale;
  - d) ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza;
  - e) la votazione è valida se ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto;
  - f) sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti previsti dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti;
  - g) in caso di parità di voti è eletto l'assegnista il cui rapporto contrattuale, ivi inclusi i rinnovi contrattuali, garantisca una permanenza maggiore nella rappresentanza. In caso di ulteriore parità si individua il più giovane d'età. Da ultimo, in caso si rilevi ancora una situazione di parità, si procede con sorteggio;
  - h) in caso di cessazione/scadenza del contratto di assegno si procede all'integrazione della rappresentanza per il residuo del mandato, secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si procede con elezioni suppletive indette trascorsi 45 giorni dalla cessazione/scadenza.

2. *abrogato.*

**Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)**

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche.

---

---

**Articolo 13 (La Giunta di Dipartimento)**

1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.
2. La Giunta è composta da:
  - a. il Direttore, che la presiede;
  - b. il Vicedirettore;
  - c. i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede (se presenti);
  - d. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario;
  - e. 9 professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce in modo che siano rappresentati anche professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio;
  - f. 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
  - g. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g., avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.
4. Il mandato della Giunta è triennale. Per la componente di cui alle precedenti lettere e. h., il mandato coincide con quello del Direttore. Per la componente di cui alle lettere f, g, il mandato è legato alla durata della rappresentanza in Consiglio di Dipartimento.
5. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.

**PARTE II- ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE****Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)**

1. Il Dipartimento di Scienze dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin" non organizza al suo interno Unità Organizzativa di Sede. Qualora in futuro vengano attivate, faranno parte delle Unità Organizzative di Sede i professori e ricercatori che in essa assolvono i propri obblighi di servizio derivanti anche dal precedente incardinamento per sede di servizio nelle Facoltà.
2. Qualora venga attivata, l'Unità Organizzativa di Sede:
  - a. riceve e gestisce le risorse (budget) per il funzionamento assegnate dal Consiglio di Dipartimento;
  - b. esercita l'autonomia gestionale, rispettando l'unitarietà degli indirizzi scientifici e didattici del Dipartimento, senza organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento.
3. Nei casi in cui non esistano i requisiti statuari che di norma permettono a un Dipartimento di istituire una Unità Organizzativa di Sede, i professori e i ricercatori inquadrati nel Dipartimento che assolvono ai propri obblighi didattici in sedi diverse da quella della sede amministrativa del proprio Dipartimento per qualsiasi esigenza gestionale, di norma, fanno riferimento a tale sede amministrativa.

**Articolo 15 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)**

- 
- 
1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dai componenti del Consiglio di Dipartimento che fanno parte dell'Unità, fra i professori che fanno parte dell'Unità stessa, di norma congiuntamente al Direttore e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta

In prima applicazione di questo Regolamento, il mandato del Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede, scade nello stesso tempo del mandato del Direttore.

2. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede:
  - a. in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di Dipartimento, coordina le attività didattiche e scientifiche svolte nella sede, adottando le opportune forme di consultazione dei membri della medesima Unità Organizzativa di Sede e in coerenza con gli indirizzi del Direttore definisce i livelli dei servizi;
  - b. partecipa al Consiglio di Campus in qualità di componente di diritto;
  - c. partecipa alle attività della Giunta del Dipartimento in qualità di componente di diritto;
  - d. ha compiti istruttori sulle risorse esterne all'Ateneo e che possono essere destinate al funzionamento della sede;
  - e. sovrintende all'impiego delle risorse assegnate alla sede, supportato tecnicamente dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, afferente al Dipartimento, alla Scuola o al Campus, nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione d'Ateneo.
3. Tutte le Unità Organizzative di Sede hanno un Responsabile. Il Direttore del Dipartimento può svolgere il ruolo del Responsabile di una delle Unità Organizzative di Sede.

#### **Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)**

1. Il Dipartimento si può articolare in varie forme organizzative, sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento.
2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera espressa.
3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all'Articolo 15, comma 2, lettera e. Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all'assetto dipartimentale.

---

---

**16 bis (Commissione paritetica - composizione)**

1. Presso ogni Dipartimento che sia di riferimento per i corsi di studio non riferiti a una Scuola è istituita una Commissione Paritetica docenti-studenti che viene rinnovata ogni tre anni.
2. La Commissione Paritetica è costituita da 10 componenti, pariteticamente divisi tra docenti e studenti. La Commissione è presieduta dal Direttore del Dipartimento, o da suo delegato, che propone al Consiglio di Dipartimento i membri della componente docente. La proposta della componente docente deve tenere conto di un'adeguata rappresentanza di ruolo e sede di servizio. La componente studentesca deve tener conto dei cicli di studio e sedi delle attività didattiche.
3. Gli studenti della Commissione Paritetica sono prioritariamente eletti tra i rappresentanti degli studenti nel consiglio di dipartimento e, in subordine, nei consigli di corsi di studio di riferimento del Dipartimento, individuati dagli stessi studenti componenti dei medesimi consigli, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all'art. 16, comma 7 dello Statuto di Ateneo. Ove necessario per la composizione paritetica della commissione, il Dipartimento può inoltre richiedere la disponibilità a far parte della commissione paritetica agli studenti non rappresentanti ma presenti nelle graduatorie elettorali e, in ultima istanza, agli studenti iscritti ai corsi di studio riferiti al Dipartimento.

**16 ter (Commissione paritetica - funzioni)**

1. La Commissione:
  - a. ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l'offerta formativa, la qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti;
  - b. formula pareri sull'istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta formativa;
  - c. può avanzare al consiglio del Dipartimento proposte sulle questioni pertinenti la didattica e sull'allocazione della dotazione finanziaria di cui all'art. 16 comma 11 dello statuto di Ateneo;
  - d. redige una relazione annuale sulle attività didattiche dei corsi di studio di cui il Dipartimento è di riferimento, tenuto conto del rapporto annuale di autovalutazione dei rispettivi dipartimenti di riferimento dei corsi di studio;
2. I pareri di cui al comma 1 del presente articolo si intendono acquisiti se non espressi entro 15 giorni dalla trasmissione alla commissione del testo della proposta.
3. Per la gestione dell'attività la commissione paritetica può avvalersi di sottocommissioni di sede di cui facciano parte componenti della commissione paritetica. Tutte le deliberazioni spettano comunque alla commissione paritetica plenaria.

**Art.16 quater (Rapporti con i Corsi di Studio)**

I consigli di corso di studio esprimono ai dipartimenti proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici e in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto. I Dipartimenti trasmettono alla Scuola gli elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.

---

---

### **PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA**

#### **Articolo 17 (Fondi e gestione)**

1. Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità.
2. La gestione delle entrate e delle spese sono disciplinate dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, spese in economia e organizzazione dei servizi.
3. Le modalità di contribuzione dei Dipartimenti alle spese sostenute dalle eventuali Scuole per le attività di raccordo sono definite dal Consiglio di Amministrazione, tenendo in adeguato conto le esigenze delle sedi territoriali.

### **PARTE IV - NORME FINALI**

#### **Articolo 18 (Validità delle sedute)**

1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.
2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:
  - a. forme di consultazione sincrone;
  - b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.
3. Sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente, o al ruolo equivalente le seguenti delibere:
  - proposta di copertura ruoli di professori, limitatamente alla fase disciplinata dall'art. 2 comma 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con Decreto Rettorale n. 977 del 9 dicembre 2013;
  - proposta di chiamata di professori;
  - stato giuridico del personale docente, gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato e del rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato;
  - delibere nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori.
4. Sono assunte in composizione ristretta alle fasce dei professori le delibere che riguardano la proposta di chiamata dei ricercatori a tempo determinato.

#### **Articolo 19 (Rappresentanze nei Consigli delle Scuole di riferimento)**

Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai Professori e Ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di Organi della Scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti dei professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole cui eventualmente partecipano, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui al vigente Regolamento di funzionamento delle Scuole

---

---

**PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017**

**Articolo 20 (Disposizioni transitorie e finali)**

1. Le modifiche al presente regolamento tipo vengono emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al DR n. 739 del 28 giugno 2017.
2. Fatto salvo il periodo minimo previsto dallo Statuto, la eventuale partecipazione del Dipartimento ad una Scuola prosegue ininterrottamente.  
Nel caso in cui tale partecipazione venga successivamente meno, su iniziativa del Dipartimento e previa delibera degli Organi Accademici, il nuovo assetto si realizza decorso un intero anno accademico dalla delibera medesima.
3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento l'eventuale commissione paritetica costituita ed operante nelle more dell'adeguamento del presente regolamento al regolamento tipo, viene integrata, ove necessario, secondo le disposizioni di cui al presente regolamento.

---

**DECRETO RETTORALE N. 2241/2019 DEL 25/11/2019 PROT. N. 295600  
MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI  
INFORMATICA - SCIENZA E INGEGNERIA**

IL RETTORE

VISTI

- lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettoriale n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e s.m.i.;
- il Regolamento tipo di funzionamento dei Dipartimenti emanato con Decreto Rettoriale n. 371/2012 del 5 aprile 2012 e s.m.i.;
- il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria - DISI emanato con Decreto Rettoriale n. 851/2012 del 5 luglio 2012;
- la delibera del Consiglio del Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria - DISI del 18 settembre 2019, con la quale sono state proposte le modifiche del regolamento di funzionamento del Dipartimento, in adeguamento al Regolamento tipo di funzionamento dei dipartimenti;
- le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, rispettivamente del 29 ottobre 2019 e del 19 novembre 2019, con le quali sono state approvate le modifiche al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria - DISI;

DECRETA

**Articolo 1**

**(Modifiche del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria - DISI)**

1. Sono apportate, come approvate dagli Organi citati in premessa, le modificazioni al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria - DISI, emanato con Decreto

---

---

Rettorale n. 851/2012 del 5 luglio 2012, così come riportate nell'Allegato A) al presente Decreto Rettorale, che ne costituisce parte integrante.

**Articolo 2**  
**(Testo Coordinato)**

1. Per una migliore lettura delle modifiche intervenute al Regolamento, si riporta in Allegato B) il testo coordinato a mero titolo informativo, privo di valore normativo.

**Articolo 3**  
**(Vigore)**

1. Le modificazioni di cui all'art. 1 del Presente Decreto Rettorale, inviato per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo, produrranno effetto il giorno successivo alla pubblicazione.

Bologna, 25 novembre 2019

IL RETTORE  
(Prof. Francesco Ubertini)

**ALLEGATO A al D.R. n. 2241/2019 del 25/11/2019 PROT. N. 295600**

**PARTE GENERALE**

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)

Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)

Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)

Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)

**PARTE I – ORGANI E COMPETENZE**

Articolo 5 (Organi del Dipartimento)

Articolo 6 (Il Direttore **di Dipartimento**)

Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)

Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)

Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)

Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)

Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)

Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)

Articolo 13 (La Giunta **di Dipartimento**)

**PARTE II– ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE**

Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)

Articolo 15 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)

Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)

**Articolo 16 bis (Commissione paritetica - composizione)**

**Articolo 16 ter (Commissione paritetica - funzioni)**

**Articolo 16 quater (Rapporti con i Corsi di Studio)**

**PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA**

Articolo 17 (Fondi e gestione)

## PARTE IV - NORME FINALI

Articolo 18 (Validità delle sedute)

Articolo 19 (Rappresentanza nel Consiglio delle **eventuali** Scuole di riferimento)

## PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEIO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017

Articolo 20 (Disposizioni transitorie e finali)

<b>Regolamento del dipartimento DISI vigente</b>	<b>Regolamento tipo dei dipartimenti</b>	<b>Proposta di modifica del regolamento del dipartimento DISI</b>
	<b>PARTE GENERALE</b>	
	<b>Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)</b>	
1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria.	1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di..... .....	
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, Department of Computer Science and Engineering, e l'acronimo, DISI, congiuntamente o disgiuntamente.	2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, ..... e l'acronimo ..... congiuntamente o disgiuntamente.	
3. Il Dipartimento si articola nelle sedi di Bologna e di Cesena e ha la propria sede amministrativa presso la sede di Bologna.	3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa a ..... e si articola in Unità Organizzative nelle sedi di ..... e di .....	3. Il Dipartimento <del>si articola</del> <b>ha la propria sede amministrativa nelle sedi di a Bologna e si articola in Unità Organizzativa nella sede di Cesena. e ha la propria sede amministrativa presso la sede di Bologna.</b>
<b>Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)</b>	<b>Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)</b>	

<p>1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento (richiamati in allegato), approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi.</p>	<p>2. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca scientifica e didattica nei Settori Scientifico-Disciplinari e nelle classi di laurea di riferimento di cui all'elenco previsto ai sensi dell'art. 16, comma 3, dello Statuto di Ateneo, approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi. Il Dipartimento partecipa alle attività di terza missione in attuazione degli indirizzi adottati dagli Organi Accademici.</p> <p>1bis. L'elenco dei Settori Scientifico Disciplinari del Dipartimento è determinato con riferimento ai settori scientifico disciplinari di appartenenza dei Professori e Ricercatori in esso inquadrati. Le delibere degli Organi Accademici, su proposta motivata del Dipartimento, che autorizzano gli ingressi, le uscite e i cambiamenti dei Settori Scientifico disciplinari del Personale Docente e Ricercatore, e gli atti relativi alle cessazioni di tale personale producono ex se l'effetto integrativo/modificativo di tale elenco.</p> <p>1ter. L'elenco delle classi di laurea di riferimento tiene conto dei Corsi di Studio riferiti al Dipartimento.</p>	<p><del>1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca nei Settori Scientifico Disciplinari di riferimento (richiamati in allegato), approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi.</del></p> <p><b>1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca scientifica e didattica nei Settori Scientifico-Disciplinari e nelle classi di laurea di riferimento di cui all'elenco previsto ai sensi dell'art. 16, comma 3, dello Statuto di Ateneo, approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi. Il Dipartimento partecipa alle attività di terza missione in attuazione degli indirizzi adottati dagli Organi Accademici.</b></p> <p><b>1bis. L'elenco dei Settori Scientifico Disciplinari del Dipartimento è determinato con riferimento ai settori scientifico disciplinari di appartenenza dei Professori e Ricercatori in esso inquadrati. Le delibere degli Organi Accademici, su proposta motivata del Dipartimento, che autorizzano gli ingressi, le uscite e i cambiamenti dei Settori Scientifico disciplinari del Personale Docente e Ricercatore, e gli atti relativi alle cessazioni di tale personale producono ex se l'effetto integrativo/modificativo di tale elenco.</b></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<b>1ter. L'elenco delle classi di laurea di riferimento tiene conto dei Corsi di Studio riferiti al Dipartimento.</b>
2. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate.	2. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate	
3. Il Dipartimento approva, per le parti di propria competenza, il piano triennale della didattica, lo trasmette alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica delle Scuole a cui afferisce.	3. Il Dipartimento approva un piano triennale della didattica ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto, in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola è concordata con la Scuola medesima. Qualora il Dipartimento sia di riferimento per corsi di studio non riferiti ad alcuna scuola e con solo riferimento alla didattica fornita o ricevuta da altri dipartimenti, concorda con questi ultimi la parte di piano triennale comune nella convenzione didattica di cui all'art. 19 bis dello Statuto.	<del>3. Il Dipartimento approva, per le parti di propria competenza, il piano triennale della didattica, lo trasmette alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica delle Scuole a cui afferisce.</del> <b>Il Dipartimento approva un piano triennale della didattica ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto, in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola è concordata con la Scuola medesima. Qualora il Dipartimento sia di riferimento per corsi di studio non riferiti ad alcuna scuola e con solo riferimento alla didattica fornita o ricevuta da altri dipartimenti, concorda con questi ultimi la parte di piano triennale comune nella convenzione didattica di cui all'art. 19 bis dello Statuto</b>
4. Il Dipartimento propone o concorre a proporre, con altri Dipartimenti, alle Scuole di riferimento l'istituzione,	4. Il Dipartimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, propone alla eventuale Scuola competente affinché esprima il	<del>4. Il Dipartimento propone o concorre a proporre, con altri Dipartimenti, alle Scuole di</del>

<p>l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e delle attività di formazione professionalizzante, secondo modalità definite nel Regolamento delle Scuole di riferimento.</p>	<p>parere di cui all'art. 18, comma 5, lett. a) dello Statuto di Ateneo, istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo. Laddove il Dipartimento ritenga di discostarsi dal parere della eventuale Scuola ne fornisce ampia e idonea motivazione supportata da ogni elemento utile.</p>	<p><del>riferimento</del> <del>l'istituzione,</del> <del>l'attivazione, la modifica e la</del> <del>disattivazione dei Corsi di studio</del> <del>di primo, secondo e terzo ciclo e</del> <del>delle attività di formazione</del> <del>professionalizzante,</del> <del>secondo</del> <del>modalità definite nel Regolamento</del> <del>delle Scuole di riferimento.</del> <b>Il Dipartimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, propone alla eventuale Scuola competente affinché esprima il parere di cui all'art. 18, comma 5, lett. a) dello Statuto di Ateneo, istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo. Laddove il Dipartimento ritenga di discostarsi dal parere della eventuale Scuola ne fornisce ampia e idonea motivazione supportata da ogni elemento utile.</b></p>
	<p>4bis. Il Dipartimento provvede direttamente alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.</p>	<p><b>4bis. Il Dipartimento provvede direttamente alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.</b></p>
	<p>4 ter. Il Dipartimento richiede parere al Consiglio di Campus interessato sulle proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus.</p>	<p><b>4 ter. Il Dipartimento richiede parere al Consiglio di Campus interessato sulle proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus.</b></p>
<p>5. Il Dipartimento delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, anche a seguito di richieste di riesame da parte delle Scuole di riferimento, ai sensi all'Articolo 18, comma 5, lettera c. dello Statuto d'Ateneo, seguendo le procedure previste dal piano didattico triennale delle Scuole di riferimento.</p>	<p>5. Il Dipartimento delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori.</p>	<p><del>5. Il Dipartimento delibera i compiti</del> <del>didattici dei professori e ricercatori,</del> <del>anche a seguito di richieste di</del> <del>riesame da parte delle Scuole di</del> <del>riferimento, ai sensi all'Articolo 18,</del> <del>comma 5, lettera c. dello Statuto</del> <del>d'Ateneo, seguendo le procedure</del> <del>previste dal piano didattico triennale</del> <del>delle Scuole di riferimento.</del> <b>Il Dipartimento delibera, in</b> <b>conformità con il piano didattico</b> <b>triennale e con le linee guida di</b> <b>Ateneo sulla programmazione</b></p>

		<b>didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori.</b>
6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle Scuole di riferimento.	6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle eventuali Scuole di riferimento. Il Dipartimento assicura l'impegno e la partecipazione necessarie al fine di favorire l'effettivo espletamento delle funzioni delle Scuole cui eventualmente partecipa.	6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle eventuali Scuole di riferimento. <b>Il Dipartimento assicura l'impegno e la partecipazione necessarie al fine di favorire l'effettivo espletamento delle funzioni delle Scuole cui eventualmente partecipa.</b>
7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento.	7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento se delegate.	7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento <b>se delegate.</b>
8. Il Dipartimento predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati.	8. Il Dipartimento predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati.	
	8 bis. Il Dipartimento formula richieste di posti di professore e ricercatore al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle disponibilità previste dalla programmazione triennale del personale di Ateneo, operando secondo criteri di qualità e di equo sviluppo scientifico e didattico di tutte le sedi. Tali richieste devono inoltre essere avanzate in coerenza con i piani della ricerca e della didattica e con la pianificazione strategica di Ateneo. Formulano altresì le proposte di chiamata di professori e ricercatori.	<b>8 bis. Il Dipartimento formula richieste di posti di professore e ricercatore al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle disponibilità previste dalla programmazione triennale del personale di Ateneo, operando secondo criteri di qualità e di equo sviluppo scientifico e didattico di tutte le sedi. Tali richieste devono inoltre essere avanzate in coerenza con i piani della ricerca e della didattica e con la pianificazione strategica di Ateneo. Formula altresì le proposte di chiamata di professori e ricercatori.</b>
	8 ter. Il Dipartimento formula al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico amministrativo, spazi, strutture e risorse finanziarie, in coerenza con la programmazione e la pianificazione strategica di Ateneo, i piani triennali della ricerca e della didattica del Dipartimento di cui all'art. 2,	<b>8 ter. Il Dipartimento formula al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico amministrativo, spazi, strutture e risorse finanziarie, in coerenza con la programmazione e la pianificazione strategica di Ateneo, i piani triennali della ricerca e della didattica del Dipartimento di cui all'art. 2,</b>

	commi 1 e 3 , del presente Regolamento e delle responsabilità in materia di sicurezza.	<b>commi 1 e 3 , del presente Regolamento e delle responsabilità in materia di sicurezza.</b>
	8 quater. Il Dipartimento promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.	<b>8 quater. Il Dipartimento promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.</b>
	8 quinquies. Il Dipartimento propone l'istituzione delle strutture di cui all'art. 25 comma 1 dello Statuto di Ateneo.	<b>8 quinquies. Il Dipartimento propone l'istituzione delle strutture di cui all'art. 25 comma 1 dello Statuto di Ateneo.</b>
<b>Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)</b>	<b>Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)</b>	
Il Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative nell'ambito dell'Informatica e dei Sistemi di Elaborazione delle Informazioni. Sono di interesse del Dipartimento anche le discipline affini e rilevanti per l'Informatica.	Il Dipartimento di.....svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative nell'ambito.....(indicare sinteticamente in modo descrittivo gli ambiti scientifici)	
<b>Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)</b>	<b>Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)</b>	
Il Dipartimento ha autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo.	I Dipartimenti hanno autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo.	
<b>PARTE I – ORGANI E COMPETENZE</b>	<b>PARTE I – ORGANI E COMPETENZE</b>	
<b>Articolo 5 (Organi del Dipartimento)</b>	<b>Articolo 5 (Organi del Dipartimento)</b>	
Sono Organi del Dipartimento:	Sono Organi del Dipartimento:	
a. Il Direttore;	a. Il Direttore;	
b. Il Consiglio;	b. Il Consiglio;	
c. La Giunta.	c. La Giunta.	
<b>Articolo 6 (Il Direttore)</b>	<b>Articolo 6 (Il Direttore di Dipartimento)</b>	<b>Articolo 6 (Il Direttore di Dipartimento)</b>
1. Il Direttore è un professore del Dipartimento eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le	1. Il Direttore è un professore, di norma ordinario, del Dipartimento, eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le	1. Il Direttore è un professore, <b>di norma ordinario</b> , del Dipartimento, eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali

regole elettorali contenute nel presente Regolamento e:	regole elettorali contenute nel presente Regolamento. Il Direttore:	contenute nel presente Regolamento e: <b>Il Direttore:</b>
a. ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;	a. ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;	
b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali il Dipartimento è afferente;	b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali eventualmente il Dipartimento partecipa;	b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali <b>eventualmente</b> il Dipartimento è <del>afferente</del> partecipa;
c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;	c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore;	c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore. <del>per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;</del>
d. individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse;	d. individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse;	
e. propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;	e. propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;	
f. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;	f. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;	
g. è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;	g. è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;	
h. formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico- amministrativo, spazi, strutture;	h. formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico- amministrativo, spazi, strutture;	
i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo sulla base delle disposizioni del regolamento di organizzazione ai sensi	i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, tenendo conto dell'art. 10, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e delle	i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo <b>assegnato al Dipartimento, tenendo conto dell'art. 10, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e sulla base delle</b>

<p>dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo</p>	<p>disposizioni del regolamento di organizzazione e delle delibere di attuazione degli Organi Accademici ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;</p>	<p>disposizioni del regolamento di organizzazione <b>e delle delibere di attuazione degli Organi Accademici</b> ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;</p>
<p>j. nei rapporti contrattuali esprime la volontà a contrarre con o senza autorizzazione del Consiglio di Dipartimento nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di spese in economia e di contabilità.</p>	<p>j. Esercita l' autonomia negoziale nei termini previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di organizzazione e di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo.</p>	<p><del>j. nei rapporti contrattuali esprime la volontà a contrarre con o senza autorizzazione del Consiglio di Dipartimento nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di spese in economia e di contabilità.</del>  <b>j. Esercita l' autonomia negoziale nei termini previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di organizzazione e di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo.</b></p>
	<p>1bis. La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Direttore di Dipartimento.</p>	<p><b>1bis. La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Direttore di Dipartimento.</b></p>
<p>2. Il Direttore, inoltre:</p>	<p>2. Il Direttore, inoltre:</p>	
<p>a. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;</p>	<p>a. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;</p>	
<p>b. sovrintende all'attività di ricerca curandone la valutazione;</p>	<p>b. sovrintende all'attività di ricerca curandone la valutazione;</p>	
<p>c. sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti;</p>	<p>c. sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti;</p>	
<p>d. mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche;</p>	<p>d. mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche;</p>	
<p>e. vista i rendiconti finanziari predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;</p>	<p>e. vista le proposte di budget, i documenti contabili d'esercizio e le relazioni di accompagnamento predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;</p>	<p><del>e. vista i rendiconti finanziari</del> <b>le proposte di budget, i documenti contabili d'esercizio e le relazioni di accompagnamento</b> predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;</p>
<p>f. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per</p>	<p>f. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per</p>	

reperire fondi per la ricerca e la didattica.	reperire fondi per la ricerca e la didattica.	
3. Il Direttore può delegare le funzioni indicate nel comma 2.	3. Il Direttore può delegare le funzioni indicate nel comma 2.	
4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.	4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.	
<b>Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)</b>	<b>Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)</b>	
1. Ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.	1. Ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.	
2. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.	2. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.	
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.	3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.	
4. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.	4. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.	
	5. L'elezione del Direttore è indetta dal decano del Consiglio di Dipartimento.	5. L'elezione del Direttore è indetta dal decano del Consiglio di Dipartimento.
	6. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ai fini della validità dell'elezione è necessaria la presentazione di una formale candidatura nei termini indicati nel bando di indizione dell'elezione.	<b>6. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ai fini della validità dell'elezione non è necessaria la presentazione di una formale candidatura.</b>
	<b>OPPURE (IL REGOLAMENTO DEL SINGOLO DIPARTIMENTO RIPORTA UNA DELLE DUE FORMULAZIONI DEL COMMA 6)</b>	
	6. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ai fini della validità dell'elezione non è necessaria la presentazione di una formale candidatura.	
<b>Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)</b>	<b>Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)</b>	

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:	1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:	
a. il Direttore che lo presiede;	a. il Direttore che lo presiede;	
b. i professori e ricercatori in esso inquadrati;	b. i professori e ricercatori in esso inquadrati;	
c. il Responsabile amministrativo – gestionale, che assume le funzioni di segretario;	c. il Responsabile amministrativo – gestionale, che assume le funzioni di segretario;	
d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari al 10% (con arrotondamento per eccesso) dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento;	d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari ad almeno il 10% dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento;	d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari <del>al</del> <b>ad almeno il 10%</b> ( <del>con arrotondamento per eccesso</del> ) dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento;
e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, <b>di cui 1 (uno) del terzo ciclo</b> , secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche.	e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, di cui .... del terzo ciclo ( <b>METTERE NUMERO , almeno 1</b> ), secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche.	
f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in un numero pari a 3.	f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in un numero compreso da 1 a 3 ( <b>METTERE NUMERO</b> ) secondo le modalità previste nell'art.11 del presente regolamento.	f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in un numero pari a 3, <b>secondo le modalità previste nell'art.11 del presente regolamento.</b>
2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento.	2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento.	
<b>Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)</b>	<b>Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)</b>	

1. Il Consiglio di Dipartimento:	1. Il Consiglio di Dipartimento:	
i) approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;	a. approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;	
j) approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale di Ateneo, indicando le attività di preminente interesse e la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;	b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo, e le aree di attività di preminente interesse, nonché indica la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;	b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale - <b>Piano Strategico</b> di Ateneo, <del>indicando e</del> <b>le aree di</b> attività di preminente interesse, <del>e</del> <b>nonché indica</b> la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;
k) approva, per le parti di propria competenza, e trasmette alle Scuole a cui afferisce, un piano triennale della didattica, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale d'Ateneo;	c. Il Dipartimento approva ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto, un piano triennale della didattica, in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola deve essere concordata con la medesima.	c. <b>Il Dipartimento approva ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto, per le parti di propria competenza, e trasmette alle Scuole a cui afferisce un piano triennale della didattica, in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola deve essere concordata con la medesima.</b>
l) propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti;	d. propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti;	
m) programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;	e. programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;	
n) individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico-amministrativo;	f. individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico-amministrativo;	
o) formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori;	g. formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori;	

<p>p) interagisce con le Scuole di afferenza per la regolamentazione dei Corsi di Studio, secondo quanto previsto dai Regolamenti d'Ateneo pertinenti;</p>	<p>h. Di concerto con gli altri Dipartimenti interessati propone l'attivazione, disattivazione, modifica e regolamentazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, previo parere della eventuale Scuola competente di cui all'art.18 comma 5, lettera a) dello Statuto di Ateneo. Provvede direttamente, previo parere della commissione paritetica di riferimento, alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una eventuale Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta. In ogni caso, per le proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus richiede il parere al Consiglio di Campus interessato.</p>	<p><del>h.interagisce con le Scuole di afferenza per la regolamentazione dei Corsi di Studio, secondo quanto previsto dai Regolamenti d'Ateneo pertinenti</del> <b>h. Di concerto con gli altri Dipartimenti interessati propone l'attivazione, disattivazione, modifica e regolamentazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, previo parere della eventuale Scuola competente di cui all'art.18 comma 5, lettera a) dello Statuto di Ateneo. Provvede direttamente, previo parere della commissione paritetica di riferimento, alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una eventuale Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta. In ogni caso, per le proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus richiede il parere al Consiglio di Campus interessato</b></p>
	<p>h bis) delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori;</p>	<p><b>h bis) delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori;</b></p>
<p>i. approva l'affidamento del coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca di propria competenza alle Scuole di afferenza;</p>	<p>i. può delegare il coordinamento delle attività relative al terzo ciclo alla eventuale Scuola competente.</p>	<p><del>i. approva l'affidamento del coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca di propria competenza alle Scuole di afferenza;</del> <b>i. può delegare il coordinamento delle attività relative al terzo ciclo alla eventuale Scuola competente.</b></p>
	<p>i bis. approva la partecipazione a Scuole e la sottoscrizione di convenzioni ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo;</p>	<p><b>i bis. approva la partecipazione a Scuole e la sottoscrizione di convenzioni ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo;</b></p>

j. predisporre un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati;	j. predisporre un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati;	
k. propone l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede;	k. propone l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede;	
l. propone l'istituzione delle strutture di cui all'Articolo 25, comma 1 dello Statuto d'Ateneo;	l. propone l'istituzione delle strutture di cui all'Articolo 25, comma 1 dello Statuto d'Ateneo;	
m. approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse	m. approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse;	
	m bis) delibera il piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;	<b>m bis) delibera il piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;</b>
n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;	n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica e tenendo conto delle attività di terza missione, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse, nella delibera di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;	n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica e <b>tenendo conto delle attività di terza missione</b> , nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse, <b>nella delibera di programmazione degli acquisti di beni e servizi</b> e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;
o. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi	o. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi;	
p. designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole a cui afferisce, tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, e secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo;	p. designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole a cui afferisce, tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, e secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo;	
q. in seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento delle esigenze e specificità culturali, propone al Consiglio d'Amministrazione l'articolazione del Dipartimento nelle forme	q. in seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento delle esigenze e specificità culturali, propone al Consiglio d'Amministrazione l'articolazione del Dipartimento nelle forme	

organizzative di cui all'Articolo 16;	organizzative di cui all'Articolo 16;	
r. assegna il budget di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio d'Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento;	r. assegna il budget di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio d'Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento;	
s. se necessario assegna il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all'Articolo 16 e designa se necessario il responsabile di cui all'Articolo 16, comma 3;	s. se necessario assegna il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all'Articolo 16 e designa se necessario il responsabile di cui all'Articolo 16, comma 3;	
t. approva il rendiconto finanziario secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;	t. approva i documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del bilancio unico di Ateneo d'esercizio, inclusa la relazione illustrativa della gestione, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;	t. approva <del>il rendiconto finanziario i</del> <b>documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del bilancio unico di Ateneo d'esercizio, inclusa la relazione illustrativa della gestione</b> secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;
u. valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;	u. valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;	

v. detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo.	v. detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo.	
	z. designa i componenti di cui all'art. 16 bis, comma 2, lett. b) della Commissione paritetica di Dipartimento, qualora presente.	<b>z. designa i componenti di cui all'art. 16 bis, comma 2, lett. b) della Commissione paritetica di Dipartimento, qualora presente.</b>
2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:	2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:	
a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera v., comma 1;	a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera v., comma 1.	
b. propone alle Scuole di afferenza, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo, nonché delle attività di formazione professionalizzante;	b. abrogata	<del>b. propone alle Scuole di afferenza, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo, nonché delle attività di formazione professionalizzante;</del>
c. delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, in conformità con il piano triennale della didattica e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, fatte salve le esigenze di coordinamento con le Scuole di riferimento che confermano l'attribuzione di tali compiti;	c. abrogata	<del>e. delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, in conformità con il piano triennale della didattica e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, fatte salve le esigenze di coordinamento con le Scuole di riferimento che confermano l'attribuzione di tali compiti;</del>
d. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;	d. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;	

e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo i regolamenti vigenti;	e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo le norme e i regolamenti di Ateneo vigenti;	e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo <b>le norme e</b> i regolamenti vigenti
f. esprime i pareri di cui all'Articolo 18, comma 4 dello Statuto d'Ateneo, relativi ai piani triennali delle Scuole.	f. abrogata	<del>f. esprime i pareri di cui all'Articolo 18, comma 4 dello Statuto d'Ateneo, relativi ai piani triennali delle Scuole.</del>
3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.	3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.	
4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2.	4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2.	
	5. Il Consiglio di Dipartimento può delegare gli atti sull'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo ad un suo componente, responsabile, ai sensi dell'art. 15 o dell'art. 16 comma 3 del presente regolamento, delle risorse finalizzate e assegnate all'Unità Organizzativa di Sede o alle articolazioni dipartimentali, la cui gestione amministrativa e contabile sia stata affidata all'Amministrazione di Campus.	<b>5. Il Consiglio di Dipartimento può delegare gli atti sull'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo ad un suo componente, responsabile, ai sensi dell'art. 15 o dell'art. 16 comma 3 del presente regolamento, delle risorse finalizzate e assegnate all'Unità Organizzativa di Sede o alle articolazioni dipartimentali, la cui gestione amministrativa e contabile sia stata affidata all'Amministrazione di Campus.</b>
<b>Articolo 10 (Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)</b>	<b>Articolo 10 (Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)</b>	
1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.	1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.	
2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento.	2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento. Il Direttore del	2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento. <b>Il Direttore del</b>

	Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.	<b>Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.</b>
3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più anziano di età	3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.	
4. Le rappresentanze durano in carica un triennio. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti.	4. Le rappresentanze durano in carica un triennio dalla proclamazione degli eletti. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si può procedere con elezioni suppletive.	4. Le rappresentanze durano in carica un triennio <b>dalla proclamazione degli eletti</b> . In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti. <b>Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si può procedere con elezioni suppletive.</b>
5. Si esprimono fino ad un massimo di due preferenze.	5. Ha diritto all'elettorato attivo e passivo il personale tecnico amministrativo del Dipartimento. La candidatura è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito nel bando di indizione. Il personale tecnico amministrativo che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale.	5. <del>Si esprimono fino ad un massimo di due preferenze.</del> <b>Ha diritto all'elettorato attivo e passivo il personale tecnico amministrativo del Dipartimento. La candidatura è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito nel bando di indizione. Il personale tecnico amministrativo che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale.</b>
	6. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza	<b>6. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza</b>
<b>Articolo 11 (Elezioni dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)</b>	<b>Articolo 11 (Elezioni dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)</b>	
1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca si applicano le disposizioni precedenti relative al personale tecnico amministrativo nei limiti della compatibilità.	1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca, si applicano le seguenti disposizioni:	1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca, si applicano le <b>seguenti</b> disposizioni: <del>precedenti relative al personale tecnico amministrativo nei limiti della compatibilità.</del>

	a)le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio dalla proclamazione degli eletti e si esercitano nei Consigli dei Dipartimenti in cui sono inquadrati i relativi tutor;	<b>a)le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio dalla proclamazione degli eletti e si esercitano nei Consigli dei Dipartimenti in cui sono inquadrati i relativi tutor;</b>
	b)ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno 6 mesi a decorrere dalla data dell'elezione;	<b>b)ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno 6 mesi a decorrere dalla data dell'elezione;</b>
	c)la candidatura dell'assegnista è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito dal Dipartimento. L'assegnista che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale;	<b>c)la candidatura dell'assegnista è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito dal Dipartimento. L'assegnista che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale;</b>
	d)ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza;	<b>d)ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza;</b>
	e)la votazione è valida se ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto;	<b>e)la votazione è valida se ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto;</b>
	f) sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti previsti dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti;	<b>f) sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti previsti dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti;</b>
	g) in caso di parità di voti è eletto l'assegnista il cui rapporto contrattuale, ivi inclusi i rinnovi contrattuali, garantisca una permanenza maggiore nella rappresentanza. In caso di ulteriore parità si individua il più giovane d'età. Da ultimo, in caso si rilevi ancora una situazione di parità, si procede con sorteggio;	<b>g) in caso di parità di voti è eletto l'assegnista il cui rapporto contrattuale, ivi inclusi i rinnovi contrattuali, garantisca una permanenza maggiore nella rappresentanza. In caso di ulteriore parità si individua il più giovane d'età. Da ultimo, in caso si rilevi ancora una situazione di parità, si procede con sorteggio;</b>

	h) in caso di cessazione/scadenza del contratto di assegno si procede all'integrazione della rappresentanza per il residuo del mandato, secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si procede con elezioni suppletive indette trascorsi 45 giorni dalla cessazione/scadenza.	<b>h) in caso di cessazione/scadenza del contratto di assegno si procede all'integrazione della rappresentanza per il residuo del mandato, secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si procede con elezioni suppletive indette trascorsi 45 giorni dalla cessazione/scadenza.</b>
2. Le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio.		<del>2. Le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio.</del>
3. A parità di voti, risulterà eletto chi può garantire una permanenza più lunga nell'organo (inclusi gli eventuali rinnovi di contratti già deliberati); in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.		<del>3. A parità di voti, risulterà eletto chi può garantire una permanenza più lunga nell'organo (inclusi gli eventuali rinnovi di contratti già deliberati); in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.</del>
4. Si esprime una sola preferenza.		<del>4. Si esprime una sola preferenza.</del>
<b>Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)</b>	<b>Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)</b>	
Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo.	Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche.	Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche. <del>per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo.</del>
<b>Articolo 13 (La Giunta)</b>	<b>Articolo 13 (La Giunta di Dipartimento)</b>	<b>Articolo 13 (La Giunta di Dipartimento)</b>
1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento	1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.	
2. La Giunta è composta da:	2. La Giunta è composta da:	
a. il Direttore, che la presiede;	a. il Direttore, che la presiede;	

b. il Vicedirettore;	b. il Vicedirettore;	
c. i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede (se presenti);	c. i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede (se presenti);	
d. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario;	d. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario;	
e. 9 professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce in modo che siano rappresentati anche professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio;	e. da 3 a 9 (METTERE NUMERO) professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce in modo che siano rappresentati anche professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio;	
f. 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;	f. da 1 a 2 (METTERE NUMERO) rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;	
g. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;	g. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;	
h. fino a un massimo di 3 professori e ricercatori designati dal Direttore per motivi organizzativi o di rappresentanza anche ad eventuale integrazione di cui alla lettera e. (per garantire la rappresentanza di professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio).	h. fino a un massimo di 3 professori e ricercatori (METTERE NUMERO) designati secondo le seguenti modalità..... .....	
	i. 1 rappresentante, con diritto di voto, degli assegnisti di ricerca in Consiglio di Dipartimento (FACOLTATIVO).	
3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g., avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.	3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g., <b>i</b> , avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti (SE INSERITA LETTERA I).	
4. L'indizione dell'elezione della Giunta spetta al Direttore.	4. Il mandato della Giunta è triennale. Per la componente di cui alle precedenti lettere e.,h., il mandato coincide con quello del Direttore. Per la componente di cui alle lettere f, g, i (se inserita lettera i) il mandato è legato alla durata	4. <del>L'indizione dell'elezione della Giunta spetta al Direttore.</del> <b>Il mandato della Giunta è triennale. Per la componente di cui alle precedenti lettere e.,h., il mandato coincide con quello del Direttore. Per la componente di cui alle</b>

	della rappresentanza in Consiglio di Dipartimento.	<b>lettere f, g, i (se inserita lettera i) il mandato è legato alla durata della rappresentanza in Consiglio di Dipartimento.</b>
5. L'elezione deve ritenersi valida se vi ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto.	5. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.	<del>5. L'elezione deve ritenersi valida se vi ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto.</del> <b>In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.</b>
6. Si esprime una sola preferenza.		<del>6. Si esprime una sola preferenza.</del>
7. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di nomina; in caso di ulteriore parità il più anziano di età.		<del>7. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di nomina; in caso di ulteriore parità il più anziano di età.</del>
8. Nel caso di dimissioni, di decadenza o comunque di cessazione, all'eletto subentra, per lo scorcio del mandato, il primo dei non eletti.		<del>8. Nel caso di dimissioni, di decadenza o comunque di cessazione, all'eletto subentra, per lo scorcio del mandato, il primo dei non eletti.</del>
9. Il mandato della Giunta è triennale e coincide con quello del Direttore.		<del>9. Il mandato della Giunta è triennale e coincide con quello del Direttore.</del>
10. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.		<del>10. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.</del>
<b>PARTE II- ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE</b>	<b>PARTE II- ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE</b>	
	<u>I Dipartimenti che hanno più sedi con i requisiti previsti dallo Statuto d'Ateneo devono inserire le norme sulle Unità Organizzative di Sede</u>	
<b>Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)</b>	<b>Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)</b>	
1. Il Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria, al fine di coordinare le attività svolte sulle diverse sedi, organizza al suo interno una Unità Organizzativa di Sede a Cesena. Fanno parte delle	1. Il Dipartimento di ....., al fine di coordinare le attività svolte sulle diverse sedi, organizza al suo interno una Unità Organizzativa di Sede a ....., una a	<del>1. Il Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria, al fine di coordinare le attività svolte sulle diverse sedi, organizza al suo interno una Unità Organizzativa di Sede a Cesena. Fanno parte delle Unità</del>

Unità Organizzative di Sede i professori e ricercatori che in essa assolvono i propri obblighi di servizio derivanti anche dal precedente incardinamento per sede di servizio nelle Facoltà.	..... una a....., una a .....	<del>Organizzative di Sede i professori e ricercatori che in essa assolvono i propri obblighi di servizio derivanti anche dal precedente incardinamento per sede di servizio nelle Facoltà.</del>
	Fanno parte delle Unità Organizzative di Sede i professori e ricercatori che in essa hanno la propria sede di servizio.	<b>Fanno parte delle Unità Organizzative di Sede i professori e ricercatori che in essa hanno la propria sede di servizio.</b>
2. L'Unità Organizzativa di Sede	2.L'Unità Organizzativa di Sede	
a. riceve e gestisce le risorse (budget) per il funzionamento assegnate dal Consiglio di Dipartimento;	a. riceve e gestisce le risorse (budget) per il funzionamento assegnate dal Consiglio di Dipartimento;	
b. esercita l'autonomia gestionale, rispettando l'unitarietà degli indirizzi scientifici e didattici del Dipartimento, senza organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento.	b. esercita l'autonomia gestionale, rispettando l'unitarietà degli indirizzi scientifici e didattici del Dipartimento, senza organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento.	
3. Nei casi in cui non esistano i requisiti statuari che di norma permettono a un Dipartimento di istituire una Unità Organizzativa di Sede, i professori e i ricercatori inquadrati nel Dipartimento che assolvono ai propri obblighi didattici in sedi diverse da quella della sede amministrativa del proprio Dipartimento per qualsiasi esigenza gestionale, di norma, fanno riferimento a tale sede amministrativa.	3. Nei casi in cui non esistano i requisiti statuari che di norma permettono a un Dipartimento di istituire una Unità Organizzativa di Sede, i professori e i ricercatori inquadrati nel Dipartimento che assolvono ai propri obblighi didattici in sedi diverse da quella della sede amministrativa del proprio Dipartimento per qualsiasi esigenza gestionale, di norma, fanno riferimento a tale sede amministrativa.	
<b>Articolo 15 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)</b>	<b>Articolo 15 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)</b>	
1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori che hanno sede di servizio nella sede, di norma congiuntamente al Direttore e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta.	<b>1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori che fanno parte di tale unità, di norma congiuntamente al Direttore, e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta.</b>	<b>1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori che fanno parte di tale unità, di norma congiuntamente al Direttore, e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta.</b>

In prima applicazione di questo Regolamento, il mandato del Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede, scade nello stesso tempo del mandato del Direttore.	<b>OVVERO (SCEGLIERE una delle OPZIONI)</b> <b>1.II Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dai componenti del Consiglio di Dipartimento che fanno parte dell'Unità, fra i professori che fanno parte dell'Unità stessa, di norma congiuntamente al Direttore e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta</b>	
	In prima applicazione di questo Regolamento, il mandato del Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede, scade nello stesso tempo del mandato del Direttore.	
2. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede	2.II Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede	
a. in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di Dipartimento, coordina le attività didattiche e scientifiche svolte nella sede, adottando le opportune forme di consultazione dei membri della medesima Unità Organizzativa di Sede e in coerenza con gli indirizzi del Direttore definisce i livelli dei servizi;	a. in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di Dipartimento, coordina le attività didattiche e scientifiche svolte nella sede, adottando le opportune forme di consultazione dei membri della medesima Unità Organizzativa di Sede e in coerenza con gli indirizzi del Direttore definisce i livelli dei servizi;	
b. partecipa al Consiglio di Campus in qualità di componente di diritto;	b. partecipa al Consiglio di Campus in qualità di componente di diritto;	
c. partecipa alle attività della Giunta del Dipartimento in qualità di componente di diritto;	c. partecipa alle attività della Giunta del Dipartimento in qualità di componente di diritto;	
d. ha compiti istruttori sulle risorse esterne all'Ateneo e che possono essere destinate al funzionamento della sede;	d. ha compiti istruttori sulle risorse esterne all'Ateneo e che possono essere destinate al funzionamento della sede;	
e. sovrintende all'impiego delle risorse assegnate alla sede, supportato tecnicamente dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, afferente al Dipartimento, alla Scuola o al	e. sovrintende all'impiego delle risorse assegnate alla sede, supportato tecnicamente dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, afferente al Dipartimento o all'Area di	e. sovrintende all'impiego delle risorse assegnate alla sede, supportato tecnicamente dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, afferente al Dipartimento, alla Scuola o al o

Campus, nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione d'Ateneo	Campus, nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione d'Ateneo.	<b>all'Area di</b> Campus, nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione d'Ateneo
	3. Tutte le Unità Organizzative di Sede hanno un Responsabile. Il Direttore del Dipartimento può svolgere il ruolo del Responsabile di una delle Unità Organizzative di Sede (specificare tale possibilità nel Regolamento).	
<b>Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)</b>	<b>Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)</b>	
1. Il Dipartimento può essere articolato in varie forme organizzative, sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento.	1. Il Dipartimento si può articolare in varie forme organizzative, sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento.	1. Il Dipartimento <b>si può articolare</b> <del>può essere articolato</del> in varie forme organizzative, sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento.
2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera espressa.	2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera espressa.	
3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di	3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di	

cui all'Articolo 15, comma 2, lettera e. Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all'assetto dipartimentale.	cui all'Articolo 15, comma 2, lettera e. Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all'assetto dipartimentale.	
	<b>16 bis (Commissione paritetica - composizione)</b>	
	1. Presso ogni Dipartimento che sia di riferimento per i corsi di studio non riferiti a una Scuola è istituita una Commissione Paritetica docenti-studenti che viene rinnovata ogni tre anni.	
	2. La Commissione Paritetica è costituita da un minimo di 6 e da un massimo di 20 componenti (INSERIRE IL NUMERO), pariteticamente divisi tra docenti e studenti. La Commissione è presieduta dal Direttore del Dipartimento, o da suo delegato, che propone al Consiglio di Dipartimento i membri della componente docente. La proposta della componente docente deve tenere conto di un'adeguata rappresentanza di ruolo e sede di servizio. La componente studentesca deve tener conto dei cicli di studio e sedi delle attività didattiche.	
	3. Gli studenti della Commissione Paritetica sono prioritariamente eletti tra i rappresentanti degli studenti nel consiglio di dipartimento e, in subordine, nei consigli di corsi di studio di riferimento del Dipartimento, individuati dagli stessi studenti componenti dei medesimi consigli, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all'art. 16, comma 7 dello Statuto di Ateneo. Ove necessario per la composizione paritetica della commissione, il Dipartimento può inoltre richiedere la disponibilità a far parte della commissione paritetica agli studenti non rappresentanti ma presenti nelle graduatorie elettorali e, in ultima istanza, agli studenti iscritti ai	

	corsi di studio riferiti al Dipartimento.	
	<b>16 ter (Commissione paritetica - funzioni)</b>	
	1. La Commissione:	
	a. ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l'offerta formativa, la qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti;	
	b. formula pareri sull'istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta formativa;	
	c. può avanzare al consiglio del Dipartimento proposte sulle questioni pertinenti la didattica e sull'allocazione della dotazione finanziaria di cui all'art. 16 comma 11 dello statuto di Ateneo.	
	d. redige una relazione annuale sulle attività didattiche dei corsi di studio di cui il Dipartimento è di riferimento, tenuto conto del rapporto annuale di autovalutazione dei rispettivi dipartimenti di riferimento dei corsi di studio.	
	2. I pareri di cui al comma 1 del presente articolo si intendono acquisiti se non espressi entro (.....inserire i giorni) dalla trasmissione alla commissione del testo della proposta.	
	3. per la gestione dell'attività la commissione paritetica può avvalersi di sottocommissioni di sede di cui facciano parte componenti della commissione paritetica. Tutte le deliberazioni spettano comunque alla commissione paritetica plenaria.	
	<b>Art.16 quater (Rapporti con i Corsi di Studio)</b>	<b>Art.16 bis (Rapporti con i Corsi di Studio)</b>
	I consigli di corso di studio esprimono ai dipartimenti	<b>I consigli di corso di studio esprimono ai dipartimenti</b>

	proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici e in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto. I Dipartimenti trasmettono alla Scuola gli elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.	<b>proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici e in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto. I Dipartimenti trasmettono alla Scuola gli elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.</b>
<b>PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA</b>	
<b>Articolo 17 (Fondi e gestione)</b>	<b>Articolo 17 (Fondi e gestione)</b>	
1. Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità	1. Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità.	
2. La gestione delle entrate e delle spese sono disciplinate dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, spese in economia e organizzazione dei servizi.	2. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, acquisti e organizzazione dei servizi.	
	3. Le modalità di contribuzione dei Dipartimenti alle spese sostenute dalle eventuali Scuole per le attività di raccordo sono definite dal Consiglio di Amministrazione, tenendo in adeguato conto le esigenze delle sedi territoriali.	<b>3. Le modalità di contribuzione dei Dipartimenti alle spese sostenute dalle eventuali Scuole per le attività di raccordo sono definite dal Consiglio di Amministrazione, tenendo in adeguato conto le esigenze delle sedi territoriali.</b>
<b>PARTE IV - NORME FINALI</b>	<b>PARTE IV - NORME FINALI</b>	
<b>Articolo 18 (Validità delle sedute)</b>	<b>Articolo 18 (Validità delle sedute)</b>	
1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.	1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.	
2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:	2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:	
a. forme di consultazione sincrone;	a. forme di consultazione sincrone;	
b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.	b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.	
	3. Sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente, o al ruolo equivalente le seguenti delibere:	<b>3. Sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente, o al ruolo equivalente le seguenti delibere:</b>
	- proposta di copertura ruoli di professori, limitatamente alla fase	<b>- proposta di copertura ruoli di professori, limitatamente alla fase</b>

	disciplinata dall'art. 2 comma 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con Decreto Rettorale n. 977 del 9 dicembre 2013;	<b>disciplinata dall'art. 2 comma 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con Decreto Rettorale n. 977 del 9 dicembre 2013;</b>
	- proposta di chiamata di professori;	<b>- proposta di chiamata di professori;</b>
	- stato giuridico del personale docente, gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato e del rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato, delibere nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori.	<b>- stato giuridico del personale docente, gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato e del rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato, delibere nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori.</b>
	4. Sono assunte in composizione ristretta alle fasce dei professori le delibere che riguardano la proposta di chiamata dei ricercatori a tempo determinato.	<b>4. Sono assunte in composizione ristretta alle fasce dei professori le delibere che riguardano la proposta di chiamata dei ricercatori a tempo determinato.</b>
<b>Articolo 19 (Rappresentanze nei Consigli delle Scuole di riferimento)</b>	<b>Articolo 19 (Rappresentanza nel Consiglio delle eventuali Scuole di riferimento)</b>	
Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai professori e ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di organi della scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti dei professori e ricercatori nei consigli delle scuole di riferimento, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui all'art. 7 del DR n. 743/2012.	Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai Professori e Ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di Organi della Scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti dei professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole cui eventualmente partecipano, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui al vigente Regolamento di funzionamento delle Scuole.	Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai professori e ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di organi della scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti dei professori e ricercatori nei consigli delle scuole <b>cui eventualmente partecipano di riferimento</b> , su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui <b>al vigente Regolamento di funzionamento delle Scuole. all'art. 7 del DR n. 743/2012.</b>
		<b>PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEIO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017</b>

	<b>Articolo 20 (Disposizioni transitorie e finali)</b>
	<p><b>1. Le modifiche al presente regolamento vengono emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al DR n. 739 del 28 giugno 2017.</b></p>
	<p><b>2. Fatto salvo il periodo minimo previsto dallo Statuto, la eventuale partecipazione del Dipartimento ad una Scuola prosegue ininterrottamente.</b>  <b>Nel caso in cui tale partecipazione venga successivamente meno, su iniziativa del Dipartimento e previa delibera degli Organi Accademici, il nuovo assetto si realizza decorso un intero anno accademico dalla delibera medesima.</b></p>
	<p><b>3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento l'eventuale commissione paritetica costituita ed operante nelle more dell'adeguamento del presente regolamento al regolamento tipo, viene integrata, ove necessario, secondo le disposizioni di cui al presente regolamento.</b></p>

**Allegato B al D.R. n. 2241/2019 del 25/11/2019 PROT. N. 295600**

**Testo Coordinato del**

**Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria**

(emanato con D.R. n. 851/31278 del 05/07/2012, modificato con D.R. n. 1387/51438 del 09/11/2012 e D.R. 2241/295600 del 25/11/2019)

**PARTE GENERALE**

**Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)**

1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria.

- 
- 
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, Department of Computer Science and Engineering, e l'acronimo, DISI, congiuntamente o disgiuntamente.
  3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa a Bologna e si articola in Unità Organizzativa nella sede di Cesena.

#### **Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)**

1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca scientifica e didattica nei Settori Scientifico-Disciplinari e nelle classi di laurea di riferimento di cui all'elenco previsto ai sensi dell'art. 16, comma 3, dello Statuto di Ateneo, approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi. Il Dipartimento partecipa alle attività di terza missione in attuazione degli indirizzi adottati dagli Organi Accademici.
- 1bis. L'elenco dei Settori Scientifico Disciplinari del Dipartimento è determinato con riferimento ai settori scientifico disciplinari di appartenenza dei Professori e Ricercatori in esso inquadrati. Le delibere degli Organi Accademici, su proposta motivata del Dipartimento, che autorizzano gli ingressi, le uscite e i cambiamenti dei Settori Scientifico disciplinari del Personale Docente e Ricercatore, e gli atti relativi alle cessazioni di tale personale producono ex se l'effetto integrativo/modificativo di tale elenco.
- 1ter. L'elenco delle classi di laurea di riferimento tiene conto dei Corsi di Studio riferiti al Dipartimento.
2. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate.
3. Il Dipartimento approva un piano triennale della didattica ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto, in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola è concordata con la Scuola medesima. Qualora il Dipartimento sia di riferimento per corsi di studio non riferiti ad alcuna scuola e con solo riferimento alla didattica fornita o ricevuta da altri dipartimenti, concorda con questi ultimi la parte di piano triennale comune nella convenzione didattica di cui all'art. 19 bis dello Statuto.
4. Il Dipartimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, propone alla eventuale Scuola competente affinché esprima il parere di cui all'art. 18, comma 5, lett. a) dello Statuto di Ateneo, istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo. Laddove il Dipartimento ritenga di discostarsi dal parere della eventuale Scuola ne fornisce ampia e idonea motivazione supportata da ogni elemento utile.
- 4bis. Il Dipartimento provvede direttamente alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.

- 
- 
- 4ter. Il Dipartimento richiede parere al Consiglio di Campus interessato sulle proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus.
5. Il Dipartimento delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori.
6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle eventuali Scuole di riferimento. Il Dipartimento assicura l'impegno e la partecipazione necessarie al fine di favorire l'effettivo espletamento delle funzioni delle Scuole cui eventualmente partecipa.
7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento se delegate.
8. Il Dipartimento predispose un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati.
- 8 bis. Il Dipartimento formula richieste di posti di professore e ricercatore al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle disponibilità previste dalla programmazione triennale del personale di Ateneo, operando secondo criteri di qualità e di equo sviluppo scientifico e didattico di tutte le sedi. Tali richieste devono inoltre essere avanzate in coerenza con i piani della ricerca e della didattica e con la pianificazione strategica di Ateneo. Formula altresì le proposte di chiamata di professori e ricercatori.
- 8 ter. Il Dipartimento formula al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico amministrativo, spazi, strutture e risorse finanziarie, in coerenza con la programmazione e la pianificazione strategica di Ateneo, i piani triennali della ricerca e della didattica del Dipartimento di cui all'art. 2, commi 1 e 3, del presente Regolamento e delle responsabilità in materia di sicurezza.
- 8 quater. Il Dipartimento promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.
- 8 quinquies. Il Dipartimento propone l'istituzione delle strutture di cui all'art. 25 comma 1 dello Statuto di Ateneo.

### **Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)**

Il Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative nell'ambito dell'Informatica e dei Sistemi di Elaborazione delle Informazioni. Sono di interesse del Dipartimento anche le discipline affini e rilevanti per l'Informatica.

### **Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)**

Il Dipartimento ha autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo.

## **PARTE I – ORGANI E COMPETENZE**

---

---

**Articolo 5 (Organi del Dipartimento)**

Sono Organi del Dipartimento:

- a. Il Direttore;
- b. Il Consiglio;
- c. La Giunta.

**Articolo 6 (Il Direttore di Dipartimento)**

1. Il Direttore è un professore, di norma ordinario, del Dipartimento eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento.

Il Direttore:

- a. ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;
- b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali eventualmente il Dipartimento partecipa;
- c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore;
- d. individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse;
- e. propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
- f. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
- g. è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;
- h. formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico- amministrativo, spazi, strutture;
- i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, tenendo conto dell'art. 10, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e delle disposizioni del regolamento di organizzazione e delle delibere di attuazione degli Organi Accademici ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;
- j. esercita l'autonomia negoziale nei termini previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di organizzazione e di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo.

1bis. La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Direttore di Dipartimento.

2. Il Direttore, inoltre:

- a. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;

- 
- 
- b. sovrintende all'attività di ricerca curandone la valutazione;
  - c. sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti;
  - d. mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche;
  - e. vista le proposte di budget, i documenti contabili d'esercizio e le relazioni di accompagnamento predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
  - f. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.

3. Il Direttore può delegare le funzioni indicate nel comma 2.

4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

#### **Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)**

1. Ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
2. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
4. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.
5. L'elezione del Direttore è indetta dal decano del Consiglio di Dipartimento.
6. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ai fini della validità dell'elezione non è necessaria la presentazione di una formale candidatura.

#### **Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)**

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
  - a. il Direttore che lo presiede;
  - b. i professori e ricercatori in esso inquadrati;
  - c. il Responsabile amministrativo – gestionale, che assume le funzioni di segretario;
  - d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari ad almeno il 10% dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento;
  - e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, di cui 1 (uno) del terzo ciclo, secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche;

---

---

f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in un numero pari a 3, secondo le modalità previste nell'art. 11 del presente regolamento.

2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento.

#### **Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)**

1. Il Consiglio di Dipartimento:

- a. approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;
- b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale – Piano Strategico di Ateneo, e le aree di attività di preminente interesse, nonché indica la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;
- c. il Dipartimento approva ai sensi dell'art. 16 comma 2 lettera b) dello Statuto, un piano triennale della didattica, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale – Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola deve essere concordata con la medesima;
- d. propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti;
- e. programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;
- f. individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico-amministrativo;
- g. formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori;
- h. di concerto con gli altri Dipartimenti interessati propone l'attivazione, disattivazione, modifica e regolamentazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, previo parere della eventuale Scuola competente di cui all'art.18 comma 5, lettera a) dello Statuto di Ateneo. Provvede direttamente, previo parere della commissione paritetica di riferimento, alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una eventuale Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta. In ogni caso, per le proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus richiede il parere al Consiglio di Campus interessato;
- h. bis) delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori;
- i. può delegare il coordinamento delle attività relative al terzo ciclo alla eventuale Scuola competente;
- i. bis. approva la partecipazione a Scuole e la sottoscrizione di convenzioni ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo;
- j. predispose un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati;
- k. propone l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede;

- 
- 
- l. propone l'istituzione delle strutture di cui all'Articolo 25, comma 1 dello Statuto d'Ateneo;
  - m. approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse;
    - m bis) delibera il piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
  - n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica e tenendo conto delle attività di terza missione, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse, nella delibera di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;
  - o. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi;
  - p. designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole a cui afferisce, tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, e secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo;
  - q. in seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento delle esigenze e specificità culturali, propone al Consiglio d'Amministrazione l'articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative di cui all'Articolo 16;
  - r. assegna il budget di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio d'Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento;
  - s. se necessario assegna il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all'Articolo 16 e designa se necessario il responsabile di cui all'Articolo 16, comma 3;
  - t. approva i documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del bilancio unico di Ateneo d'esercizio, inclusa la relazione illustrativa della gestione secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;
  - u. valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;
  - v. detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo.
  - z. designa i componenti di cui all'art. 16 bis, comma 2, lett. b) della Commissione paritetica di Dipartimento, qualora presente.
2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:
    - a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera v., comma 1.
    - b. *abrogata*;
    - c. *abrogata*;

- 
- 
- d. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;
  - e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo le norme e i regolamenti vigenti;
  - f. *abrogata*.
3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.
  4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2.
  5. Il Consiglio di Dipartimento può delegare gli atti sull'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo ad un suo componente, responsabile, ai sensi dell'art. 15 o dell'art. 16 comma 3 del presente regolamento, delle risorse finalizzate e assegnate all'Unità Organizzativa di Sede o alle articolazioni dipartimentali, la cui gestione amministrativa e contabile sia stata affidata all'Amministrazione di Campus.

**Articolo 10 (Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)**

1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.
2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.
3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.
4. Le rappresentanze durano in carica un triennio dalla proclamazione degli eletti. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si può procedere con elezioni suppletive.
5. Ha diritto all'elettorato attivo e passivo il personale tecnico amministrativo del Dipartimento. La candidatura è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito nel bando di indizione. Il personale tecnico amministrativo che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale.
6. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza

**Articolo 11 (Elezioni dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)**

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca si applicano le seguenti disposizioni:
  - a) le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio dalla proclamazione degli eletti e si esercitano nei Consigli dei Dipartimenti in cui sono inquadrati i relativi tutor;
  - b) ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno 6 mesi a decorrere dalla data dell'elezione;

- 
- 
- c) la candidatura dell'assegnista è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito dal Dipartimento. L'assegnista che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale;
  - d) ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza;
  - e) la votazione è valida se ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto;
  - f) sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti previsti dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti;
  - g) in caso di parità di voti è eletto l'assegnista il cui rapporto contrattuale, ivi inclusi i rinnovi contrattuali, garantisca una permanenza maggiore nella rappresentanza. In caso di ulteriore parità si individua il più giovane d'età. Da ultimo, in caso si rilevi ancora una situazione di parità, si procede con sorteggio;
  - h) in caso di cessazione/scadenza del contratto di assegno si procede all'integrazione della rappresentanza per il residuo del mandato, secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si procede con elezioni suppletive indette trascorsi 45 giorni dalla cessazione/scadenza.

2. *Abrogato.*

3. *Abrogato.*

4. *Abrogato.*

#### **Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)**

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche.

#### **Articolo 13 (La Giunta)**

1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.
2. La Giunta è composta da
  - a. il Direttore, che la presiede;
  - b. il Vicedirettore;
  - c. i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede (se presenti);
  - d. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario;
  - e. 9 professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce in modo che siano rappresentati anche professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio;
  - f. 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;

- 
- 
- g. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
  - h. fino a un massimo di 3 professori e ricercatori designati dal Direttore per motivi organizzativi o di rappresentanza anche ad eventuale integrazione di cui alla lettera e. (per garantire la rappresentanza di professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio).
3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g., avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.
  4. Il mandato della Giunta è triennale. Per la componente di cui alle precedenti lettere e., h., il mandato coincide con quello del Direttore. Per la componente di cui alle lettere f., g., il mandato è legato alla durata della rappresentanza in Consiglio di Dipartimento
  5. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.
  6. *Abrogato.*
  7. *Abrogato.*
  8. *Abrogato.*
  9. *Abrogato.*
  10. *Abrogato.*

## **PARTE II- ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE**

### **Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)**

1. Il Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria, al fine di coordinare le attività svolte sulle diverse sedi, organizza al suo interno una Unità Organizzativa di Sede a Cesena. Fanno parte dell'Unità Organizzativa di Sede i professori e ricercatori che in essa hanno la propria sede di servizio.
2. L'Unità Organizzativa di Sede
  - a. riceve e gestisce le risorse (budget) per il funzionamento assegnate dal Consiglio di Dipartimento;
  - b. esercita l'autonomia gestionale, rispettando l'unitarietà degli indirizzi scientifici e didattici del Dipartimento, senza organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento.
3. Nei casi in cui non esistano i requisiti statuari che di norma permettono a un Dipartimento di istituire una Unità Organizzativa di Sede, i professori e i ricercatori inquadrati nel Dipartimento che assolvono ai propri obblighi didattici in sedi diverse da quella della sede amministrativa del proprio Dipartimento per qualsiasi esigenza gestionale, di norma, fanno riferimento a tale sede amministrativa.

### **Articolo 15 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)**

1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori che fanno parte di tale unità, di norma congiuntamente al Direttore e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta.

---

---

In prima applicazione di questo Regolamento, il mandato del Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede, scade nello stesso tempo del mandato del Direttore.

2. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede

- a. in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di Dipartimento, coordina le attività didattiche e scientifiche svolte nella sede, adottando le opportune forme di consultazione dei membri della medesima Unità Organizzativa di Sede e in coerenza con gli indirizzi del Direttore definisce i livelli dei servizi;
- b. partecipa al Consiglio di Campus in qualità di componente di diritto;
- c. partecipa alle attività della Giunta del Dipartimento in qualità di componente di diritto;
- d. ha compiti istruttori sulle risorse esterne all'Ateneo e che possono essere destinate al funzionamento della sede;
- e. sovrintende all'impiego delle risorse assegnate alla sede, supportato tecnicamente dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, afferente al Dipartimento o all'Area di Campus, nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione d'Ateneo.

**Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)**

1. Il Dipartimento si può articolare in varie forme organizzative, sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento.
2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera espressa.
3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all'Articolo 15, comma 2, lettera e. Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all'assetto dipartimentale.

**Art.16 bis (Rapporti con i Corsi di Studio)**

I consigli di corso di studio esprimono ai dipartimenti proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici e in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto. I Dipartimenti trasmettono alla Scuola gli elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.

**PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA**

---

---

**Articolo 17 (Fondi e gestione)**

1. Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità.
2. La gestione delle entrate e delle spese sono disciplinate dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, spese in economia e organizzazione dei servizi.
3. Le modalità di contribuzione dei Dipartimenti alle spese sostenute dalle eventuali Scuole per le attività di raccordo sono definite dal Consiglio di Amministrazione, tenendo in adeguato conto le esigenze delle sedi territoriali.

**PARTE IV - NORME FINALI****Articolo 18 (Validità delle sedute)**

1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.
2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:
  - a. forme di consultazione sincrone;
  - b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.
3. Sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente, o al ruolo equivalente le seguenti delibere:
  - proposta di copertura ruoli di professori, limitatamente alla fase disciplinata dall'art. 2 comma 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con Decreto Rettorale n. 977 del 9 dicembre 2013;
  - proposta di chiamata di professori;
  - stato giuridico del personale docente, gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato e del rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato, delibere nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori.
4. Sono assunte in composizione ristretta alle fasce dei professori le delibere che riguardano la proposta di chiamata dei ricercatori a tempo determinato.

**Articolo 19 (Rappresentanze nei Consigli delle eventuali Scuole di riferimento)**

1. Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai professori e ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di organi della scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti dei professori e ricercatori nei consigli delle scuole cui eventualmente partecipano, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui al vigente Regolamento di funzionamento delle Scuole.

**PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE  
REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI  
CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017**

---

---

**Articolo 20 (Disposizioni transitorie e finali)**

1. Le modifiche al presente regolamento vengono emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al DR n. 739 del 28 giugno 2017.
2. Fatto salvo il periodo minimo previsto dallo Statuto, la eventuale partecipazione del Dipartimento ad una Scuola prosegue ininterrottamente.

Nel caso in cui tale partecipazione venga successivamente meno, su iniziativa del Dipartimento e previa delibera degli Organi Accademici, il nuovo assetto si realizza decorso un intero anno accademico dalla delibera medesima.

3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento l'eventuale commissione paritetica costituita ed operante nelle more dell'adeguamento del presente regolamento al regolamento tipo, viene integrata, ove necessario, secondo le disposizioni di cui al presente regolamento.
- 

**DECRETI E DELIBERAZIONI****➤ Reclutamento Ricercatori a tempo determinato e Collaboratori ed esperti linguistici**

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 8725 PROT. 283353 DEL 13/11/19  
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA  
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 6032 DEL 25/07/2019 PER IL RECLUTAMENTO  
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA  
3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 03/A1 - CHIMICA ANALITICA,  
PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE CHIM/12 - CHIMICA DELL'AMBIENTE E  
DEI BENI CULTURALI**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica industriale «Toso Montanari» - CHIMIND del 20/03/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 03/A1 - Chimica Analitica, per il Settore scientifico disciplinare CHIM/12 - Chimica dell'Ambiente e dei Beni Culturali ;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/04/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 6032 del 25/07/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 03/A1 - Chimica Analitica, per il Settore scientifico disciplinare CHIM/12 - Chimica dell'Ambiente e dei Beni Culturali.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Luca Ciacci	94,6/100

Bologna, 13/11/19

p. Il Dirigente dell'Area del Personale  
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 8926 PROT. 290346 DEL 19/11/2019**  
**APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA**  
**CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4924 DEL 17/06/2019 PER IL RECLUTAMENTO**  
**DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA**  
**3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/A4 - SCIENZE DEL LIBRO E**  
**DEL DOCUMENTO E SCIENZE STORICO RELIGIOSE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO**  
**DISCIPLINARE M-STO/08 - ARCHIVISTICA, BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA.**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Beni culturali - DBC del 17/04/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 11/A4 - Scienze del Libro e del Documento e Scienze Storico Religiose, per il Settore scientifico disciplinare M-STO/08 - Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/04/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 4924 del 17/06/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 11/A4 - Scienze del Libro

e del Documento e Scienze Storico Religiose, per il Settore scientifico disciplinare M-STO/08 - Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Lucia Sardo	70/100
2)	Luca Tosin	24/100

Bologna, 19/11/2019

p. Il Dirigente dell'Area del Personale  
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 8935 PROT. 291041 DEL 20/11/19  
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA  
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4771 DEL 11/06/2019 PER IL RECLUTAMENTO  
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA  
3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/E1 PSICOLOGIA GENERALE,  
PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-  
PSI/03 PSICOMETRIA**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Psicologia - PSI del 15/03/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 11/E1 Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria, per il Settore scientifico disciplinare M-PSI/03 Psicometria;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/04/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 4771 del 11/06/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 11/E1 Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria, per il Settore scientifico disciplinare M-PSI/03 Psicometria;

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Giulia Casu	80/100

2)	Debora De Chiusole	76,55/100
3)	Davide Marengo	72,15/100

Bologna, 20/11/19

p. Il Dirigente dell'Area del Personale  
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA  
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 9034 PROT. 293194 DEL 21/11/2019  
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA  
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 5429 DEL 04/06/2019 PER IL RECLUTAMENTO  
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA  
3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/A4 - ANATOMIA  
PATOLOGICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/08 - ANATOMIA  
PATOLOGICA**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina specialistica, diagnostica e sperimentale - DIMES del 18/04/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 06/A4 - Anatomia Patologica, per il Settore scientifico disciplinare MED/08 - Anatomia Patologica;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/04/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 5429 del 04/07/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 06/A4 - Anatomia Patologica, per il Settore scientifico disciplinare MED/08 - Anatomia Patologica.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Antonio De Leo	84/100

Bologna, 21/11/2019

p. Il Dirigente dell'Area del Personale  
f.to Giovanni Longo

---

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

---

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 9138 PROT. 296680 DEL 26/11/2019  
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA  
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 6030 DEL 25/07/2019 PER IL RECLUTAMENTO  
DI 3 POSTI DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA  
3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/H1 - SISTEMI DI  
ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE  
ING-INF/05 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- il decreto del Direttore del Dipartimento di Informatica Scienza e Ingegneria – DISI del 13/06/2019 recante la proposta di attivazione di tre contratti per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 09/H1 - Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, per il Settore scientifico disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di Elaborazione delle Informazioni;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/06/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 6030 del 25/07/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di tre ricercatori con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 09/H1 - Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, per il Settore scientifico disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di Elaborazione delle Informazioni.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Giuseppe Di Modica	89/100
2)	Giuseppe Tagliavini	78/100
3)	Andrea Borghesi	71,5/100
4)	Daniela Loreti	65/100
5)	Riccardo Pecori	64/100

Bologna, 26/11/2019

p. Il Dirigente dell'Area del Personale  
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 9377 PROT. 306662 DEL 03/12/2019  
 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA  
 CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 6554 DEL 30/08/2019 PER IL RECLUTAMENTO  
 DI 2 POSTI DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA  
 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/H1 SISTEMI DI  
 ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE  
 ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Informatica Scienza e Ingegneria – DISI del 17/07/2019 e la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze giuridiche - DSG del 11/07/2019, recanti la proposta di attivazione di due contratti per ricercatore a tempo determinato per le esigenze dei dipartimenti medesimi ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 09/H1 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, per il Settore scientifico disciplinare ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23/07/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 6554 del 30/08/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di due ricercatori con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 09/H1 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, per il Settore scientifico disciplinare ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Danilo Pianini	76/100
2)	Roberta Calegari	67,5/100
3)	Federico Montori	67/100
4)	Riccardo Pecori	66,5/100

Bologna, 3/12/2019

p. Il Dirigente dell'Area del Personale  
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

➤ **Reclutamento Personale Tecnico amministrativo**

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP 8936 PROT 291084 DEL 20.11.2019  
APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA  
COPERTURA DL N. 20 POSTI DL CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA 1, AREA  
AMMINISTRATIVA GESTIONALE – CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A  
TEMPO DETERMINATO DELLA DURATA DI 36 MESI, PER LE ESIGENZE NELL'AMBITO  
DELLA TERZA MISSIONE E DEL SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RICERCA DI QUESTO  
ATENEIO, INDETTO CON D.D. N. 5410 DEL 4.07.2019 E PUBBLICATO SUL PORTALE DI  
ATENEIO IN DATA 10.07.2019, COSI' COME MODIFICATO DALLA D.D.6360 DEL 5.08.2019.**

LA DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

VISTO il D. Lgs. 03.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19.04.2018;

VISTO il Regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con DR. n. 190/732 del 17.06.2002, così come modificato, da ultimo, con DR. 460/18184 del 19.04.2010;

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 5410 del 4.07.2019 pubblicata sul Portale di Ateneo in data 10.07.2019, con la quale è stata indetta una selezione pubblica, per esami, a n. 20 posti di Cat. D1 – area amministrativa gestionale, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi, per le esigenze nell'ambito della terza missione e del supporto all'attività di ricerca di questo Ateneo, così come modificata dalla D.D. 6360 del 5.08.2019;

VISTI gli atti della commissione giudicatrice,

D I S P O N E:

Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per esami, a n. 20 posti di Cat. D1 – area amministrativa gestionale, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi, per le esigenze nell'ambito della terza missione e del supporto all'attività di ricerca di questo Ateneo, così come modificata dalla D.D. 6360 del 5.08.2019;

Art. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

N.	COGNOME E NOME	PUNTEGGIO
1	TONDINI STEFANO	59
2	FLORES MARIA CECILIA	56,14
3	SERAFINI MATTEO	52,06
4	FOTSO KAPCHE EDDY SOREC	51,97
5	BONATTI MARTA	51,35
6	GRANDI MATTIA	50,97
7	PROLI DANIELA	50,2
8	MARIANI FEDERICA	50,07

9	GUALTIERI ALBERTO	50,03
10	CASAROSA MARCO	49,27
11	IADAROLA VALENTINA	49,23
12	TICCHI FEDERICO	47,69
13	STAGNI SILVIA	47,05
14	BEZZI MARGOT	46,91
15	DI IORIO NICOLA	46,67
16	LAURA VIOLA	45,41
17	FABBRI ELETTRA	45,31
18	FISTICAN DIANA	44,82
19	SERNI CLAUDIO	44,73
20	CAVALLERI SIMONA	44,41
21	RANGONI CAMILLA	44,23
22	VALLECILLA CAROLINA	44,01
23	PORCELLINI ELISA	43,55

Art. 3 – I/Le vincitori/trici della selezione citata sono:

1. TONDINI STEFANO
2. FLORES MARIA CECILIA
3. SERAFINI MATTEO
4. FOTSO KAPCHE EDDY SOREC
5. BONATTI MARTA
6. GRANDI MATTIA
7. PROLI DANIELA
8. MARIANI FEDERICA
9. GUALTIERI ALBERTO
10. CASAROSA MARCO
11. IADAROLA VALENTINA
12. TICCHI FEDERICO
13. STAGNI SILVIA
14. BEZZI MARGOT
15. DI IORIO NICOLA
16. LAURA VIOLA
17. FABBRI ELETTRA
18. FISTICAN DIANA
19. SERNI CLAUDIO
20. CAVALLERI SIMONA

Bologna,

LA DIRIGENTE  
Alice Corradi

---

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE.

---

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 9016 PROT. 292899 DEL 21.11.2019  
APPROVAZIONE ATTI DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA  
DL N. 9 POSTI DL CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA 1, AREA AMMINISTRATIVA,  
RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AI SOGGETTI DISABILI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA  
LEGGE 68/99, ISCRITTI NEGLI APPOSITI ELENCHI DI CUI ALL'ART. 8 DELLA MEDESIMA  
LEGGE IN POSSESSO DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE, PER LE ESIGENZE DL  
QUESTO ATENEO, INDETTO CON D.D. N. 2761/85167 DEL 15.04.2019 E PUBBLICATO SULLA  
GU N. 30 DEL 16.04.2019**

LA DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

VISTO il D. Lgs. 03.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19.04.2018;

VISTO il Regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con DR. n. 190/732 del 17.06.2002, così come modificato, da ultimo, con DR. 460/18184 del 19.04.2010;

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 2761/85167 del 15.04.2019, pubblicata sulla GU – 4<sup>a</sup> Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 30 del 16.04.2019, con la quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a n. 9 posti di Cat. C1 – area amministrativa – riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui all'art. 1 della Legge 68/99, iscritti negli appositi elenchi di cui all'art. 8 della medesima legge in possesso dello stato di disoccupazione, per le esigenze di questo Ateneo;

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 7963/251945 del 16.10.2019 con la quale sono stati approvati gli atti del concorso sopra citato;

VISTO l'art.11 del “Regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo” sopra citato, che prevede, al comma 2, l'obbligo di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale dell'Università;

CONSIDERATA la particolare natura della selezione, riservata ai soggetti disabili di cui all'art. 1 della Legge 12.03.1999 n. 68 e la conseguente necessità di tutelare la privacy dei candidati nel rispetto della normativa in tema di trattamento dei dati personali;

VALUTATA la possibilità di utilizzare il numero progressivo abbinato al singolo candidato dal programma informatico di Ateneo per la gestione delle procedure concorsuali in sostituzione del nominativo del candidato stesso;

CONSIDERATO altresì che tutti i candidati collocatisi in graduatoria hanno già ricevuto copia integrale della Disposizione Dirigenziale 7963/251945 del 16.10.2019 di approvazione atti suddetta;

CONSIDERATO infine che tutte le informazioni e la documentazione relativa alla selezione in parola sono comunque disponibili presso il Settore Selezione e Contratti,

**DISPONE:**

ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo che la D.D. n. 7963/251945 del 16.10.2019 di approvazione atti del concorso pubblico, per esami, a n. 9 posti di Cat. C1 – area amministrativa – riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui all'art. 1 della Legge 68/99, iscritti negli appositi elenchi di cui

all'art. 8 della medesima legge in possesso dello stato di disoccupazione, per le esigenze di questo Ateneo, indetto con D.D. 2761/85167 del 15.04.2019 sia sostituita come segue:

Art. 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per esami, a n. 9 posti di Cat. C1 – area amministrativa – riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui all'art. 1 della Legge 68/99, iscritti negli appositi elenchi di cui all'art. 8 della medesima legge in possesso dello stato di disoccupazione, per le esigenze di questo Ateneo;

Art. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

N.	Progressivo candidato	PUNTEGGIO
1	26312	54
2	26323	47 (precede per figlio a carico)
3	26292	47 (precede per minore età)
4	26360	47
5	26321	46
6	26347	45
7	26303	44
8	26339	42 (precede per minore età)
9	26287	42

Art. 3 – Sono dichiarate/i vincitrici/tori del concorso citato:

- 26312
- 26323
- 26292
- 26360
- 26321
- 26347
- 26303
- 26339
- 26287

Bologna, 21.nov.2019

LA DIRIGENTE  
Alice Corradi

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE.

\*\*\*\*